



MODELLO DI ORGANIZZAZIONE, GESTIONE E CONTROLLO

IN MATERIA DI RESPONSABILITÀ DA REATO DEGLI ENTI
AI SENSI DEL D.LGS. 8 GIUGNO 2001 N. 231

INDICE

DEFINIZIONI.....	1
INTRODUZIONE	3
1. LA FONDAZIONE “LA BIENNALE DI VENEZIA”	3
PARTE GENERALE.....	6
2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001	6
2.1 Il regime di responsabilità da reato previsto a carico di enti ed associazioni.....	6
2.2 I presupposti della responsabilità da reato	7
2.3 Le tipologie di reati previste dal Decreto	9
2.4 Le sanzioni	20
3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO	22
3.1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG).	22
3.2 La funzione svolta dal Modello	24
3.3 I principi individuati dalla giurisprudenza	26
3.4 Fasi della costruzione del Modello.....	28
Il presente Modello è stato realizzato tenendo in considerazione:.....	28
3.5. Struttura del Modello.	29
3.6 Concetto di “rischio accettabile”	30
3.7. Aggiornamento del Modello.....	30
4. L’ORGANISMO DI VIGILANZA.....	31
4.1 Identificazione dell’OdV	31
4.2. Nomina e modifiche	32
4.3. Funzioni e poteri dell’OdV	33
5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL’OdV.....	34
5.1 Sistema delle deleghe	34
5.2 Segnalazioni da parte del personale di Biennale o di terzi.....	34

6. IL WHISTLEBLOWING	36
7. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE	38
8. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE	38
9. INFORMATIVA A DIPENDENTI E CLAUSOLE STANDARD PER I PARTNER	39
9.1 I dipendenti.....	39
9.2 I fornitori e i consulenti.....	40
10. VERIFICHE PERIODICHE	40
11. SISTEMA DISCIPLINARE	40
11.1. I provvedimenti disciplinari.	40
11.2. I lavoratori dipendenti.	41
11.3 Misure nei confronti dei dirigenti	41
11.4 I collaboratori esterni.....	42
11.5 Gli Amministratori	42
12. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO	42
12.1 Protocolli e procedure	42
12.2 Il sistema di controllo	43
12.3 Documentazione necessaria	43
PARTE SPECIALE	44
13. PREMESSA	44
13.1 Aree di rischio e processi operativi sensibili	44
14. AREA 1: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE.....	44
14.1 Reati ipotizzabili	45

14.2 I processi operativi sensibili	53
1. RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E CON GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO.....	53
2. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA.....	54
3. FINANZIAMENTO PUBBLICO.....	55
14.3 Regole di condotta	57
14.4 Raccomandazioni.....	58
15. AREA 2: AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE.....	59
15.1 Reati ipotizzabili	59
15.2 Processi sensibili	81
1. CONTABILITÀ, FISCALITÀ E TESORERIA	81
2. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI	83
3. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE.....	85
4. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI.....	86
15.3 Regole di condotta	87
15.4 Raccomandazioni.....	88
16. AREA 3: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO	88
16.1 Premessa.....	88
16.2 Reati ipotizzabili	89
16.3 Processi sensibili	90
1. VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE.....	91
2. FORMAZIONE DEI LAVORATORI, RIUNIONI PERIODICHE SULLA SICUREZZA E CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI	91
3. ADEMPIMENTI PERIODICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE.....	91
16.4 Regole di condotta	92
16.5 Raccomandazioni.....	93
17. AREA 4: ATTIVITÀ CULTURALI DELLA FONDAZIONE.....	94
17.1 Reati ipotizzabili	94

17.2 Processi sensibili	98
1. ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI	98
2. GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE	100
17.3 Regole di condotta	101
17.4 Raccomandazioni	102

DEFINIZIONI

Colpa per organizzazione: con la definizione di “colpa per organizzazione” si intende il *deficit* di organizzazione dell’ente da cui può derivare il pericolo di verifica di un evento lesivo ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Decreto: per Decreto si intende il decreto legislativo (d.lgs.) 231/2001 in materia di responsabilità amministrativa degli enti da reato.

Evento lesivo: per evento lesivo si intende la verifica di un evento rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001 in grado di determinare la responsabilità di Biennale.

MOG: per MOG si intende il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo di cui agli artt. 6 e 7 del d.lgs. 231/2001.

Organismo di Vigilanza (OdV): per Organismo di Vigilanza si intende l’Organismo di Biennale, dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, preposto a vigilare sull’adeguatezza, sul funzionamento e sull’osservanza del Modello Organizzativo, nonché a curarne l’aggiornamento.

Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione: il Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione viene elaborato annualmente in osservanza a quanto disposto dalla l. 190/2012 (c.d. legge Severino) e contiene la mappatura delle attività di Biennale maggiormente esposte al rischio corruzione oltre alla previsione degli strumenti che si intendono adottare per la gestione di tale rischio.

Processi sensibili: i processi operativi di Biennale nel cui ambito è astrattamente possibile il verificarsi di un evento rilevante ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Reato presupposto: per reato presupposto si intende uno dei reati dalla cui commissione può derivare la responsabilità dell’ente ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Responsabile della Prevenzione della Corruzione: è il soggetto a cui vengono attribuite, all’interno di Biennale, le funzioni di controllo e di prevenzione della corruzione. Tale soggetto è individuato nel Direttore Generale.

Rischio accettabile: per rischio accettabile si intende la misura di rischio che l’ente è disposto a sostenere. Generalmente il rischio è accettabile quando il costo dei presidi per la sua neutralizzazione sia superiore al costo derivante dalle conseguenze della verifica dell’evento lesivo.

Soggetti apicali: per soggetti in posizione apicale si intendono tutti coloro i quali rivestono funzioni di rappresentanza, amministrazione o direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché quei soggetti che, anche di fatto, esercitano la gestione e il controllo dell'ente

Soggetti subordinati: per soggetti in posizione subordinata si intendono tutti coloro i quali, pur se dotati di autonomia, sono sottoposti alla direzione ed alla vigilanza dei soggetti apicali. In tale categoria devono essere inclusi anche i lavoratori cd. parasubordinati, legati all'ente da rapporti di collaborazione e pertanto sottoposti ad un'attività di vigilanza e direzione da parte dell'ente medesimo.

Whistleblowing: per *whistleblowing* si intende un sistema per le segnalazioni relative alla realizzazione di condotte illecite o a violazioni del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo, di cui il segnalante è venuto a conoscenza in ragione delle proprie funzioni.

INTRODUZIONE

1. LA FONDAZIONE “LA BIENNALE DI VENEZIA”

La Fondazione “La Biennale di Venezia” (anche solo “La Biennale”, “Biennale” o “La Fondazione”), nata nel 1895 e presieduta dal 2008 da Paolo Baratta, è universalmente riconosciuta come una delle istituzioni culturali più note e prestigiose al mondo. Sempre all'avanguardia nella ricerca e nella promozione delle nuove tendenze artistiche contemporanee, la Biennale organizza in tutti i suoi Settori - Arte (1895), Architettura (1980), Cinema (1932), Danza (1999) Musica (1930), Teatro (1934) - mostre e attività di ricerca. La sua storia è documentata presso l'Archivio Storico delle Arti Contemporanee (Asac), di recente totalmente rinnovato.

Dal 1998, le Biennali di Arte e di Architettura non sono più solo mostre organizzate per padiglioni nazionali, ma risultano in via definitiva fondate su tre pilastri:

- la mostra per padiglioni nazionali, ciascuno con il suo curatore e il suo progetto;
- la mostra internazionale del curatore della Biennale, nominato con questo preciso compito;
- gli eventi collaterali, approvati dal curatore della Biennale.

Questo modello ha dato vita a una singolare pluralità di voci, richiedendo un ampliamento - per necessità strategica - degli spazi espositivi, con un importante restauro dell'area dell'Arsenale, tuttora in corso di completamento.

Alla Biennale di Arte, il cui numero dei paesi partecipanti è salito da 59 (nel 1999) a 89 nel 2019, è stata riconosciuta la primazia mondiale fra le esposizioni d'arte contemporanea.

Tale primazia è stata riconosciuta anche alla Biennale di Architettura.

La Mostra Internazionale d'Arte Cinematografica al Lido (la più antica al mondo, nata nel 1932) ha mantenuto una posizione di grande prestigio internazionale, in forza della qualità delle selezioni delle opere, e della recente completa riqualificazione delle sue sale storiche e delle dotazioni tecnologiche.

Negli anni è stato sensibilmente migliorato il rapporto di Biennale col territorio, sviluppando attività “Educational” e visite guidate, svolte con un numero sempre crescente di scuole della regione e non solo, così diffondendo e stimolando la creatività nelle giovani generazioni. Si è inoltre costruito un rapporto con gli istituti Universitari e di Ricerca per visite speciali e soggiorni alle Mostre. Nel quadriennio 2016-2019 ben 305 università (103 italiane e 202 straniere) hanno aderito al progetto *Biennale Sessions*.

Nel tempo è cresciuta l'importanza per tutti i Settori delle opportunità di ricerca e produzione destinate alle giovani generazioni di artisti, in dialogo con maestri riconosciuti, a cui si è inteso dare nuova sistematicità e continuità attraverso il progetto internazionale denominato *Biennale College*, attivato per i settori Danza, Teatro, Musica e Cinema.

Dal punto di vista giuridico, la “Fondazione La Biennale di Venezia”, a seguito del d.lgs. 19/1998 che ha trasformato l'ex Ente Autonomo in “Società di Cultura La Biennale di Venezia”, è persona giuridica di diritto privato a cui la legge riconosce preminente interesse nazionale.

Biennale promuove a livello nazionale ed internazionale lo studio, la ricerca e la documentazione nel campo delle arti contemporanee ed organizza, con cadenza almeno biennale, manifestazioni di rilievo internazionale in diversi settori artistici.

Gli utili conseguiti da Biennale devono essere tutti destinati agli scopi istituzionali e non sono in alcun modo distribuibili.

Sono organi della Fondazione:

- il Presidente nominato con decreto del Ministro per i Beni e le Attività Culturali;
- il Sindaco di Venezia (Vice Presidente);
- Il Consiglio di Amministrazione composto:
 - dal Presidente;
 - dal Sindaco di Venezia (Vice Presidente)
 - dal Presidente della Regione del Veneto (o un suo delegato);
 - dal Presidente della Provincia di Venezia/Sindaco della Città Metropolitana (o un suo delegato);
 - da un membro nominato dai soggetti privati quando abbiano conferito una somma pari almeno al 20% del patrimonio e assicurino un contributo annuo pari almeno al 7% del totale dei contributi pubblici statali annui. In assenza dei privati il componente è nominato dal Ministero per i Beni e le Attività Culturali;
- il Collegio dei Revisori dei Conti nominato con decreto del Ministro Economia e Finanze di concerto con il Ministro per i Beni e le Attività Culturali. Si compone del Presidente, nominato in rappresentanza del Ministero dell'Economia e Finanze, e di altri 2 membri effettivi scelti dall'Albo dei Revisori Contabili.

Il controllo della gestione finanziaria è garantito dalla Corte dei Conti.

L'attività di Biennale si articola in sei distinti Settori: Arte, Architettura, Danza, Musica, Teatro e Cinema, oltre l'Archivio Storico.

Ogni Settore ha un Direttore artistico nominato dal Cda su proposta del Presidente.

I Direttori si riuniscono nel Comitato scientifico, con funzioni consultive, presieduto dal Presidente.

Per lo sviluppo delle attività istituzionali, Biennale si avvale, ogni anno, di oltre 600 rapporti di lavoro tra cui:

- 118 dipendenti a tempo indeterminato (compresi 7 dirigenti);
- 70 dipendenti a tempo determinato;

ai quali si aggiungono contratti per:

- 98 collaboratori;
- 210 addetti per servizi di supporto alle manifestazioni;
- 42 Direttori Artistici e relativo staff - contratti d'opera;

- 66 staff Biennale College: *tutors* e *mentors* - contratti d'opera;
- 10 incarichi professionali per Progetti Speciali.

PARTE GENERALE

2. IL DECRETO LEGISLATIVO 231/2001

2.1 Il regime di responsabilità da reato previsto a carico di enti ed associazioni

Con il d.lgs. 8 giugno 2001 n. 231 (d'ora in avanti anche "Decreto") - adottato in attuazione di quanto disposto dall'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 - il legislatore ha adeguato il nostro ordinamento ad alcune Convenzioni internazionali sottoscritte dall'Italia in materia di responsabilità degli enti da reato. In particolare, con il predetto decreto si è data attuazione ai principi emersi dalle seguenti convenzioni:

- *Convenzione di Bruxelles del 26 luglio 1995 sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee;*
- *Convenzione di Bruxelles del 26 maggio 1997 sulla lotta alla corruzione;*
- *Convenzione OCSE del 17 dicembre 1997 sulla lotta alla corruzione.*

L'Italia si è così allineata ad altre realtà europee quali, ad esempio, la Francia che, già a partire dal 1994, ha inserito nel *Code penal* la disposizione di cui all'art. 121-2, con la quale si stabilisce che «*les personnes morales, à l'exclusion de l'Etat, sont responsables pénalement, selon les distinctions des articles 121-4 à 121-7, des infractions commises, pour leur compte, par leurs organes ou représentants*».

La novità principale introdotta con il Decreto è rappresentata senz'altro da una nuova forma di responsabilità prevista per gli enti e le associazioni quale conseguenza della commissione di alcune fattispecie di reato, nell'interesse o a vantaggio degli stessi, da soggetti che esercitino (di diritto o di fatto) funzioni di rappresentanza, amministrazione e direzione o da soggetti ad essi sottoposti.

Con il Decreto si sono dunque superate le resistenze da sempre legate al rispetto del principio giuridico sintetizzato nel brocardo latino "*societas delinquere non potest*", introducendo nel sistema giuridico una forma di responsabilità (di natura ibrida amministrativa e penale) per gli enti e le associazioni, autonoma rispetto a quella, di carattere penale e personale, della persona fisica che materialmente abbia commesso il reato.

Si riconosce, dunque, in capo all'ente una forma di responsabilità autonoma tutte le volte in cui il reato venga commesso nel suo interesse o vantaggio, risultando il frutto di una sorta di "pianificazione aziendale". Il fondamento di tale responsabilità risiede nella presunzione - salvo la possibilità normativamente prevista di fornire prova contraria - che l'ente abbia partecipato ai reati commessi, con una forma di responsabilità assimilabile a quella riconosciuta a titolo di concorso di persone nel reato (in particolare nella forma del c.d. "concorso morale", previsto dal codice penale dall'art. 115 nella duplice figura

dell'istigatore e del determinatore) e che, dunque, il reato sia stato il frutto di un'illecita politica d'impresa.

Non si tratta, dunque, di una forma di responsabilità per fatto altrui, *par ricochet*, come invece prevista nell'ordinamento francese, ma di una forma di responsabilità per fatto proprio.

In particolare, come si dirà meglio nel paragrafo successivo, la responsabilità riconosciuta dal d.lgs. 231/2001 trova il proprio fondamento nel rimprovero che può essere mosso all'ente per non essersi dotato di un'organizzazione tale da ostacolare la commissione di reati nel suo interesse e vantaggio.

2.2 I presupposti della responsabilità da reato

Il Decreto stabilisce in maniera tassativa i presupposti che fondano la responsabilità dell'ente, dettando criteri di carattere oggettivo e soggettivo.

Come ogni illecito di natura penale, o anche di natura ibrida penale-amministrativa come quello previsto dal d.lgs. 231/2001, anche l'illecito commesso dall'ente si articola in elementi oggettivi, attenenti alla sfera della materialità dell'illecito, ed elementi soggettivi, attenenti alla rimproverabilità dell'illecito commesso.

I. Gli elementi oggettivi dell'illecito:

l'art. 5 del Decreto stabilisce che l'ente è responsabile per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio quando:

- a) il reato è commesso da persone che rivestano funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitino di fatto la gestione e il controllo dello stesso;
- b) il reato è commesso da persone sottoposte alla direzione o alla sorveglianza di uno dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Lo stesso art. 5, al comma II, prevede che l'ente non risponde se le persone indicate nel comma precedente abbiano agito nell'*interesse esclusivo proprio o di terzi*.

Il decreto prevede, dunque, dei criteri oggettivi di ascrizione della responsabilità, rappresentati, in primo luogo, dalla commissione di un fatto di reato da parte di un soggetto definito come apicale ovvero da un soggetto ad esso subordinato e, in secondo luogo, dalla necessaria sussistenza di un vincolo di connessione che deve intercorrere tra il reato commesso e gli obiettivi prefissatisi dall'ente.

Sarà, dunque, possibile riconoscere una responsabilità dell'ente solamente nell'ipotesi in cui la condotta posta in essere risulti effettivamente finalizzata a soddisfare un suo interesse.

Interesse /vantaggio

Il reato deve intendersi commesso nell'interesse dell'ente quando viene commesso al fine di arrecare all'ente un beneficio economicamente valutabile. Per vantaggio si intende, invece, qualsiasi profitto o arricchimento economico che l'ente riceva direttamente o indirettamente dal reato commesso. L'interesse si valuta, quindi, in una prospettiva *ex ante*, prendendo a riferimento le finalità che hanno determinato la commissione del reato, mentre il vantaggio si valuta in una prospettiva *ex post*, prendendo a riferimento il beneficio effettivamente conseguito dall'ente in considerazione della commissione del reato.

I soggetti

L'art. 5 fa riferimento al reato commesso da due categorie di soggetti:

- i soggetti apicali, vale a dire tutti quei soggetti che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale;
- i soggetti subordinati, vale a dire i soggetti sottoposti alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti apicali.

L'art. 5 del Decreto, oltre a riferirsi ai reati commessi da soggetti che si trovano in posizione apicale, estende la responsabilità dell'ente anche a tutti quei reati commessi da soggetti che esercitano di fatto la gestione e il controllo dell'ente medesimo.

A tal fine, occorrerà fare riferimento a quanto disposto dall'art. 2639 c.c. in materia di reati societari. Con tale disposizione, infatti, la punibilità si estende anche a chi, prescindendo da qualsiasi qualifica formale, eserciti di fatto in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

II. I requisiti soggettivi:

Art. 6 del Decreto: i soggetti in posizione apicale

L'art. 6 del Decreto stabilisce che, qualora il reato sia stato commesso da soggetti che si trovano in una posizione apicale, l'ente non risponde solamente se prova che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato prima della commissione del fatto, **Modelli di organizzazione e di gestione (il c.d. MOG)** idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;

- il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli, nonché di curarne l'aggiornamento, sia stato affidato ad un **Organismo** dell'ente dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (**il c.d. Organismo di Vigilanza o OdV**);
- il reato sia stato commesso eludendo fraudolentemente le disposizioni contenute nel MOG;
- non vi sia stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'organismo ad essa preposto.

Art. 7 del Decreto: i soggetti in posizione subordinata

L'art. 7 del Decreto stabilisce che nell'ipotesi in cui il reato sia stato commesso da soggetti in posizione subordinata, l'ente risulterà responsabile se la commissione dello stesso sia stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza e, in ogni caso, la responsabilità resta comunque esclusa se l'ente, prima della commissione del reato, abbia adottato ed efficacemente attuato un **Modello di organizzazione, gestione e controllo** idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Art. 5 del Decreto e art. 2639 c.c.: i soggetti di fatto

Come già anticipato in precedenza, la responsabilità dell'ente si configura anche qualora il reato sia commesso da un soggetto che eserciti, di fatto, la gestione ed il controllo dell'ente medesimo.

A tal fine soccorre quanto disposto dall'art. 2639 c.c. il quale, in materia di reati societari, stabilisce che al soggetto formalmente investito della qualifica o titolare della funzione prevista dalla legge è equiparato chi:

- a) è tenuto a svolgere la stessa funzione, seppure diversamente qualificata;
- b) esercita in modo continuativo e significativo i poteri tipici inerenti alla qualifica o alla funzione.

2.3 Le tipologie di reati previste dal Decreto

Art. 2 del Decreto: il principio di legalità.

L'art. 2 del Decreto stabilisce che *"l'ente non può essere ritenuto responsabile per un fatto che costituisce reato se la sua responsabilità amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrate in vigore prima della commissione del fatto"*. All'art. 2 del Decreto il legislatore ha previsto, dunque, anche in relazione alla responsabilità degli enti da reato, così come per le persone fisiche, il principio di legalità, secondo il quale l'ente non risponde indiscriminatamente per qualsiasi reato possa essere commesso nel suo interesse o vantaggio, ma solamente per quei reati per i quali è espressamente prevista la responsabilità degli enti.

Si tratta dei c.d. reati presupposto.

I reati contemplati dal Decreto sono raggruppabili nelle seguenti categorie:

I) Delitti commessi nei rapporti con la pubblica amministrazione (artt. 24 e 25):

- Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee (art. 640, co. II, n. 1, c.p.);
- Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640 *ter* c.p.);
- Malversazione di erogazioni pubbliche (art. 316 *bis* c.p.);
- Indebita percezione di erogazioni pubbliche (art. 316 *ter* c.p.);
- Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art. 640 *bis* c.p.);
- Frode nelle pubbliche forniture (art. 356 c.p.);
- Frode ai danni del Fondo europeo agricolo (art. 2 L. 898/1986);
- Concussione (art. 317 c.p.);
- Corruzione per l'esercizio della funzione (art. 318 c.p.);
- Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (art. 319 c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 319 *bis* c.p.);
- Corruzione in atti giudiziari (art. 319 *ter* c.p.);
- Induzione indebita a dare o promettere utilità (art. 319 *quater* c.p.);
- Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio (art. 320 c.p.);
- Pene per il corruttore (art. 321 c.p.);
- Istigazione alla corruzione (art. 322 c.p.);
- Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-*bis* c.p.)
- Traffico di influenze illecite (art. 346 *bis* c.p.);
- Peculato (limitatamente al primo comma) (art. 314 c.p.);
- Peculato mediante profitto dell'errore altrui (art. 316 c.p.);
- Abuso d'ufficio (art. 323 c.p.).

II) Delitti informatici e trattamento illecito di dati (art. 24 *bis*):

- [Falsità riguardanti] Documenti informatici (art. 491 *bis* c.p.);
- Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615 *ter* c.p.);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici (art. 615 *quater* c.p.)
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (art. 615 *quinquies*);

- Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quater*);
- Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature e di altri mezzi atti a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 *quinquies*);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art. 635 *bis* c.p.);
- Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (art. 635 *ter* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 *quater* c.p.);
- Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (art. 635 *quinquies* c.p.);
- Frode informatica del certificatore di firma elettronica (art. 640 *quinquies* c.p.);
- Violazione delle norme in materia di Perimetro di sicurezza nazionale cibernetica (art. 1, comma 11, D.L. 21 settembre 2019, n. 105).

III) Delitti di criminalità organizzata (art. 24 *ter*)

- Associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- Associazioni di tipo mafioso anche straniere (art. 416 *bis*, c.p.);
- Scambio elettorale politico-mafioso (art. 416 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di estorsione (art. 630 c.p.);
- Associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 DPR 9 ottobre 1990, n. 309)
- Tutti i delitti se commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'art. 416 *bis* c.p. per agevolare l'attività delle associazioni previste dallo stesso articolo (L. 203/91);
- Illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo escluse quelle previste dall'articolo 2, comma terzo, della legge 18 aprile 1975, n. 110 (art. 407, co. 2, lett. a), numero 5), c.p.p.).

IV) Delitti di falsità in monete, in carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento (art. 25 *bis*):

- Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);
- Alterazione di monete (art. 454 c.p.);
- Spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (art. 455 c.p.);
- Spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

- Falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);
- Contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (art. 460 c.p.);
- Fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art. 461 c.p.);
- Uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464 c.p.);
- Contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli e disegni (art. 473 c.p.);
- Introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (art. 474 c.p.).

V) Delitti contro l'industria e il commercio (art. 25 bis. 1)

- Turbata libertà dell'industria o del commercio (art. 513 c.p.);
- Illecita concorrenza con minaccia o violenza (art. 513 bis c.p.);
- Frodi contro le industrie nazionali (art. 514 c.p.);
- Frode nell'esercizio del commercio (art. 515 c.p.);
- Vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (art. 516 c.p.);
- Vendita di prodotti industriali con segni mendaci (art. 517 c.p.);
- Fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (art. 517 ter c.p.);
- Contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine dei prodotti agroalimentari (art. 517 quater c.p.).

VI) Reati societari (art. 25 ter):

- False comunicazioni sociali (artt. 2621, 2621 bis e 2622 c.c.);
- Falso in prospetto (art. 173 bis d.lgs. 58/1998);
- Impedito controllo (art. 2625, comma 2, c.c.);
- Indebita restituzione di conferimenti (art. 2626 c.c.);
- Illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);
- Illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della società controllante (art. 2628 c.c.);
- Operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);
- Omessa comunicazione del conflitto di interessi (art. 2629 bis c.c.);
- Formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);
- Indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art. 2633 c.c.);
- Corruzione tra privati (art. 2635 c.c.);
- Istigazione alla corruzione tra privati (art. 2635 bis c.c.);
- Illecita influenza sull'assemblea (art. 2636 c.c.);
- Aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

- Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (art. 2638 c.c.).

VII) Reati con finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico previsti dal codice penale e dalle leggi speciali (art. 25 *quater*):

- Associazioni sovversive (art. 270 c.p.);
- Associazioni con finalità di terrorismo anche internazionale o di eversione dell'ordine democratico (art. 270 *bis* c.p.);
- Circostanze aggravanti e attenuanti (art. 270 *bis*.1 c.p.);
- Assistenza agli associati (art. 270 *ter* c.p.);
- Arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quater* c.p.);
- Organizzazione di trasferimento per finalità di terrorismo (art. 270 *quater*.1 c.p.);
- Addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (art. 270 *quinqües* c.p.);
- Finanziamento di condotte con finalità di terrorismo (L. n. 153/2016, art. 270 *quinqües*.1 c.p.);
- sottrazione di beni o denaro sottoposti a sequestro (art. 270 *quinqües*.2 c.p.);
- Condotte con finalità di terrorismo (art. 270 *sexies* c.p.);
- Attentato per finalità terroristiche o di eversione (art. 280 c.p.);
- Atto di terrorismo con ordigni micidiali o esplosivi (art. 280 *bis* c.p.);
- Atti di terrorismo nucleare (art. 280 *ter* c.p.);
- Sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289 *bis* c.p.);
- Sequestro a scopo di coazione (art. 289 *ter* c.p.);
- Istigazione a commettere alcuno dei delitti preveduti dai Capi primo e secondo (art. 302 c.p.);
- Cospirazione politica mediante accordo (art. 304 c.p.);
- Cospirazione politica mediante associazione (art. 305 c.p.);
- Banda armata: formazione e partecipazione (art. 306 c.p.);
- Assistenza ai partecipi di cospirazione o di banda armata (art. 307 c.p.);
- Impossessamento, dirottamento e distruzione di un aereo (L. n. 342/1976, art. 1);
- Danneggiamento delle installazioni a terra (L. n. 342/1976, art. 2);
- Sanzioni (L. n. 422/1989, art. 3);
- Pentimento operoso (D.Lgs. n. 625/1979, art. 5);
- Convenzione di New York del 9 dicembre 1999 (art. 2).

VIII) Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 25 *quater*. 1):

- Pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili (art. 583 *bis* c.p.).

IX) Delitti contro la personalità individuale (art. 25 *quinquies*):

- Riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (art. 600 c.p.);
- Prostituzione minorile (art. 600 *bis* c.p.);
- Pornografia minorile (art. 600 *ter* c.p.);
- Detenzione o accesso a materiale pornografico (art. 600 *quater* c.p.);
- Pornografia virtuale (art. 600 *quater*. 1 c.p.);
- Iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (art. 600 *quinquies* c.p.);
- Tratta di persone (art. 601 c.p.);
- Acquisto e alienazione di schiavi (art. 602 c.p.);
- Intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro (art. 603 *bis* c.p.);
- Adescamento di minorenni (art. 609 *undecies* c.p.).

X) Reati di abuso di mercato (art. 25 *sexies*):

- Manipolazione del mercato (art. 185 D.Lgs. n. 58/1998);
- Abuso o comunicazione illecita di informazioni privilegiate.
Raccomandazione o induzione di altri alla commissione di abuso di informazioni privilegiate (art. 184 D.Lgs. n. 58/1998).

XI) Altre fattispecie in materia di abusi di mercato (art. 187 *quinquies* TUF):

- Divieto di abuso di informazioni privilegiate e di comunicazione illecita di informazioni privilegiate (art. 14 Reg. UE n. 596/2014);
- Divieto di manipolazione del mercato (art. 15 Reg. UE n. 596/2014).

XII) Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela dell'igiene e della salute sul lavoro (art. 25 *septies*):

- Omicidio colposo (art. 589 c.p.);
- Lesioni personali colpose (art. 590 c.p.).

XIII) Ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, nonché autoriciclaggio (art. 25 *octies*):

- Ricettazione (art. 648 c.p.);
- Riciclaggio (art. 648 *bis* c.p.);
- Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (art. 648 *ter* c.p.);

- Autoriciclaggio (art. 648 *ter.1* c.p.).

XIV) Delitti in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies 1*):

- Indebito utilizzo e falsificazione di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *ter* c.p.);
- Detenzione e diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a commettere reati riguardanti strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 493 *quater* c.p.);
- Frode informatica aggravata dalla realizzazione di un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (art. 640 *ter* c.p.).

XV) Altre fattispecie in materia di strumenti di pagamento diversi dai contanti (art. 25 *octies 1*, comma 2):

- Salvo che il fatto integri altro illecito amministrativo sanzionato più gravemente, in relazione alla commissione di ogni altro delitto contro la fede pubblica, contro il patrimonio o che comunque offende il patrimonio previsto dal codice penale, quando ha ad oggetto strumenti di pagamento diversi dai contanti, si applicano all'ente le seguenti sanzioni pecuniarie:
 - a) se il delitto è punito con la pena della reclusione inferiore ai dieci anni, la sanzione pecuniaria sino a 500 quote;
 - b) se il delitto è punito con la pena non inferiore ai dieci anni di reclusione, la sanzione pecuniaria da 300 a 800 quote.

XVI) Delitti in materia di violazione del diritto d'autore (art. 25 *novies*):

- Messa a disposizione del pubblico, in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta, o di parte di essa (art. 171, L. n.633/1941 comma 1 lett. a) *bis*);
- Reati di cui al punto precedente commessi su opere altrui non destinate alla pubblicazione qualora ne risulti offeso l'onore o la reputazione (art. 171, L. n.633/1941 comma 3);
- Abusiva duplicazione, per trarne profitto, di programmi per elaboratore; importazione, distribuzione, vendita o detenzione a scopo commerciale o imprenditoriale o concessione in locazione di programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla SIAE; predisposizione di mezzi per rimuovere o eludere i dispositivi di protezione di programmi per elaboratori (art. 171 *bis* L. n.633/1941 comma 1);
- Riproduzione, trasferimento su altro supporto, distribuzione, comunicazione, presentazione o dimostrazione in pubblico, del contenuto di una banca dati;

- estrazione o reimpiego della banca dati; distribuzione, vendita o concessione in locazione di banche di dati (art. 171 *bis* L. n. 633/1941 comma 2);
- Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, della vendita o del noleggio di dischi, nastri o supporti analoghi o ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento; opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico musicali, multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati; riproduzione, duplicazione, trasmissione o diffusione abusiva, vendita o commercio, cessione a qualsiasi titolo o importazione abusiva di oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi; immissione in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, di un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa (art. 171 *ter* L. n.633/1941);
 - Mancata comunicazione alla SIAE dei dati di identificazione dei supporti non soggetti al contrassegno o falsa dichiarazione (art. 171 *septies* L. n. 633/1941);
 - Fraudolenta produzione, vendita, importazione, promozione, installazione, modifica, utilizzo per uso pubblico e privato di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni audiovisive ad accesso condizionato effettuate via etere, via satellite, via cavo, in forma sia analogica sia digitale (art. 171 *octies* L. n. 633/1941).

XVII) Delitti contro l'amministrazione della giustizia (art. 25 *decies*):

- Induzione a non rendere dichiarazione o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.).

XVIII) Reati ambientali (25 *undecies*):

- Inquinamento ambientale (art. 452 *bis* c.p.);
- Disastro ambientale (art. 452 *quater*);
- Delitti colposi contro l'ambiente (art. 452 *quinquies*);
- Traffico e abbandono di materiale ad alta radioattività (art. 452 *sexies* c.p.);
- Circostanze aggravanti (art. 452 *octies* c.p.);
- Uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727 *bis* c.p.);
- Distruzione o deterioramento di *habitat* in un sito protetto (art. 733 *bis* c.p.);
- Importazione, esportazione, detenzione, utilizzo per scopo di lucro, acquisto, vendita, esposizione o detenzione per la vendita o per fini commerciali di specie protette (L. n. 150/1992, art. 1, art. 2, art. 3 *bis* e art. 6);

- Scarichi di acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose; scarichi sul suolo, nel sottosuolo e nelle acque sotterranee; scarico nelle acque del mare da parte di navi od aeromobili (art. 137, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività di gestione dei rifiuti non autorizzata (art. 256, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Inquinamento del suolo, del sottosuolo, delle acque superficiali o delle acque sotterranee (art. 257, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari (art. 258, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Traffico illecito di rifiuti (art. 259, decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Attività organizzate per il traffico illecito di rifiuti (art.452 *quaterdecies* c.p.);
- False indicazioni sulla natura, sulla composizione e sulle caratteristiche chimico-fisiche dei rifiuti nella predisposizione di un certificato di analisi di rifiuti; inserimento nel SISTRI di un certificato di analisi dei rifiuti falso; omissione o fraudolenta alterazione della copia cartacea della scheda SISTRI - area movimentazione nel trasporto di rifiuti (d.lgs n.152/2006, art. 260 *bis*);
- Sanzioni (art. 279 decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152);
- Inquinamento doloso provocato da navi (d.lgs. n.202/2007, art. 8);
- Inquinamento colposo provocato da navi (d.lgs. n.202/2007, art. 9);
- Cessazione e riduzione dell'impiego delle sostanze lesive (l. n. 549/1993 art. 3).

XIX) Reati in materia di immigrazione (25 *duodecies*):

- Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare (art. 22, c. 12-bis decreto legislativo 25 luglio 1998 n. 286);
- Trasporto di stranieri nel territorio dello Stato e atti diretti a procurarne l'ingresso nel territorio dello Stato (art. 12 cc. 3, 3 *bis* e 3 *ter* d.lgs. n. 286/1998);
- Favoreggiamento della permanenza illegale di stranieri nel territorio dello Stato (art. 12 c. 5 d.lgs. n. 286/1998).

XX) Reati di razzismo e xenofobia (25 *terdecies*):

- Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale etnica e religiosa (art. 604 *bis* c.p.).

XXI) Frode in competizioni sportive, esercizio abusivo di gioco o di scommessa e giochi d'azzardo esercitati a mezzo di apparecchi vietati (art. 25 *quaterdecies*):

- Frodi in competizioni sportive (art. 1, L. n. 401/1989);
- Esercizio abusivo di attività di giuoco o di scommessa (art. 4, L. n. 401/1989).

XXII) Reati tributari (25 *quinqüesdecies*):

- Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 2 d.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici (art. 3 d.lgs. 74/2000);
- Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti (art. 8 d.lgs. 74/2000);
- Occultamento o distruzione di documenti contabili (art. 10 d.lgs. 74/2000);
- sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte (art. 11 d.lgs. 74/2000);
- Dichiarazione infedele (art. 4 d.lgs. n. 74/2000);
- Omessa dichiarazione (art. 5 d.lgs. n. 74/2000);
- Indebita compensazione (art. 10 *quater* d.lgs. n. 74/2000).

XXIII) Contrabbando (art. 25 *sexiesdecies*):

- Contrabbando nel movimento delle merci attraverso i confini di terra e gli spazi doganali (art. 282 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci nei laghi di confine (art. 283 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento marittimo delle merci (art. 284 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel movimento delle merci per via aerea (art. 285 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nelle zone extra-doganali (art. 286 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando per indebita uso di merci importate con agevolazioni doganali (art. 287 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nei depositi doganali (art. 288 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nel cabotaggio e nella circolazione (art. 289 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'esportazione di merci ammesse a restituzione di diritti (art. 290 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando nell'importazione od esportazione temporanea (art. 291 DPR n. 43/1973);
- Contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *bis* DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del delitto di contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *ter* DPR n. 43/1973);
- Associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* DPR n. 43/1973);
- Altri casi di contrabbando (art. 292 DPR n. 43/1973);
- Circostanze aggravanti del contrabbando (art. 295 DPR n. 43/1973).

XXIV) Delitti contro il patrimonio culturale (art. 25 *septiesdecies*):

- Furto di beni culturali (art. 518 *bis* c.p.);
- Appropriazione indebita di beni culturali (art. 518 *ter* c.p.);

- Ricettazione di beni culturali (art. 518 *quater* c.p.);
- Falsificazione in scrittura privata relativa a beni culturali (art. 518 *octies* c.p.);
- Violazioni in materia di alienazione di beni culturali (art. 518 *novies* c.p.);
- Importazione illecita di beni culturali (art. 518 *decies* c.p.);
- Uscita o esportazione illecite di beni culturali (art. 518 *undecies* c.p.);
- Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici (art. 518 *duodecies* c.p.);
- Contraffazione di opere d'arte (art. 518 *quaterdecies* c.p.).

XXV) Riciclaggio di beni culturali e devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 25 *duodevicies*):

- Riciclaggio di beni culturali (art. 518 *sexies* c.p.);
- Devastazione e saccheggio di beni culturali e paesaggistici (art. 518 *terdecies* c.p.).

XXVI) Reato transnazionale (art. 10 l. 146/2006):

L'art. 3 della L. 146/2006 definisce reato transnazionale il reato punito con la pena della reclusione non inferiore nel massimo a quattro anni, qualora sia coinvolto un gruppo criminale organizzato, e se:

- a) sia commesso in più di uno Stato;
- b) sia commesso in uno Stato, ma una parte sostanziale della sua preparazione, pianificazione, direzione o controllo avvenga in un altro Stato;
- c) sia commesso in uno Stato, ma in esso sia implicato un gruppo criminale organizzato impegnato in attività criminali in più di uno Stato;
- d) sia commesso in uno Stato ma abbia effetti sostanziali in un altro Stato.

L'art. 10 della medesima legge stabilisce, poi, che la responsabilità amministrativa degli enti, così come prevista dall'art. 3, è determinata anche dalla commissione dei seguenti reati, qualora assumano il carattere della transnazionalità:

- 1) associazione per delinquere (art. 416 c.p.);
- 2) associazione di tipo mafioso (art. 416 *bis* c.p.);
- 3) associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (art. 291 *quater* D.P.R. 43/1973);
- 4) associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (art. 74 D.P.R. 309/1990);
- 4) reati in materia di immigrazioni clandestine (d.lgs. 286/1998);
- 5) induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria (art. 377 *bis* c.p.);
- 6) favoreggiamento personale (art. 378 c.p.).

2.4 Le sanzioni

Secondo quanto disposto dall'art. 9 d.lgs. 231/01, all'ente sono applicabili le seguenti sanzioni:

- a) sanzione pecuniaria;
- b) sanzioni interdittive;
- c) confisca
- d) pubblicazione della sentenza.

a) La sanzione amministrativa pecuniaria.

L'art. 10 del Decreto prevede che per l'illecito amministrativo dipendente da reato si applichi sempre la sanzione pecuniaria, determinata in quote in un numero non inferiore a cento e non superiore a mille, il cui valore va da un minimo di € 258 ad un massimo di € 1.549.

Il successivo art. 11 lega la commisurazione delle quote alla gravità del fatto, al grado di responsabilità dell'ente, nonché all'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'art. 12 d.lgs. 231/01, tra i vari casi di riduzione della sanzione pecuniaria, indica l'adozione e l'attuazione di un Modello Organizzativo che sia, però, idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

b) Le sanzioni interdittive

Le sanzioni interdittive sono:

- l'interdizione dall'esercizio dell'attività;
- la sospensione o la revoca di autorizzazioni, licenze e concessioni, funzionali alla commissione dell'illecito;
- il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione;
- l'esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi o sussidi e l'eventuale revoca di quelli già concessi;
- il divieto di pubblicizzare beni o servizi.

A differenza di quanto previsto per la sanzione pecuniaria, le sanzioni interdittive si applicano solamente in relazione ad alcuni reati tassativamente individuati dal Decreto, e quando ricorrano, alternativamente, almeno una delle seguenti condizioni:

- a) quando l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato sia stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti ad essi sottoposti e la commissione del reato sia stata agevolata da gravi carenze organizzative;
- b) in caso di reiterazione degli illeciti.

Con riferimento alle sanzioni interdittive, occorre fare espressa menzione alle modifiche apportate dalla legge 9 gennaio 2019, n. 3, che introduce un regime di eccezionalità con riguardo ad alcuni delitti contro la Pubblica Amministrazione: così come attualmente previsto dall'art. 25, c. 5 del D.Lgs. 231/2001, in caso di condanna per uno dei delitti indicati ai commi 2 e 3 dello stesso art. 25, le sanzioni interdittive di cui all'art. 9 c. 2 sono applicate per una durata non inferiore a quattro e non superiore a sette anni, se il reato è stato commesso dai soggetti di cui all'art. 5 c. 1 lett. a) – ovverosia, da coloro i quali che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale, nonché da persone che esercitano di fatto le gestione e il controllo dell'ente – e per una durata non inferiore a due e non superiore a quattro anni, se il reato è stato commesso da soggetti di cui all'art. 5 c. 1 lett. b) – ovverosia, da coloro i quali sono sottoposti alla direzione o alla vigilanza dei soggetti di cui alla precedente lettera a).

Tuttavia, la novella del 2019 ha introdotto altresì il comma 5 bis, il quale dispone che le sanzioni interdittive vengono inflitte nella comune durata prevista dall'art. 13 c. 2 (termine non inferiore a tre mesi né superiore ai due anni) nel caso in cui, prima della sentenza di primo grado, l'ente si sia efficacemente adoperato:

- a) per evitare che l'attività delittuosa venga portata a conseguenze ulteriori;
- b) per assicurare la prova dei reati;
- c) per l'individuazione dei responsabili;
- d) per assicurare il sequestro delle somme o altre utilità trasferite;
- e) per eliminare le carenze organizzative che hanno reso possibile la verifica del reato mediante l'adozione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

L'art. 15 del decreto stabilisce che qualora sussistano i presupposti per l'applicazione di una sanzione interdittiva che determini l'interruzione dell'attività dell'ente, il giudice, in luogo dell'applicazione della sanzione, può disporre la prosecuzione dell'attività dell'ente da parte di un commissario giudiziale.

Ai sensi del disposto di cui all'art. 16, può essere disposta l'interdizione definitiva dall'esercizio dell'attività nell'ipotesi in cui l'ente abbia tratto dal reato un profitto di rilevante entità e sia stato già condannato almeno tre volte, negli ultimi sette anni, all'interdizione temporanea. Allo stesso modo, il giudice può applicare all'ente, in via definitiva, la sanzione del divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

L'art. 17 dispone, peraltro, che le sanzioni interdittive non si applicano quando, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, concorrono le seguenti condizioni:

- a) l'ente abbia risarcito integralmente il danno ed eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato o, comunque, si è efficacemente adoperato in tal senso;
- b) l'ente ha colmato le carenze organizzative che hanno determinato il reato, mediante l'adozione e l'attuazione di Modelli Organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- c) l'ente abbia messo a disposizione il profitto del reato ai fini della confisca.

c) La confisca.

Ai sensi dell'art. 19 d.lgs. 231/01, nei confronti dell'ente è sempre disposta, con sentenza di condanna, la confisca del prezzo o del profitto del reato. Peraltro, la confisca può avere ad oggetto somme di denaro, beni o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato.

È dunque prevista, anche in materia di responsabilità degli enti da reato, la c.d. "confisca per equivalente". Tale sanzione appare ancor più temibile dal momento che, in base a quanto disposto dall'art. 320 c.p.p., già durante la fase delle indagini preliminari si potrà procedere al sequestro preventivo delle somme che saranno poi oggetto di confisca, anche per equivalente.

d) Le misure cautelari.

Accanto alle sanzioni, quali conseguenze di una sentenza di condanna, il Decreto prevede poi la possibilità di applicare delle misure cautelari. In particolare, l'art. 45 stabilisce che *"quando sussistono gravi indizi per ritenere la sussistenza della responsabilità dell'ente per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi sono fondati e specifici elementi che fanno ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per cui si procede, il pubblico ministero può richiedere l'applicazione quale misura cautelare di una delle sanzioni interdittive previste dall'art. 9, comma 2..."*. Lo stesso dicasi, come precisato *sub* precedente lettera c), per il sequestro come misura cautelare finalizzata alla confisca.

3. ADOZIONE DEL MODELLO ORGANIZZATIVO

3.1 Il Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo (MOG).

Come detto in precedenza, il Decreto prevede dei presupposti oggettivi e soggettivi per l'ascrizione della responsabilità all'ente, secondo quanto indicato dagli artt. 5, 6 e 7. Il legislatore non ha, dunque, inteso introdurre nel nostro ordinamento una forma di responsabilità oggettiva, basata sulla mera commissione di un fatto di reato nell'interesse o a vantaggio dell'ente. Al contrario, la responsabilità dell'ente si fonda su di un giudizio

di rimprovero legato essenzialmente ad un *deficit* di organizzazione rispetto ad un modello di diligenza esigibile. In altri termini, si richiede che il reato commesso dalla persona fisica legata all'ente, in posizione apicale o subordinata, sia o l'espressione di una politica dell'ente o, comunque, derivi da una colpa nell'organizzazione dell'attività dell'ente medesimo. E' il concetto di colpa per organizzazione, in virtù del quale l'ente risponde per l'inadeguatezza del proprio assetto organizzativo nell'ostacolare la commissione di reati nel suo interesse e vantaggio.

L'ente assume, dunque, il ruolo di vero e proprio garante nel contenimento del rischio di commissione dei reati derivante dalla specifica attività svolta. In tale ottica, il MOG deve essere inteso come un vero e proprio sistema organizzativo finalizzato alla prevenzione della commissione di reati.

Gli artt. 6 e 7 del Decreto prevedono che l'ente possa andare esente da responsabilità solamente se abbia adottato ed efficacemente attuato in Modello Organizzativo. E' lo stesso Decreto a prevedere, all'art. 6, comma II, che il MOG debba rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi i reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente nell'ambito delle attività riconosciute come sensibili ed in relazione ai reati da prevenire;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello

Biennale - nell'esigenza di assicurare le condizioni di correttezza e di trasparenza nello svolgimento delle proprie attività - ha ritenuto necessario procedere all'adozione e all'attuazione di un Modello Organizzativo, così come previsto dal Decreto, nella ferma convinzione che tale Modello possa costituire uno strumento fondamentale a garantire la correttezza del proprio assetto organizzativo, amministrativo e contabile, nonché un'efficiente strumento di gestione della propria attività.

Il Modello, predisposto tenendo presenti, oltre alle prescrizioni del Decreto, le Linee guida elaborate da Confindustria, nell'ultima versione aggiornata al marzo 2014, lo studio pubblicato da Assonime nel maggio 2008 sull'attuazione del Decreto, nonché i principi indicati dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato, è stato adottato dal Consiglio di Amministrazione di Biennale con delibera del 16 dicembre 2019.

3.2 La funzione svolta dal Modello

La funzione del Modello è, dunque, in primo luogo, quella di garantire un corretto e razionale funzionamento dell'Ente. Non esiste organizzazione complessa di persone che possa funzionare senza un sistema di regole che ne disciplini la convivenza e l'attività. In secondo luogo, e per quanto interessa ai fini del presente lavoro, il Modello svolge anche la funzione di agevolare la costruzione di un sistema strutturato ed organico di procedure ed attività di controllo volto a prevenire la commissione di reati.

Un Modello ideale deve, dunque, riuscire a coniugare le due anime: organizzativa e di controllo.

Gli effetti giuridici conseguenti all'adozione, da parte dell'ente, di un Modello sono espressamente indicati nel Decreto. In particolare:

- a) in base a quanto disposto dall'art. 6, in occasione della commissione di un reato da parte di un soggetto che si trovi in una posizione apicale, l'adozione e l'efficace attuazione di un Modello che sia idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, terrà esente l'ente da responsabilità;
- b) in base a quanto disposto dall'art. 7, in occasione della commissione di un reato da parte di un soggetto che si trovi in una posizione subordinata, l'adozione, e l'efficace attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi, terrà esente l'ente da responsabilità;
- c) in base a quanto disposto dall'art. 11, nella commisurazione della sanzione pecuniaria, il giudice determina il numero delle quote tenendo conto, tra i vari elementi, anche dell'attività svolta dall'ente per prevenire la commissione di ulteriori illeciti, incidendo in tal senso, senza dubbio alcuno, anche l'adozione del Modello;
- d) in base a quanto disposto dall'art. 12, successivamente alla commissione di un reato, ma prima dell'apertura del dibattimento, l'adozione e l'attuazione di un Modello idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi comporta una riduzione della sanzione da un terzo alla metà;
- e) in base a quanto disposto dall'art. 17, le sanzioni interdittive non si applicano quando l'ente ha risarcito integralmente il danno e quando lo stesso ha provveduto ad eliminare le carenze organizzative che hanno permesso la commissione del reato mediante l'attuazione e l'adozione di un Modello organizzativo.

Il Modello organizzativo svolge, dunque, le diverse funzioni di:

- I) impedire la commissione di reati nell'interesse o a vantaggio dell'ente se non attraverso l'elusione fraudolenta delle procedure previste nel Modello medesimo;
- II) tenere esente l'ente da responsabilità da reato;
- III) attenuare le conseguenze sanzionatorie.

Il Modello Organizzativo idoneo.

Gli obiettivi prefissatisi con l'adozione del Modello possono essere raggiunti solamente identificando, con estrema precisione, quelle che vengono definite come "aree di rischio", vale a dire tutte quelle aree di attività nell'ambito delle quali è ipoteticamente possibile la commissione di un reato e, nell'ambito di queste, i c.d. "processi sensibili", vale a dire quei processi operativi nello svolgimento dei quali potrebbero essere commessi i medesimi reati.

Di conseguenza, il Modello dovrà conformarsi ai principi qui di seguito riportati:

- tutti coloro che operano in nome e per conto di Biennale nelle aree di rischio, in caso di violazione delle disposizioni riportate nel Modello, dovranno essere consapevoli di incorrere potenzialmente in un illecito sanzionabile in sede penale;
- oltre a ciò, chi opera in nome e per conto di Biennale deve essere reso consapevole del fatto che tali forme di comportamento illecito sono fermamente condannate in quanto, al di là della loro valenza penale, sono comunque contrarie ai principi etici cui Biennale si ispira nell'espletamento della propria missione;
- grazie ad una costante azione di monitoraggio sulle aree considerate a rischio, si dovrà intervenire tempestivamente per prevenire e contrastare la commissione di eventuali reati;
- occorre prevedere un sistema sanzionatorio che sia in grado di reprimere efficacemente tutte quelle condotte poste in essere in violazione di quanto prescritto dal Modello.

L'architettura di un simile Modello deve pertanto prevedere:

- le regole di comportamento cui Biennale intende uniformarsi;

- l'individuazione (c.d. mappatura) delle "aree di attività a rischio", intendendo con tale termine le attività nel cui ambito si ritiene sussistano maggiori possibilità di commissione dei reati;
- l'individuazione di un Organismo, c.d. **Organismo di Vigilanza (OdV)** cui attribuire specifici compiti di controllo e vigilanza sul funzionamento del Modello, sulle operazioni e sui comportamenti dei singoli;
- le risorse messe a disposizione, di numero e valore adeguato e proporzionato ai risultati attesi e ragionevolmente ottenibili, da affiancare all'OdV in ordine allo svolgimento delle attività a questo assegnate;
- la definizione di poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni;
- gli strumenti di sensibilizzazione e diffusione, a tutti i livelli di organizzazione, delle regole comportamentali e delle procedure istituite.

L'art. 6, comma II, del Decreto stabilisce che i Modelli debbano rispondere alle seguenti esigenze:

- a) individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- b) prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire;
- c) individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione dei reati;
- d) prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- e) introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello.

3.3 I principi individuati dalla giurisprudenza

Nella costruzione di un Modello che sia effettivamente idoneo al raggiungimento degli scopi prefissati dal Decreto, non si può prescindere dalle indicazioni provenienti dalla giurisprudenza in materia di responsabilità degli enti da reato.

In particolare, la giurisprudenza ha evidenziato i seguenti requisiti che devono caratterizzare un efficace Modello organizzativo:

- una “**mappatura**” specifica ed esaustiva dei rischi di commissione di uno dei reati previsti dal Decreto, con la connessa individuazione delle singole aree di rischio ed i processi sensibili interessati, in relazione alla natura ed alla dimensione dell’organizzazione, nonché al tipo di attività svolta;
- l’**effettività** del Modello, il quale si ritiene efficacemente attuato solamente laddove soddisfatti i requisiti di **concretezza, efficienza e dinamicità**;
- l’individuazione di **protocolli e procedure** di prevenzione in relazione alle aree sensibili e specificamente di quelle collegate alla gestione delle risorse economiche;
- obbligatorietà della **formazione differenziata** del personale, distinguendo tra la formazione indirizzata alla generalità dei dipendenti e quella maggiormente specializzata in riferimento a coloro che operano in specifiche aree di rischio;
- l’individuazione esatta dei soggetti dotati di **poteri deliberativi** nell’ambito dell’ente e l’individuazione dei parametri cui attenersi nelle diverse scelte da effettuare, nonché la **separazione dei compiti** tra coloro che operano nelle fasi determinanti di un processo considerato a rischio;
- la previsione espressa di **sanzioni disciplinari** a carico dei soggetti che rivestano una posizione apicale che, per negligenza o imperizia, non abbiano saputo individuare le violazioni del Modello ovvero, nei casi più gravi, abbiano commesso dei reati. Oltre a ciò, il Modello deve prevedere delle sanzioni specifiche in caso di violazione degli obblighi di informazione all’OdV;
- la previsione espressa di **sanzioni disciplinari** a carico dei soggetti che non adempiono alle prescrizioni contenute nel Modello;
- la previsione di **controlli di routine** e di controlli a sorpresa nelle aree sensibili al rischio di commissione dei reati;
- il Modello deve poi prevedere **sistematiche procedure di ricerca** ed identificazione dei rischi quando sussistano circostanze particolari come, ad esempio, l’emersione di precedenti violazioni o un elevato *turn-over* del personale;
- **autonomia e indipendenza** dell’OdV, mediante la previsione di particolari requisiti di professionalità dei suoi componenti i quali devono possedere capacità specifiche, introducendo, inoltre, delle cause di ineleggibilità e di decadenza dalla carica nell’ipotesi di condanna, anche non irrevocabile, a carico dei soggetti medesimi per taluno dei reati previsti dal Decreto;

- la previsione, nel Modello, dell'**obbligo di informazione** gravante sia sui soggetti apicali sia sui soggetti ad essi subordinati, i quali devono riferire all'OdV notizie rilevanti ed inerenti la vita dell'ente medesimo, le violazioni del Modello e la consumazione di reati. In particolare, il Modello dovrà prevedere concrete indicazioni sulle modalità attraverso le quali tutti coloro che vengano a conoscenza di determinati comportamenti possano riferire all'Organismo di Vigilanza.

3.4 Fasi della costruzione del Modello

Il presente Modello è stato realizzato tenendo in considerazione:

- l'attività di sensibilizzazione circa la necessità del rispetto delle regole comportamentali e delle procedure istituite;
- le attività ed i processi nel cui ambito si ritiene più alta la possibilità che siano commessi i reati di cui al Decreto;
- l'attribuzione all'OdV di specifici compiti di controllo sul funzionamento del Modello;
- la verifica e la documentazione delle operazioni a rischio;
- il rispetto del principio della separazione delle funzioni per permettere l'indipendenza dei controlli rispetto alle responsabilità di esecuzione delle attività;
- la definizione dei poteri autorizzativi coerenti con le responsabilità assegnate;
- l'introduzione di un sistema disciplinare che sanzioni in maniera adeguata il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il processo di definizione del Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo si è articolato principalmente in due fasi:

- a. identificazione delle aree di rischio e delle c.d. "attività sensibili", con conseguente determinazione del livello di rischio ed individuazione dei presidi esistenti per contenere il rischio nell'ambito del c.d. "rischio accettabile".

Tale fase presuppone un'analisi dell'attività dell'ente volta ad individuare le aree a rischio reato cui segue l'individuazione delle possibili modalità di commissione, la determinazione delle probabilità di verifica dell'evento lesivo e la valutazione dell'impatto del reato medesimo.

- b. progettazione del sistema di controllo.

Tale fase si concretizza nella preventiva valutazione del sistema di controllo interno cui segue la fase di adeguamento ed integrazione, attraverso l'adozione di appositi protocolli, atti a garantire un'efficace azione preventiva.

3.5. Struttura del Modello.

Il Modello di Biennale è strutturato ed articolato secondo lo schema illustrato qui di seguito.

Parte Generale

La Parte Generale del Modello contiene alcuni argomenti basilari per la comprensione della realtà di Biennale e della normativa di riferimento in materia di responsabilità degli enti da reato. In particolare, la Parte Generale contiene:

- una breve presentazione di Biennale;
- i contenuti e gli impatti del Decreto;
- i principi base e gli obiettivi del Modello;
- i compiti dell'Organismo di Vigilanza;
- le modalità di diffusione ed aggiornamento del Modello;
- il sistema disciplinare

Parte Speciale

La Parte Speciale del Modello si articola nel modo seguente:

- l'elencazione delle aree di attività - a loro volta suddivise per attinenza in macro-aree - e l'esame, per ciascuna di esse, di tutte le fattispecie di reato che, tenendo conto della specifica realtà di Biennale, potrebbero potenzialmente essere commesse sia da soggetti che si trovino in posizione apicale, sia da soggetti che si trovino in posizione subordinata, nell'interesse o a vantaggio dell'ente;

Allegato A

Gli allegati al Modello accolgono le procedure di dettaglio relative al funzionamento dell'operatività del Modello medesimo. Le procedure sono presentate con tabelle, grafici e matrici.

Il presente Modello prevede un Allegato circa la procedura sulla gestione del rischio e dei connessi documenti.

Allegato B

Nell'appendice del Modello viene riportata il Codice etico di BIENNALE.

3.6 Concetto di “rischio accettabile”

Concetto fondamentale per la costruzione di un qualsiasi Modello che possa risultare concretamente idoneo alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto è quello di “rischio accettabile”.

Assume, infatti, una notevole importanza la definizione di una soglia di rischio che permetta di porre un limite alla quantità ed alla qualità degli strumenti di prevenzione da adottare al fine di prevenire la commissione di reati. È evidente, infatti, che la gestione di determinate aree di rischio e lo svolgimento di attività intrinsecamente rischiose implichi di per sé l'impossibilità di annullare totalmente il rischio del verificarsi dell'evento dannoso.

Il rischio, dunque, deve ritenersi accettabile quando i controlli aggiuntivi “costano” all'ente più della risorsa da proteggere e più di quelle che saranno le conseguenze derivanti dalla verifica dell'evento che si intendeva prevenire. È evidente che tra le variabili da prendersi in considerazione dovranno rientrare la probabilità di verifica dell'evento lesivo (reato), i costi legati al riconoscimento di una responsabilità di Biennale ed i costi legati ai controlli.

In assenza di una preventiva determinazione del rischio accettabile non v'è dubbio che la qualità/quantità di controlli preventivi potenzialmente istituibili sia virtualmente infinita, con le conseguenze facilmente immaginabili in termini di operatività.

D'altra parte, che la gestione del rischio non debba essere tale da annullare la possibilità di verifica dell'evento lesivo, lo si evince dallo stesso Decreto: per far sì che Biennale sia esonerata da responsabilità sarà sufficiente, infatti, un Modello che costringa il soggetto agente ad aggirare fraudolentemente quanto ivi prescritto e non, invece, un Modello che impedisca *tout court* la commissione di qualsiasi reato.

Quindi, per le sue caratteristiche, un sistema di controllo preventivo efficace deve essere in grado di:

- escludere che un qualunque soggetto operante all'interno di Biennale possa giustificare la propria condotta adducendo l'ignoranza delle direttive impartite;
- evitare che, nella normalità dei casi, il reato possa essere causato dall'errore umano, dovuto anche a negligenza o imperizia, nella valutazione delle stesse direttive.

3.7. Aggiornamento del Modello.

Il Modello è un documento adottato dall'Organo amministrativo, di conseguenza sono demandate esclusivamente al Consiglio di Amministrazione di Biennale le successive modifiche ed integrazioni sostanziali da adottarsi mediante apposita delibera. Peraltro, compito dell'OdV, come specificato nell'apposita sezione e come previsto dal Decreto, sarà

di monitorare costantemente l'attualità del Modello e segnalare prontamente al CdA di Biennale la necessità di modifiche ed integrazioni.

Così, a titolo meramente esemplificativo, costituiscono modifiche:

- il cambiamento di compiti dell'OdV;
- l'adeguamento del Modello in seguito alla riorganizzazione della struttura dell'ente;
- la modifica del Modello a seguito di novità normative;
- la variazione di denominazione e di funzioni organizzative interne.

mentre rappresentano delle integrazioni:

- l'inserimento o la soppressione di parti del Modello;
- l'individuazione e la conseguente analisi di nuove aree di rischio;

4. L'ORGANISMO DI VIGILANZA

4.1 Identificazione dell'OdV

L'art. 6 del d.lgs. 231/01 stabilisce che, affinché l'ente possa andare esente da responsabilità, debba aver provveduto a nominare un organismo con il compito di vigilare sul funzionamento e l'osservanza del Modello, nonché sull'aggiornamento dello stesso. Lo stesso art. 6 precisa che l'OdV debba necessariamente essere dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo, e debba aver potuto effettivamente e concretamente esercitare il potere di vigilanza attribuitogli dal Modello sul funzionamento e l'osservanza dello stesso. Di conseguenza, per adempiere pienamente alla funzione cui è preposto, l'OdV, ed i suoi componenti, dovranno necessariamente possedere i seguenti requisiti:

- a) autonomia ed indipendenza;
- b) competenza e professionalità;
- c) effettività;
- d) continuità di azione.

a) Autonomia e indipendenza

I requisiti di autonomia ed indipendenza attengono sia alla composizione dell'OdV, sia alla sua collocazione nell'organigramma dell'ente e sia alla sua autonomia finanziaria. È evidente, infatti, che l'OdV non debba risultare in alcun modo direttamente o

indirettamente coinvolto nei processi operativi e nelle attività gestionali che costituiscono l'oggetto della sua attività di controllo.

Oltre a ciò, è fondamentale che l'ODV possieda una collocazione gerarchica che sia la più elevata possibile, rispondendo del proprio operato esclusivamente al CdA.

b) Competenza e professionalità

I componenti dell'OdV devono possedere specifiche competenze tecnico-professionali non solo in materia di *compliance* e di responsabilità da reato delle persone giuridiche, ma anche nelle specifiche attività poste in essere dell'Ente.

c) Effettività

Oltre ai requisiti che precedono, è necessario che l'OdV eserciti effettivamente i poteri nominalmente conferitigli dal CdA al momento dell'adozione del Modello. A tal fine l'OdV dovrà dotarsi di un proprio regolamento interno che ne garantisca il funzionamento e l'efficienza. Tutte le attività svolte dall'OdV dovranno poi risultare tracciate su di un apposito registro.

d) Continuità di azione

L'ODV deve:

- lavorare costantemente sulla vigilanza del Modello esercitando i necessari poteri d'indagine;
- essere strutturato all'interno di Biennale, in modo da garantire la continuità dell'attività di vigilanza;
- curare l'attuazione del Modello ed assicurarne il costante aggiornamento;
- non svolgere mansioni operative che possano condizionare la visione d'insieme delle attività a questi affidate.

Così come indicato in precedenza, all'OdV saranno attribuiti tutti i poteri necessari all'espletamento delle proprie funzioni, compresa la libertà di iniziativa all'interno dell'ente, nonché una specifica attribuzione di spesa entro un *budget* predeterminato.

I criteri di funzionamento dell'OdV e le specifiche attribuzioni di competenze e responsabilità, oltre al suddetto potere di spesa, saranno oggetto di specifica delibera da parte del CdA.

4.2. Nomina e modifiche

L'OdV è nominato con delibera del CdA. Ogni modifica della struttura e della composizione dell'OdV richiederà una nuova approvazione del Modello.

4.3. Funzioni e poteri dell'OdV

All'OdV di Biennale sono, dunque, affidate le seguenti mansioni:

- vigilare sull'osservanza delle prescrizioni del Modello da parte di amministratori, rappresentanti, dipendenti e in generale di tutti coloro che opereranno in nome e per conto della Fondazione;
- verificare l'adeguatezza e l'aggiornamento del Modello;

Tali mansioni si traducono in una serie di compiti specifici di seguito brevemente elencati:

- fissare i criteri dell'informativa in proprio favore ai fini dell'individuazione e del costante monitoraggio delle c.d. "aree di rischio" e dei "processi sensibili", con la formalizzazione di un'apposita procedura;
- verificare la predisposizione, la regolare tenuta e l'efficacia della documentazione richiesta;
- condurre ricognizioni sulle attività della Fondazione;
- effettuare verifiche periodiche relativamente ad operazioni o atti specifici conclusi nell'ambito delle "aree di attività a rischio";
- promuovere la diffusione e la comprensione del Modello, mediante attività di formazione, istruzioni, chiarimenti ed aggiornamenti;
- raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti in ordine al rispetto del Modello;
- definire con i Responsabili delle diverse funzioni gli strumenti per l'attuazione del Modello e verificarne periodicamente l'adeguatezza;
- condurre le indagini interne in ordine alle violazioni del Modello;
- inoltrare richiesta di irrogazione di sanzioni o promuovere attività formativa in caso si riscontrino delle violazioni.

È inoltre compito dell'OdV:

- a. verificare periodicamente - con il supporto delle altre funzioni competenti - il sistema di deleghe in vigore, raccomandando opportune modifiche nel caso in cui il potere di gestione e/o la qualifica non corrisponda ai poteri di rappresentanza conferiti;
- b. svolgere attività di verifica periodica del Modello, mirata alla valutazione del funzionamento ed all'aggiornamento dello stesso;

- c. curare la creazione di un *database* (cartaceo o informatico) afferente i controlli operati, l'aggiornamento dei profili riferiti ai *partner*, l'attività formativa ed informativa, la documentazione rilevante ai sensi del Decreto.

All'OdV sono dunque attribuiti i seguenti poteri e doveri:

- 1) conoscere il Modello e valutarne l'idoneità alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto.
I componenti dell'OdV dovranno effettuare un'analisi del Modello esprimendo un giudizio sull'idoneità dello stesso a prevenire i reati indicati nel Decreto;
- 2) diffondere il Modello
L'OdV promuove e monitora tutte le iniziative necessarie per la diffusione e la conoscenza del Modello;
- 3) monitorare le aree a rischio
L'OdV dovrà, periodicamente, effettuare delle verifiche mirate su determinate operazioni o atti specifici posti in essere nell'ambito delle aree a rischio di commissione di reati;
- 4) prevedere un sistema di reporting riservato
Compito dell'OdV è quello di raccogliere, elaborare e conservare tutte le informazioni rilevanti al fine di accertare l'effettività e l'adeguatezza del Modello;
- 5) verifica ed aggiornamento del Modello
L'OdV dovrà costantemente verificare l'attualità del Modello e verificare che ne sia curato l'aggiornamento.

5. FLUSSI INFORMATIVI NEI CONFRONTI DELL'OdV

5.1 Sistema delle deleghe

All'OdV dovrà essere trasmessa tutta la documentazione afferente il sistema di procure e deleghe in vigore presso Biennale, nonché tutti gli aggiornamenti della medesima documentazione.

5.2 Segnalazioni da parte del personale di Biennale o di terzi

Allo stesso tempo, dovrà essere portata a conoscenza dell'OdV qualunque informazione, di qualsiasi tipo, che sia giudicata attinente all'attuazione del Modello nelle aree di attività a rischio così come individuate nel Modello.

L'obbligo riguarda principalmente le risultanze delle attività poste in essere dalle Divisioni, nonché le atipicità e le anomalie riscontrate.

A tale riguardo valgono le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte le segnalazioni relative a possibili ipotesi di commissione di reati previsti dal Decreto o, comunque, di condotte non in linea con i protocolli, le procedure e le regole adottate da Biennale;
- l'OdV valuterà le segnalazioni ricevute e adotterà i provvedimenti conseguenti, dopo aver ascoltato, se ritenuto opportuno, l'autore della segnalazione ed il responsabile della presunta violazione;
- le segnalazioni potranno essere effettuate in forma scritta ed avere ad oggetto ogni violazione o sospetto di violazione del Modello e delle procedure adottate. L'OdV agirà in modo da garantire i soggetti segnalanti da qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando, altresì, l'assoluta riservatezza dell'identità del segnalante.

Oltre a ciò, devono essere necessariamente trasmesse all'OdV tutte le informazioni che presentino elementi rilevanti per all'attività di vigilanza, come ad esempio:

- i provvedimenti o le notizie provenienti da organi di polizia o da qualsiasi altra autorità dai quali si evinca lo svolgimento di indagini per i reati di cui al Decreto;
- tutte le richieste di assistenza legale inoltrate alla Divisione Affari Legali e istituzionali di Biennale;
- i rapporti elaborati dai responsabili delle Divisioni della Fondazione nell'ambito della loro attività di controllo e dai quali possano emergere fatti aventi profili di criticità rispetto all'osservanza di quanto disposto dal Decreto;
- l'eventuale richiesta per la concessione di fondi pubblici in gestione o per l'ottenimento di forme di finanziamento dei fondi già in gestione;
- le notizie relative all'attuazione, a tutti i livelli organizzativi, del Modello con evidenza dei procedimenti disciplinari intrapresi e delle eventuali sanzioni irrogate, ovvero dei provvedimenti di archiviazione di tali procedimenti.

Relativamente agli obblighi di informativa valgono al riguardo le seguenti prescrizioni:

- devono essere raccolte tutte le segnalazioni relative alla commissione di reati previsti dal Decreto ed a comportamenti non in linea con le regole di condotta adottate;

- l'afflusso di segnalazioni deve essere canalizzato verso l'OdV di Biennale;
- l'OdV, valutate le segnalazioni ricevute, sentite le parti coinvolte (autore della segnalazione e presunto responsabile della violazione), determinerà i provvedimenti del caso;
- le segnalazioni dovranno essere formalizzate per iscritto;
- le stesse dovranno riguardare ogni violazione o sospetto di violazione del Modello. Spetta all'OdV il compito di garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante e la tutela dei diritti della Fondazione o delle persone accusate erroneamente e/o in mala fede.

Per le modalità di segnalazione di fatti rilevanti ai sensi del d.lgs. 231/2001 si rimanda alla procedura "Comunicazioni all'OdV".

6. IL WHISTLEBLOWING

A far data dal 29 dicembre 2017, è entrata in vigore la legge 30 novembre 2017 n. 179, recante disposizioni per la tutela degli autori di segnalazioni di reati o irregolarità di cui siano venuti a conoscenza nell'ambito di un rapporto di lavoro pubblico o privato. La nuova legge, oltre ad innovare la normativa già vigente per gli impiegati pubblici (includendo gli enti pubblici economici e gli enti di diritto privato sotto controllo pubblico), estende per la prima volta la tutela del soggetto segnalante al settore privato intervenendo direttamente sul decreto legislativo 231/01 attraverso l'introduzione di tre nuovi commi all'art. 6 (comma 2-bis, comma 2-ter e comma 2-quater) che impongono una serie di obblighi a carico degli enti che si siano dotati di un Modello di Organizzazione, Gestione e Controllo.

Si tratta dell'istituto, di derivazione anglosassone, che va sotto il nome di "*whistleblowing*", evocando il ruolo dell'arbitro che soffia nel fischietto per far rispettare le regole del gioco.

Il nuovo **comma 2-bis dell'art. 6 d. lgs. 231/01** stabilisce che il Modello di organizzazione, gestione e controllo deve prevedere:

- uno o più canali - idonei a garantire la riservatezza dell'identità del segnalante - che consentano ai soggetti in posizione apicale (persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell'ente) o persone sottoposte alla direzione o vigilanza di questi ultimi - di presentare segnalazioni circostanziate e fondate su elementi di fatti precisi e concordanti con riguardo a condotte illecite rilevanti ai sensi del D.lgs. 231/2001 oppure segnalazioni su violazioni a quanto disposto nel Modello, di cui siano venuti a conoscenza in ragione delle funzioni svolte;

- almeno un canale alternativo di segnalazione idoneo a garantire, con modalità informatiche, la riservatezza dell'identità del segnalante.

È altresì previsto nello stesso comma:

- il divieto di atti di ritorsione o discriminatori, diretti o indiretti, nei confronti dei segnalanti per motivi collegati, direttamente o indirettamente, alla segnalazione;
- che nel sistema disciplinare adottato ai sensi del comma 2, lettera e) dello stesso art. 6 del D.Lgs. 231/2001, siano previste sanzioni nei confronti di chi viola le misure di tutela del segnalante, nonché di chi effettua con dolo o colpa grave segnalazioni che si rivelano infondate (cfr. *supra* par. 4.7).

Il *comma 2-ter* dell'art. 6 prevede che il segnalante sia tutelato per la segnalazione inoltrata, anche dal punto di vista giuslavoristico: l'adozione di misure discriminatorie nei suoi confronti può essere denunciata all'Ispettorato Nazionale del Lavoro oltre che dal segnalante anche, al suo posto, dall'organizzazione sindacale da questi indicata, affinché lo stesso Ispettorato adotti i provvedimenti di propria competenza.

Il *comma 2-quater*, infine, dispone la nullità del licenziamento ritorsivo o discriminatorio del soggetto segnalante, nonché la nullità di ogni mutamento di mansioni ai sensi dell'articolo 2103 c.c., nonché di qualsiasi altra misura ritorsiva o discriminatoria adottata nei confronti del segnalante: in caso di controversia vertente su tali questioni, l'onere di dimostrare che la misura adottata nei confronti del lavoratore è fondata su ragioni estranee alla segnalazione ricade sul datore di lavoro. L'ente dovrà quindi agire in modo da garantire i segnalanti contro qualsiasi forma di ritorsione, discriminazione o penalizzazione, assicurando altresì la riservatezza dell'identità del segnalante, fatti salvi gli obblighi di legge e la tutela dei diritti dell'ente medesimo o delle persone coinvolte, nonché la reputazione del/dei segnalato/i.

In ottemperanza a quanto stabilito dalla normativa in materia di *whistleblowing* occorrerà, dunque, istituire degli appositi canali per l'inoltro e la ricezione di segnalazioni in forma riservata quali:

- indirizzo *e-mail* dedicato;
- comunicazione verbale o scritta all'Organismo di Vigilanza.

Biennale vieta atti discriminatori o ritorsioni nei confronti dei segnalanti ed anzi incoraggia tale pratica che favorisce l'emersione di comportamenti dannosi per la sua integrità. A tal fine, sia il presente Modello, sia il Codice Etico, prevedono tale divieto in modo chiaro ed inequivocabile. Nessuno può essere, quindi, demansionato, licenziato, sospeso, minacciato, molestato, soggetto ad intimidazioni a seguito di una segnalazione effettuata in buona fede.

Biennale ha integrato il proprio sistema sanzionatorio con pene a carico di chi contravviene alle disposizioni di cui alla legge n. 179/2017 in materia di *whistleblowing*, violando le misure di protezione del segnalante, ovvero al contrario effettuando, con dolo

o colpa grave, segnalazioni che si rivelino infondate. Chiunque ponga in essere ritorsioni contro chi abbia segnalato in buona fede o effettui una segnalazione intenzionalmente falsa e infondata, sarà sottoposto a procedimenti disciplinari che potrebbero anche comportare il licenziamento, coerentemente con quanto stabilito nel Codice Etico e nel presente Modello.

Si rimanda alla *Procedura Whistleblowing* per tutti i riferimenti specifici ai canali di segnalazione.

7. IL PIANO TRIENNALE PER LA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

Come disposto dalla l. 190 del 6 novembre 2012, la c.d. “legge Severino”, recante “*Diposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione*”, anche le persone giuridiche di diritto privato a cui la legge riconosce preminente interesse nazionale devono dotarsi di un Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e nominare il Responsabile della prevenzione della corruzione.

In attuazione di tale previsione normativa, Biennale provvede annualmente alla redazione del Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione, contenente la mappatura delle attività di Biennale maggiormente esposte al rischio corruzione, oltre alla previsione degli strumenti che si intendono adottare per la gestione di tale rischio.

Il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione è parte integrante del sistema di controllo di cui Biennale si è dotata nel tempo per improntare il proprio operato, in ogni attività, nel pieno rispetto della legalità e della trasparenza.

Inoltre, con delibera del Consiglio di Amministrazione del 18 luglio 2015, Biennale ha individuato il Direttore Generale quale Responsabile della prevenzione della corruzione.

Anche il Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione prevede degli obblighi di informazione in capo ai Responsabili dei procedimenti e delle funzioni, i quali dovranno informare tempestivamente il Responsabile della prevenzione della corruzione circa qualsiasi anomalia accertata che comporti la mancata attuazione del Piano stesso.

8. DIFFUSIONE DEL MODELLO E FORMAZIONE DEL PERSONALE

La formazione e l’informazione di tutto il personale di Biennale – sia esso in posizione apicale che su ordinata - in merito alla previsione normativa ed all’attuazione del Modello, è operata dall’Ufficio Risorse Umane, di concerto con l’OdV di Biennale.

La formazione verrà articolata come segue:

- personale dirigente: seminario iniziale dedicato al personale dirigente, esteso di volta in volta ai neo assunti; seminari di aggiornamento periodici; informativa nella lettera di assunzione; e-mail di aggiornamento.
- altro personale: seminario iniziale, esteso di volta in volta ai neo assunti; seminari di aggiornamento periodici; nota informativa interna; informativa nella lettera di assunzione; e-mail di aggiornamento.
- per i collaboratori esterni, potranno essere istituiti, su proposta dell'OdV degli appositi sistemi di valutazione per la loro selezione. A tali soggetti dovranno essere fornite delle apposite informative sulle politiche e sulle procedure adottate dalla Fondazione.

E' compito dell'Ufficio Risorse Umane:

- provvedere alla definizione di un programma di aggiornamento che, previa approvazione dell'OdV, preveda, in conformità a quanto indicato nel Modello Organizzativo, un percorso distinto per il personale dirigente e per quello subordinato;
- predisporre un calendario da comunicare, unitamente al contenuto sintetico del programma, all'OdV di Biennale.

Sarà di converso cura dell'OdV informare il Direttore dell'Ufficio Risorse Umane in merito a:

- modificazioni della normativa di riferimento in modo da prevedere momenti formativi integrativi;
- necessità di azioni formative integrative conseguenti la rilevazione di errori e/o devianze dalla corretta esecuzione di procedure operative applicate alle c.d. "attività sensibili".

9. INFORMATIVA A DIPENDENTI E CLAUSOLE STANDARD PER I PARTNER

9.1 I dipendenti

Ai dipendenti, in forza ed all'atto di ogni nuova assunzione, sarà richiesto di sottoscrivere una dichiarazione di presa visione e conoscenza del Modello.

Agli stessi, modulata in funzione della posizione funzionale ricoperta, sarà consegnata documentazione afferente il dettato normativo, i protocolli e le procedure, il Codice Etico di Biennale ed il Modello adottato.

9.2 I fornitori e i consulenti

Qualunque contratto di fornitura, consulenza e similari, dovrà contenere nel corpo del proprio testo una dichiarazione di conoscenza, da parte di fornitori e consulenti, delle norme contenute nel Decreto e dei principi espressi nel Codice etico.

10. VERIFICHE PERIODICHE

Come già detto in precedenza, compito dell'OdV sarà quello di verificare il rispetto di quanto contenuto nel MOG da parte sia del personale di Biennale che da parte di fornitori e consulenti. Nell'ipotesi in cui l'OdV dovesse riscontrare delle violazioni di quanto disposto dal Modello si dovrà obbligatoriamente attivare, assieme alla Funzione Risorse Umane, il sistema disciplinare, così come previsto dallo stesso Modello Organizzativo.

Il presente Modello sarà soggetto a due tipi di verifiche:

- verifica degli atti: annualmente si procederà ad una verifica dei principali atti posti in essere nelle "aree di attività a rischio", così come individuate nella Parte Speciale del presente Modello.
- verifica delle procedure: periodicamente sarà verificato l'effettivo funzionamento del presente Modello con le modalità stabilite dall'OdV.

Verranno inoltre rivisitate le segnalazioni ricevute in corso d'anno, le azioni intraprese dall'OdV, gli eventi, atti e contratti riferibili ad attività a rischio.

A conclusione di tale verifica verrà redatto un rapporto da sottoporre al Consiglio di Amministrazione ed al Collegio dei Revisori (in concomitanza con il resoconto annuale) che evidenzierà possibili manchevolezze e suggerisca eventuali azioni correttive.

11. SISTEMA DISCIPLINARE

11.1. I provvedimenti disciplinari.

Il provvedimento disciplinare interno, intrapreso a seguito di violazioni di quanto disposto dal MOG, prescinde dall'esito di un'eventuale azione penale, non dovendovi essere una necessaria coincidenza tra i comportamenti di inosservanza delle prescrizioni contenute nel Modello ed i comportamenti che integrano ipotesi di reato ai sensi del Decreto. La predisposizione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione delle prescrizioni contenute nel Modello è condizione essenziale per assicurare l'effettività del Modello stesso.

Al riguardo, infatti, l'art. 6 del Decreto prevede espressamente che i Modelli devono "introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello".

11.2. I lavoratori dipendenti.

I comportamenti contrari alle regole comportamentali contenute nel presente Modello risultano qualificabili quali illeciti disciplinari.

Ai dipendenti di Biennale risultano pertanto applicabili le sanzioni definite a norma del Contratto Collettivo Nazionale.

L'inosservanza dei doveri da parte del personale dipendente comporta i seguenti provvedimenti, che saranno adottati dalla Fondazione in relazione all'entità delle mancanze ed alle circostanze che le accompagnano:

- richiamo verbale o scritto;
- multa;
- sospensione dal servizio e dalla retribuzione;
- trasferimento per punizione o licenziamento con indennità sostitutiva del preavviso e con trattamento di fine rapporto;
- licenziamento senza preavviso e con trattamento di fine rapporto

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni sopra richiamate saranno determinate in relazione a:

- l'intenzionalità del comportamento o il grado di negligenza, imprudenza o imperizia;
- il comportamento complessivo del lavoratore e la sussistenza di precedenti;
- la posizione funzionale e le mansioni del lavoratore;
- le altre particolari circostanze che accompagnano la violazione disciplinare.

Il sistema disciplinare viene costantemente monitorato dall'OdV di Biennale e dal Dirigente della Divisione Affari Legali e Istituzionali, Risorse Umane e Vicariato e ogni modifica comunicata ai lavoratori ed alle eventuali RSU.

11.3 Misure nei confronti dei dirigenti

In caso di violazione o di adozione di comportamenti non conformi alle prescrizioni del Modello, risultano applicabili ai dirigenti le misure disciplinari conformi a quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dei Dirigenti dell'Industria e del Commercio, qualora applicabile.

11.4 I collaboratori esterni

È necessario provvedere ad inserire delle apposite clausole contrattuali nelle lettere di incarico o nei contratti di collaborazione con soggetti esterni a Biennale (*partner, parasubordinati, free lance, etc.*), in cui sia prevista la risoluzione espressa del rapporto, fatta salva l'eventuale richiesta di risarcimento, nell'ipotesi in cui vengano posti in essere da tali soggetti dei comportamenti contrari a quanto previsto nel MOG e nel Codice Etico di Biennale.

La clausola risolutiva dovrà essere sottoposta a doppia firma ai sensi artt. 1341 ss. c.c.

11.5 Gli Amministratori

La posizione degli Amministratori è di massima delicatezza: nell'ipotesi in cui si verificassero condotte in violazione delle prescrizioni del Modello da parte di uno degli Amministratori, l'OdV provvederà ad informarne l'intero Consiglio di Amministrazione ed il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sarà, quindi, il Consiglio di Amministrazione a valutare la situazione e ad adottare i provvedimenti ritenuti opportuni, nel rispetto della normativa vigente.

12. IL SISTEMA DI GESTIONE DEL RISCHIO

12.1 Protocolli e procedure

Ai fini della concreta attuazione del Modello che, come già evidenziato più volte, per tenere esente l'ente da responsabilità dovrà risultare idoneo alla prevenzione dei reati indicati nel Decreto, Biennale è tenuta a dotarsi di una serie di protocolli e/o procedure diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni nelle aree a rischio di commissione dei reati e nei c.d. "processi sensibili". Protocolli e procedure che verranno predisposte anche in considerazione di quanto stabilito nel Piano Triennale di Prevenzione della Corruzione e dalle Tabelle ad esso allegate.

Il Modello e le relative procedure, pur non potendo neutralizzare totalmente il rischio da reato, devono costringere il soggetto che voglia attuare il proprio proposito criminoso ad aggirarne fraudolentemente le prescrizioni.

Tali protocolli, strumentali ad un efficace controllo preventivo, sono identificabili in:

- un Codice Etico che detti i principi etici relativi ai comportamenti che possono integrare le fattispecie di reato di cui al Decreto;
- un sistema organizzativo sufficientemente formalizzato e chiaro, che attribuisca le responsabilità, le linee di dipendenza gerarchica, e che descriva i compiti con specifica previsione di principi di controllo quali, ad esempio, la contrapposizione di funzioni;

- poteri autorizzativi e di firma assegnati in coerenza con le responsabilità organizzative e gestionali definite con previsione, ove richiesto, di una soglia di approvazione delle spese;
- procedure, formalizzate che consentano il regolare svolgimento delle attività con la previsione di opportuni strumenti di controllo e gestione tali da garantire tempestività nella segnalazione e rimozione di situazioni critiche;
- un sistema di controllo e di gestione in grado di fornire tempestiva segnalazione dell'esistenza e dell'insorgere di situazioni di criticità;
- formazione ed informazione del personale, atta a consentire la diffusione del Codice Etico, dei poteri autorizzativi, delle procedure, delle aree di rischio, etc.

12.2 Il sistema di controllo

Il sistema di controllo si dovrà ispirare ai seguenti principi:

- verificabilità, documentabilità, coerenza e congruenza di ogni operazione. Ogni "operazione sensibile" in termini di rischio deve essere corredata da un adeguato supporto documentale su cui, in ogni momento, si possa procedere all'effettuazione di controlli che possano portare alla determinazione delle caratteristiche dell'operazione ed all'individuazione dei soggetti che l'hanno autorizzata ed effettuata;
- separazione delle funzioni (nessuno può gestire in autonomia un intero processo);
- previsione di un adeguato sistema sanzionatorio per la violazione del Codice Etico, dei principi e delle procedure previste dal Modello;
- obblighi di informazione dell'organismo di controllo.

12.3 Documentazione necessaria

Per analizzare i rischi attinenti ai processi sensibili sopra individuati è necessario predisporre una documentazione in grado di riportare i dettagli afferenti le attività e i processi in oggetto.

Tale documentazione, una volta approvata e divulgata da parte dell'OdV, potrà essere oggetto di revisione annuale, in sede di riesame del presente Modello.

La documentazione in oggetto è allegata al presente Modello secondo quanto segue:

- Allegato A contenente la I° Procedura ex D.Lgs n.231/01 "La gestione del rischio" e i seguenti documenti associati:
- Documento n.1: Processi sensibili
- Documento n.2: Gestione azioni correttive
- Documento n.3: Adeguamento controllo interno
- Documento n.4: Sistema sanzionatorio
- Allegato B: Appendice contenente il Codice Etico di Biennale

PARTE SPECIALE

13. PREMESSA

Una volta illustrati i principi che disciplinano la responsabilità degli enti, nonché i criteri che devono guidare la realizzazione di un Modello che sia effettivamente idoneo a prevenire la commissione di reati o, comunque, a tenere esente l'ente da tale responsabilità, così come indicato dall'art. 6, comma II, lett. a), b) e c) del Decreto, si dovranno necessariamente individuare le *“attività nel cui ambito possono essere commessi reati”*, prevedere *“specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'ente in relazione ai reati da prevenire”*, e determinare *“modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee ad impedire la commissione di reati”*.

Ogni ente presenta, infatti, ambiti di rischio legati alla specifica attività svolta, nonché alle modalità con cui tale attività viene concretamente organizzata.

Per l'individuazione degli ambiti di rischio si dovrà, dunque, procedere ad una puntuale analisi dell'attività e dell'organizzazione di Biennale, così come indicato al paragrafo 3.4 della Parte Generale del presente Modello.

13.1 Aree di rischio e processi operativi sensibili

L'analisi del contesto operativo ed organizzativo di Biennale ha permesso di determinare delle aree di rischio, nell'ambito delle quali sono poi stati individuati processi ed attività sensibili che, se non opportunamente regolamentati, potrebbero esporre Biennale ad una responsabilità ai sensi del Decreto.

14. AREA 1: RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Tra le aree individuate nell'analisi del rischio che ha preceduto la stesura del presente Modello, sicuramente una delle più delicate è rappresentata da tutte quelle attività che portano Biennale ad intrattenere rapporti con la Pubblica Amministrazione. Occorre in proposito ricordare come il Decreto sia stato adottato proprio in attuazione degli obblighi internazionali assunti dall'Italia in materia di tutela degli interessi finanziari delle Comunità Europee e di lotta alla corruzione.

All'interno di questa area sono state evidenziate tutte quelle attività che comportano necessariamente un rapporto tra Biennale e la Pubblica Amministrazione.

14.1 Reati ipotizzabili

Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

“Chiunque, estraneo alla pubblica amministrazione, avendo ottenuto dallo Stato o da altro ente pubblico o dalle Comunità europee contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati alla realizzazione di una o più finalità, non li destina alle finalità previste, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni”.

Il reato si configura nel caso in cui, taluno, estraneo alla Pubblica Amministrazione, dopo aver ricevuto finanziamenti o contributi o sovvenzioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee destinati a favorire iniziative dirette alla realizzazione di opere o allo svolgimento di attività di pubblico interesse, non utilizzi dette somme ottenute per gli scopi cui erano destinate. Tenuto conto che il momento della commissione del reato coincide con il mancato utilizzo o la destinazione ad altri impieghi delle erogazioni, il reato stesso può configurarsi anche con riferimento a finanziamenti già ottenuti in passato e che non vengono destinati alle finalità per cui sono stati erogati.

Questa fattispecie è stata modificata dal Decreto Legge n. 13/2022, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022. In particolare, nella rubrica le parole “a danno dello Stato” sono sostituite dalle seguenti: “di erogazioni pubbliche”; è stato inoltre espressamente esteso l’ambito di applicazione della fattispecie penale a mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, destinati a una o più finalità.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

“Salvo che il fatto costituisca il reato previsto dall'articolo 640-bis, chiunque mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, consegue indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità europee è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. La pena è della reclusione da uno a quattro anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio con abuso della sua qualità o dei suoi poteri. La pena è della reclusione da sei mesi a quattro anni se il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto sono superiori a euro 100.000.

Quando la somma indebitamente percepita è pari o inferiore a euro 3.999,96 si applica soltanto la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 5.164 a euro 25.822. Tale sanzione non può comunque superare il triplo del beneficio conseguito”.

Il reato si configura nei casi in cui, mediante l'utilizzo o la presentazione di dichiarazioni o di documenti falsi o attestanti cose non vere, ovvero mediante l'omissione di informazioni dovute, si ottengano indebitamente, per sé o per altri, contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati o altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati dallo Stato, da altri enti pubblici o dalle Comunità Europee.

Il D.lgs. 75/2020 ha introdotto un inasprimento di pena (reclusione da sei mesi a quattro anni) qualora il fatto offenda gli interessi finanziari dell'Unione europea e il danno o il profitto siano superiori ad euro 100.000.

Anche la presente fattispecie è stata modificata dal Decreto Legge n. 13/2022, recante "Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull'elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili" (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022. In particolare, la rubrica è stata sostituita in "Indebita percezione di erogazioni pubbliche" mentre sono state espressamente ricomprese nell'ambito della fattispecie anche le "sovvenzioni" (inserite dopo la parola "contributi").

Artt. 318-322 bis c.p. - I reati di corruzione

Gli artt. dal 318 al 322 *bis* c.p. disciplinano le diverse figure del reato di corruzione che, in termini generali, può definirsi come l'accordo illecito (c.d. *pactum sceleris*) concluso tra un pubblico ufficiale o un incaricato di pubblico servizio (c.d. *intraneus*) ed un privato (c.d. *extraneus*), avente ad oggetto il mercimonio dell'ufficio o del servizio pubblico.

La corruzione si distingue in corruzione propria ed in corruzione per l'esercizio della funzione (quella che un tempo veniva definita come corruzione impropria), a seconda se l'oggetto dell'accordo sia un atto contrario ai doveri del pubblico ufficio ovvero l'esercizio dei pubblici poteri o delle pubbliche funzioni; antecedente o susseguente, a seconda se la dazione o la promessa del denaro o di altra utilità proceda o segua il compimento dell'atto.

Peraltro, restano escluse dal reato di corruzione per l'esercizio della funzione tutte le condotte aventi ad oggetto regalie di modico valore.

L'art. 319 *ter* prevede lo specifico reato di corruzione in atti giudiziari.

L'art. 319 *quater*, introdotto nel codice penale con la l. 190/2012, la c.d. "legge Severino", prevede la nuova fattispecie di reato di induzione indebita da parte del Pubblico Funzionario a dare o promettere utilità (si tratta, in buona sostanza, dell'ipotesi considerata nella vigenza della precedente normativa come "concussione per induzione").

L'art. 320 c.p. estende la punibilità delle fattispecie di corruzione anche all'incaricato di un pubblico servizio, mentre l'art. 321 c.p. prevede la punibilità del soggetto corruttore che sia esterno alla Pubblica Amministrazione (il c.d. *extraneus*).

L'art. 322 c.p. (*istigazione alla corruzione*) stabilisce la punibilità delle condotte anche a titolo di tentativo.

L'art. 322 *bis* c.p., infine, estende la punibilità dei reati di corruzione anche alla corruzione dei membri degli organi e dei funzionari della Comunità europea o di Stati esteri.

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

"Il pubblico ufficiale che, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, indebitamente riceve, per sé o per un terzo, denaro o altra utilità o ne accetta la promessa è punito con la reclusione da tre a otto anni."

La corruzione di cui al presente articolo, detta anche "impropria", si caratterizza per il fatto che il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio accettino la dazione o la promessa di una somma di denaro per esercitare le funzioni dell'ufficio in conformità ai propri doveri.

A seguito della riforma di tale fattispecie di reato per il tramite della l. 190/2012 (c.d. legge Severino), il reato di corruzione impropria non ha più come riferimento un atto del pubblico ufficio, ma l'esercizio della funzione nel suo complesso. In buona sostanza si tratta dell'ipotesi in cui il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio vengano messi "a libro paga" del privato corruttore. Proprio per tale ragione non è prevista la punibilità del "corruttore" nell'ipotesi di corruzione impropria susseguente.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

"Il pubblico ufficiale, che, per omettere o ritardare o per aver omesso o ritardato un atto del suo ufficio, ovvero per compiere o per aver compiuto un atto contrario ai doveri d'ufficio, riceve, per sé o per un terzo, denaro od altra utilità, o ne accetta la promessa, è punito con la reclusione da sei a dieci anni."

L'art. 319 c.p. contempla l'ipotesi di reato definita di "corruzione propria" che si configura tutte le volte in cui il *pactum sceleris* tra pubblico ufficiale e corruttore abbia ad oggetto il compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio, ovvero l'omissione o il ritardato compimento di un atto conforme ai doveri d'ufficio.

Per stabilire quando un atto sia contrario o conforme ai doveri d'ufficio occorre far riferimento alla normativa che disciplina l'esercizio delle funzioni del pubblico ufficiale e dell'incaricato di un pubblico servizio.

Art. 319-ter c.p. Corruzione in atti giudiziari

"Se i fatti indicati negli artt. 318 e 319 (corruzione propria ed impropria) sono commessi per favorire o danneggiare una parte in un processo civile, penale o amministrativo, si applica la pena della reclusione da sei a dodici anni."

"Se dal fatto deriva l'ingiusta condanna di taluno alla reclusione non superiore a cinque anni, la pena è della reclusione da sei a quattordici anni; se deriva l'ingiusta condanna alla reclusione superiore a cinque anni o all'ergastolo, la pena è della reclusione da otto a venti anni".

La condotta incriminata si sostanzia nella conclusione di un accordo corruttivo in base al quale si cerca ingiustamente di recare un vantaggio o un danno a determinati soggetti che si trovino implicati in un processo civile, penale o amministrativo.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

"Salvo che il fatto costituisca più grave reato, il pubblico ufficiale o l'incaricato di pubblico servizio che, abusando della sua qualità o dei suoi poteri, induce taluno a dare o promettere indebitamente, a lui o a un terzo, denaro o altra utilità, è punito con la reclusione da sei anni a dieci anni e sei mesi."

Nei casi previsti dal primo comma, chi dà o promette denaro o altra utilità è punito con la reclusione fino a tre anni."

L'art. 319-*quater*, primo comma, c.p. contempla l'ipotesi del pubblico ufficiale o dell'incaricato di pubblico servizio che, avvalendosi della posizione ricoperta, induce taluno a dare o promettere, a sé o a terzi, denaro o altra utilità, senza che sussista alcuna giustificazione per la dazione o la promessa.

Ai fini della responsabilità dell'ente, ben più importante è il secondo comma, che incrimina (seppure con pene più lievi rispetto all'ipotesi del comma precedente) la condotta del privato che soggiace alle indebite richieste del pubblico ufficiale o dell'incaricato del pubblico servizio, consegnando o promettendo denaro o altra utilità. Pertanto, con l'introduzione di questa recente fattispecie, il legislatore ha operato una vera e propria rivoluzione rispetto al passato: il concusso, da sempre considerato vittima del reato, ne diviene co-autore, con conseguente responsabilità dell'ente nel caso in cui il soggetto indotto indebitamente abbia agito nell'interesse o a vantaggio dell'ente stesso. Peraltro, la punibilità dell'*extraneus* nel reato in esame è limitata a quelle sole ipotesi in cui anch'egli consegua un vantaggio dal reato commesso dal pubblico funzionario.

Art. 320 c.p. – Corruzione di persona incaricata di un pubblico servizio

“I. Le disposizioni degli articoli 318 e 319 si applicano anche all'incaricato di un pubblico servizio.

II. In ogni caso, le pene sono ridotte in misura non superiore a un terzo”.

Come già accennato, il reato di corruzione di cui agli artt. 318 e 319 c.p. si configura anche quando un Incaricato di Pubblico Servizio, per compiere un atto della sua funzione o contrario ai suoi doveri d'ufficio riceva, per sé o per un terzo, in denaro od altra utilità, una retribuzione che non gli è dovuta.

Art. 321 c.p. – Pene per il corruttore

“Le pene stabilite nel primo comma dell'articolo 318, nell'articolo 319, nell'articolo 319-bis, nell'art. 319-ter, e nell'articolo 320 in relazione alle suddette ipotesi degli articoli 318 e 319, si applicano anche a chi dà o promette al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio il denaro od altra utilità.”

La norma prevede che, essendo i delitti di corruzione fattispecie a c.d. concorso necessario, ai sensi dell'art. 321 c.p., le pene previste dagli art. 318 c.p., primo comma, 319, 319-bis, 319-ter e 320 c.p. si applicano anche nel caso in cui il soggetto collegato all'Ente agisca nelle vesti di corruttore (salvo, come anticipato, per l'ipotesi di corruzione impropria susseguente).

Art. 322 c.p. – Istigazione alla corruzione

“I. Chiunque offre o promette denaro od altra utilità non dovuti ad un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 318, ridotta di un terzo.

II. Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi

doveri, il colpevole soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nell'articolo 319, ridotta di un terzo.

III. La pena di cui al primo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro o altra utilità per l'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri.

IV. La pena di cui al secondo comma si applica al pubblico ufficiale o all'incaricato di un pubblico servizio che sollecita una promessa o dazione di denaro od altra utilità da parte di un privato per le finalità indicate dall'articolo 319."

Il reato si configura attraverso la promessa di erogazione di una somma di denaro o di un'altra utilità non dovute a un Pubblico Ufficiale o ad un Incaricato di Pubblico Servizio che rivesta la qualità di pubblico impiegato al fine di compiere un atto d'ufficio, quando l'offerta o la promessa non sia accettata.

Se l'offerta o la promessa è fatta per indurre un Pubblico Ufficiale o un Incaricato di Pubblico Servizio ad omettere o a ritardare un atto del suo ufficio, ovvero a fare un atto contrario ai suoi doveri, la pena stabilita nell'art. 319 c.p., qualora l'offerta o la promessa non siano accettate è ridotta di un terzo.

Per quanto riguarda le ipotetiche modalità di attuazione del reato, si rimanda a quanto precisato precedentemente per i reati di corruzione.

Art. 322 bis c.p. - Peculato, concussione, induzione indebita a dare o promettere utilità, corruzione e istigazione alla corruzione, abuso d'ufficio di membri delle Corti internazionali o degli organi delle Comunità europee o di assemblee parlamentari internazionali o di organizzazioni internazionali e di funzionari delle Comunità europee e di Stati esteri (art. 322-bis c.p.):

"I. Le disposizioni degli articoli 314, 316, da 317 a 320 e 322, terzo e quarto comma, 323 si applicano anche:

- 1) ai membri della Commissione delle Comunità europee, del Parlamento europeo, della Corte di Giustizia e della Corte dei conti delle Comunità europee;*
- 2) ai funzionari e agli agenti assunti per contratto a norma dello statuto dei funzionari delle Comunità europee o del regime applicabile agli agenti delle Comunità europee;*
- 3) alle persone comandate dagli Stati membri o da qualsiasi ente pubblico o privato presso le Comunità europee, che esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti delle Comunità europee;*
- 4) ai membri e agli addetti a enti costituiti sulla base dei Trattati che istituiscono le Comunità europee;*
- 5) a coloro che, nell'ambito di altri Stati membri dell'Unione europea, svolgono funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio;*

5bis) ai giudici, al procuratore, ai procuratori aggiunti, ai funzionari e agli agenti della Corte penale internazionale, alle persone comandate dagli Stati parte del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale le quali esercitino funzioni corrispondenti a quelle dei funzionari o agenti della Corte stessa, ai membri ed agli addetti a enti costituiti sulla base del Trattato istitutivo della Corte penale internazionale.

5ter) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali;

5quater) ai membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali;

5 quinquies) alle persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

II. Le disposizioni degli articoli 319-quater, secondo comma, 321 e 322, primo e secondo comma, si applicano anche se il denaro o altra utilità è dato, offerto o promesso:

1) alle persone indicate nel primo comma del presente articolo;

2) a persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di altri Stati esteri o organizzazioni pubbliche internazionali.

III. Le persone indicate nel primo comma sono assimilate ai pubblici ufficiali, qualora esercitano funzioni corrispondenti, e agli incaricati di un pubblico servizio negli altri casi.

Tale reato si configura quando una delle condotte descritte in precedenza è compiuta nei confronti di membri degli organi delle Comunità Europee o di Stati esteri. A riguardo è opportuno sottolineare che la corruzione rileva anche nel caso sia realizzata nei confronti di soggetti stranieri che, secondo la legge italiana, siano riconducibili a Pubblici Ufficiali o Incaricati di Pubblico Servizio.

Recentemente, la L. 9 gennaio 2019 n. 3 (c.d. legge "Spazzacorrotti") ha inserito al comma 1 le previsioni di cui ai numeri 5 ter e 5 quater, estendendo la portata della norma a fatti riguardanti persone che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali ed agli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di organizzazioni pubbliche internazionali, nonché ai fatti riguardanti membri delle assemblee parlamentari internazionali o di un'organizzazione internazionale o sovranazionale e ai giudici e funzionari delle corti internazionali.

Infine, il D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 ha introdotto il comma 5 quinquies che estende la portata della norma a condotte riguardanti soggetti che esercitano funzioni o attività corrispondenti a quelle dei pubblici ufficiali e degli incaricati di un pubblico servizio nell'ambito di Stati non appartenenti all'Unione europea, quando il fatto offende gli interessi finanziari dell'Unione.

Art. 346-bis c.p. – Traffico di influenze illecite

"Chiunque, fuori dei casi di concorso nei reati di cui agli articoli 318, 319, 319-ter e nei reati di corruzione di cui all'art. 322-bis, sfruttando o vantando relazioni esistenti o asserite con un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'articolo 322-bis, indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità, come prezzo della propria mediazione illecita verso un pubblico ufficiale o un incaricato di un pubblico servizio o uno dei soggetti di cui all'art. 322-bis, ovvero per remunerarlo in relazione all'esercizio delle sue funzioni o dei suoi poteri, è punito con la pena della reclusione da uno a quattro anni e sei mesi.

La stessa pena si applica a chi indebitamente dà o promette denaro o altra utilità.

La pena è aumentata se il soggetto che indebitamente fa dare o promettere, a sé o ad altri, denaro o altra utilità riveste la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di un pubblico servizio.

Le pene sono altresì aumentate se i fatti sono commessi in relazione all'esercizio di attività giudiziarie o per remunerare il pubblico ufficiale o l'incaricato di un pubblico servizio o uno degli altri soggetti di cui all'art. 322-bis in relazione al compimento di un atto contrario ai doveri d'ufficio o all'omissione o al ritardo di un atto del suo ufficio.

Se i fatti sono di particolare tenuità, la pena è diminuita” .

La fattispecie di reato di cui all'art. 346-bis c.p., così come prevista nella sua versione definitiva dalla l. 9 gennaio 2019, n. 3, intende reprimere il fenomeno delle raccomandazioni vere o false che siano.

Per quanto riguarda più in particolare la responsabilità degli enti da reato, la novità principale della novellata fattispecie è rappresentata dall'estensione della punibilità anche al soggetto che, nel tentativo di ottenere una raccomandazione, da o promette denaro o altra utilità a chi possa intercedere con un pubblico funzionario.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, con violenza o minaccia, o con offerta o promessa di denaro o di altra utilità, induce a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci la persona chiamata a rendere davanti all'autorità giudiziaria dichiarazioni utilizzabili in un procedimento penale, quando questa ha la facoltà di non rispondere, è punito con la reclusione da due a sei anni” .

Il reato incrimina la condotta di chi, mediante violenza o minaccia ovvero attraverso un'offerta o promesso di denaro o di altra utilità, induca a non rendere dichiarazioni davanti ad un'autorità giudiziaria, ovvero a rendere dichiarazioni mendaci un soggetto che avrebbe la facoltà di non rispondere.

640 comma 2, n. 1, c.p. Truffa in danno dello Stato o di altro ente pubblico o delle Comunità europee

“Chiunque, con artifici o raggiri, inducendo taluno in errore, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549:

1) se il fatto è commesso a danno dello Stato o di un altro ente pubblico o dell'Unione Europea o col pretesto di far esonerare taluno dal servizio militare” .

Il reato di truffa a danno dello Stato si configura tutte le volte in cui venga posta in essere una condotta fraudolenta, consistente in artifici o raggiri che abbiano quale effetto l'induzione in errore di un soggetto che si determini così al compimento di un atto di disposizione patrimoniale da cui derivino un ingiusto profitto per il soggetto agente ed un danno per il soggetto passivo.

640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

“La pena è della reclusione da due a sette anni e si procede d’ufficio se il fatto di cui all’art. 640 riguarda contributi, sovvenzioni, finanziamenti, mutui agevolati ovvero altre erogazioni dello stesso tipo, comunque denominate, concessi o erogati da parte dello Stato, di altri enti pubblici o delle Comunità europee.”

Gli elementi costitutivi del reato di truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche sono sostanzialmente analoghi a quelli previsti per il reato di truffa in danno dello Stato, al quale pertanto si fa rinvio. Il tratto caratterizzante la fattispecie in esame è costituito dall’oggetto della condotta, che, nel caso di specie, è rappresentato dall’illecito ottenimento di contributi o finanziamenti di ogni genere e natura.

Occorre precisare, inoltre, che il reato non si perfeziona con la semplice esposizione di dati o notizie non rispondenti al vero (condotta che integrerebbe, invece, la fattispecie di cui all’art. 316 *ter* c.p.), ma richiede la realizzazione di una condotta fraudolenta più complessa che abbia quindi le medesime caratteristiche del reato di truffa.

La norma è stata modificata a seguito dell’emanazione del Decreto Legge n. 13/2022, recante “Misure urgenti per il contrasto alle frodi e per la sicurezza nei luoghi di lavoro in materia edilizia, nonché sull’elettricità prodotta da impianti da fonti rinnovabili” (c.d. Decreto Frodi), pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 25 febbraio 2022. In particolare, sono state espressamente ricomprese nell’ambito della fattispecie anche le “sovvenzioni” (inserite dopo la parola “contributi”).

Art. 640 *ter* c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

“Chiunque, alterando in qualsiasi modo il funzionamento di un sistema informatico o telematico o intervenendo senza diritto con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti in un sistema informatico o telematico o ad esso pertinenti, procura a sé o ad altri un ingiusto profitto con altrui danno, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 51 a 1.032. La pena è della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 309 a 1.549 se ricorre una delle circostanze previste dal numero 1) del secondo comma dell’articolo 640, ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario e di valuta virtuale o è commesso con abuso della qualità di operatore del sistema.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 600 a euro 3.000 se il fatto è commesso con furto o indebito utilizzo dell’identità digitale in danno di uno o più soggetti.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo che ricorra taluna delle circostanze di cui al secondo e terzo comma o taluna delle circostanze previste dall’articolo 61, primo comma, numero 5, limitatamente all’aver approfittato di circostanze di persona, anche in riferimento all’età, e numero 7.”

Il reato si configura attraverso due condotte alternative: alterazione del funzionamento di sistemi informatici o telematici utilizzati per la trasmissione dei dati, ovvero attraverso un intervento non autorizzato effettuato con qualsiasi modalità su dati, informazioni o programmi contenuti nei sistemi informatici o telematici o, comunque, ad essi pertinenti,

anche in concorso con altre persone, al fine di ottenere un ingiusto profitto in danno della Pubblica Amministrazione.

Sono previsti dei trattamenti sanzionatori aggravati per i casi in cui il fatto sia commesso:

- con abuso delle qualità di operatore del sistema ovvero se il fatto produce un trasferimento di denaro, di valore monetario o di valuta virtuale (comma 2);
- con furto o indebito utilizzo dell'identità digitale in danno di uno o più soggetti (comma 3).

14.2 I processi operativi sensibili

1. RAPPORTI CON I PUBBLICI UFFICIALI E CON GLI INCARICATI DI PUBBLICO SERVIZIO

Caratteristiche del processo

Il processo operativo “Rapporti con la Pubblica Amministrazione” si articola nelle seguenti attività:

- rapporti istituzionali con Autorità che rivestono cariche pubbliche in Italia, in Europa o all'estero, per ragioni di rappresentanza, in occasione di cerimonie ed eventi in genere;
- rapporti con i pubblici ufficiali e gli incaricati di un pubblico servizio in occasione di visite ispettive, verifiche, controlli e accertamenti;
- rapporti con soggetti pubblici incaricati del rilascio di certificazioni, autorizzazioni o licenze per l'esercizio dell'attività di Biennale;
- gestione delle comunicazioni e degli adempimenti con Autorità ed enti pubblici (MiBACT, Enti locali, Corte dei Conti, Agenzia delle Entrate, INPS, INAIL, etc.)

Funzioni interessate

Presidenza; Direzione Generale; Affari Legali e Istituzionali; Dirigenza dei settori artistici; Risorse Umane; Direzione delle aree operative interessate

Rischio potenziale

Il rischio potenziale legato allo svolgimento dei rapporti istituzionali consiste nella possibilità che Biennale, per ottenere in indebito vantaggio, possa anche solo tentare di corrompere un pubblico funzionario, italiano o straniero.

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione

Traffico di influenze illecite

Art. 318 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione

Esempio: Biennale corrisponde periodicamente ad un pubblico ufficiale una retribuzione per lo svolgimento della propria funzione.

Art. 319 c.p. Corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Esempio: Biennale corrisponde ad un pubblico ufficiale una retribuzione per un atto da questi compiuto in suo favore, contrario ai doveri dell'ufficio ricoperto.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Biennale, indotta a ciò da un pubblico ufficiale, corrisponde a questi una somma di denaro per il compimento di un atto dell'ufficio o contrario ai doveri d'ufficio, traendo da tale atto un vantaggio.

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Esempio: Biennale promette denaro o altre utilità ad un soggetto affinché possa intercedere nei confronti di un pubblico ufficiale per ottenere un indebito vantaggio.

2. RAPPORTI CON L'AUTORITÀ GIUDIZIARIA

Caratteristiche del processo

La gestione dei rapporti con l'Autorità giudiziaria, nonché la gestione dei contenziosi giudiziali e stragiudiziali consiste nella gestione di tutti i rapporti tenuti da Biennale, o dai propri consulenti esterni, con i giudici, i consulenti tecnici ed i loro ausiliari nell'ambito di un procedimento che veda coinvolta la Fondazione.

Funzioni interessate

Presidenza, Direzione Generale, Affari Legali e Istituzionali, Risorse Umane

Rischio potenziale

Il rischio potenziale legato all'attività in esame consiste nell'ipotetica possibilità da parte di Biennale di corrompere un soggetto esercente il potere giurisdizionale, ovvero di indurre illecitamente taluno a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'Autorità giudiziaria.

Reati ipotizzabili

Corruzione in atti giudiziari;

Induzione indebita a dare o promettere utilità;
Traffico di influenze illecite;
Induzione a non rendere dichiarazioni all'Autorità giudiziaria.

Art. 319-ter c.p. - Corruzione in atti giudiziari.

Esempio: Biennale, per evitare la condanna di un proprio dirigente in un processo penale, corrompe il giudice del dibattimento.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Biennale, indotta a ciò da un giudice, corrisponde a questi una somma di denaro per evitare la condanna di un proprio dirigente.

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Esempio: Biennale promette denaro o altre utilità ad un soggetto affinché possa intercedere nei confronti di un magistrato per ottenere l'esito favorevole di un contenzioso giuslavoristico.

Art. 377-bis c.p. - Induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria

Esempio: Biennale, per evitare che un proprio dipendente, il quale avrebbe la facoltà di non rispondere, riferisca in giudizio circostanze ad essa sfavorevoli, lo induce a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria.

3. FINANZIAMENTO PUBBLICO

Caratteristiche del processo

Per processo di finanziamento si intende l'insieme delle operazioni volte alla richiesta, all'acquisizione, alla gestione, alla rendicontazione ed al rimborso di erogazioni, contributi e finanziamenti ottenuti da enti pubblici (italiani o comunitari), nonché delle operazioni di gestione degli investimenti e delle spese realizzate con fondi pubblici.

Funzioni interessate

Presidenza; Direzione Generale; Affari Legali e Istituzionali; Risorse Umane; Amministrazione; Finanza e Controllo

Rischio potenziale

Il rischio teorico legato al processo di finanziamento è individuabile nel momento in cui i soggetti in posizione apicale o i dipendenti preposti a tali mansioni interagiscono con l'ente finanziatore.

La responsabilità di Biennale si potrebbe configurare quando tali soggetti tengano dei comportamenti atti a:

- distrarre le somme ottenute dallo scopo per cui sono state erogate;
- e/o ottenere dei sussidi da enti pubblici tramite l'esibizione di documenti falsi o tramite l'omissione di informazioni obbligatorie;
- e/o indirizzare fraudolentemente gli esiti dell'assegnazione del finanziamento.

Reati ipotizzabili

Malversazione di erogazioni pubbliche;

Indebita percezione di erogazioni pubbliche;

Traffico di influenze illecite;

Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche;

Corruzione.

Art. 316 bis c.p. Malversazione di erogazioni pubbliche

Esempio: Biennale ottiene contributi pubblici per finanziare un progetto di ricerca di rilevante interesse culturale, ma le somme erogate vengono utilizzate per altre necessità della Fondazione, del tutto estranee al progetto finanziato.

Art. 316 ter c.p. Indebita percezione di erogazioni pubbliche

Esempio: Biennale ottiene un finanziamento pubblico per lo sviluppo di un progetto di ricerca presentando falsa documentazione relativa ai requisiti necessari previsti nel bando.

Art. 318 - 319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione o per un atto contrario ai doveri di ufficio

Esempio: Biennale corrisponde una somma di denaro ad un pubblico ufficiale per ottenere un finanziamento a cui non avrebbe avuto titolo di accedere.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Esempio: Biennale, indotta a ciò da un pubblico ufficiale, corrisponde a questi una somma di denaro per ottenere comunque un vantaggio illecito.

Art. 346-bis c.p. - Traffico di influenze illecite

Esempio: Biennale promette denaro o altre utilità ad un soggetto affinché possa intercedere nei confronti di un pubblico ufficiale per ottenere un finanziamento a cui non avrebbe altrimenti accesso.

640 bis c.p. Truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche

Esempio: Biennale, mediante una falsa rappresentazione della realtà, ottiene finanziamenti che, altrimenti, non avrebbe potuto ottenere.

14.3 Regole di condotta

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati contro con la PA, i destinatari del Modello, siano essi interni a Biennale (soggetti in posizione apicale e soggetti a questi subordinati) o esterni ad essa (collaboratori), nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento delle “attività a rischio” devono rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e tener conto di quanto indicato nelle presenti regole di condotta.

Tali regole sono per i destinatari del Modello dei principi uniformi di condotta e per l’OdV degli strumenti operativi per indirizzare l’attività di controllo, di monitoraggio e di verifica sull’adeguatezza e il rispetto del Modello di organizzazione gestione e controllo di Biennale.

È richiesto:

- ai soggetti interni di conoscere e di rispettare quanto previsto in tutti i documenti di Biennale, ivi compreso il presente Modello;
- ai soggetti esterni di essere informati sull’adozione del Modello e di rispettare come obbligo contrattuale i valori di correttezza e trasparenza su cui poggia la Fondazione.

Ai destinatari del Modello (in via diretta per quelli interni e tramite l’introduzione di clausole contrattuali per quelli esterni) è fatto *divieto* di:

- a) effettuare elargizioni di denaro a pubblici funzionari o comunque titolari di pubbliche funzioni o riceverle;
- b) distribuire e/o ricevere omaggi e regali al di fuori della normale prassi e della procedura omaggi. È vietata quindi ogni forma di regalo a funzionari pubblici italiani ed esteri o a loro funzionari, che possa influenzare l’indipendenza di giudizio o indurre ad assicurare un qualsiasi vantaggio per Biennale. Gli omaggi consentiti sono, dunque, solamente quelli di modico valore, in conformità con quanto previsto dalle prassi commerciali, ed opportunamente documentati per consentire le prescritte verifiche;
- c) accordare altri vantaggi di qualsiasi natura (denaro, promesse di assunzione, ecc.) in favore di rappresentanti della Pubblica Amministrazione italiana o straniera, o a loro familiari, che possano comportare le stesse conseguenze di cui al punto b);
- d) presentare dichiarazioni non veritiere ad organismi pubblici nazionali o comunitari al fine di conseguire erogazioni pubbliche, contributi o finanziamenti agevolati;
- e) destinare somme ricevute da organismi pubblici nazionali o comunitari a titolo di erogazioni, contributi o finanziamenti per scopi diversi da quelli per cui erano stati inizialmente destinati.

14.4 Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione, indicate da Confindustria nelle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01, aggiornate al luglio 2014; da ASSONIME nell'indagine sull'attuazione del Decreto pubblicata nel maggio 2008; dalla giurisprudenza nelle pronunce rese sinora in materia di responsabilità amministrativa degli enti:

- i rapporti con la PA devono essere gestiti in modo trasparente lasciando traccia di ogni comunicazione tra Biennale e l'ente pubblico;
- il sistema delle deleghe e delle procedure deve basarsi su criteri di sicurezza e consentire una gestione efficiente delle attività di Biennale;
- è necessario prevedere puntuali attività di controllo gerarchico (sistema delle deleghe);
- il sistema delle procure all'esterno deve essere coerente con il sistema della deleghe;
- all'interno di ciascun processo si esige una separazione tra soggetto/i che iniziano, eseguono e concludono un processo e soggetto/i che ne eseguono il controllo;
- ogni passaggio del processo va adeguatamente tracciato;
- i sistemi premianti devono basarsi su obiettivi ragionevoli e quindi possibili e raggiungibili;
- gli incarichi conferiti ai Consulenti devono essere redatti per iscritto con indicazione del compenso pattuito (il compenso deve essere in linea con le tariffe professionali o se si tratta di agenti le provvigioni devono essere congrue rispetto a quelle praticate nell'area geografica di riferimento);
- i contratti stipulati con i Fornitori devono essere redatti per iscritto con indicazione del compenso pattuito e delle condizioni economiche stabilite;
- nessun tipo di pagamento deve essere effettuato in contanti o in natura;
- coloro che svolgono una funzione di controllo sui processi sensibili nei rapporti con la PA (ad esempio sulla destinazione di finanziamenti ottenuti dallo Stato o da organismi comunitari ecc.) devono porre attenzione sull'attuazione degli stessi e, se del caso, riferire all'Odv in merito al verificarsi di situazioni di irregolarità;
- deve essere previsto un controllo periodico dei flussi finanziari di Biennale e della documentazione correlata;
- nel trattare con la Pubblica Amministrazione di paesi esteri è bene consultare periodicamente il "rischio paese" rilevato (consultare l'indice CPI-Corruption Perception Index elaborato da Transparency International Italia- Confindustria);
- è opportuno verificare l'esistenza di una situazione di effettiva separazione funzionale tra chi gestisce le attività per le quali è stato richiesto un finanziamento da un ente pubblico e chi presenta la dichiarazione di finanziamento;

- è necessario prevedere specifiche attività di controllo gerarchico sulla documentazione da presentare ai fini della richiesta di un finanziamento pubblico (documentazione di progetto, documentazione attestante requisiti tecnici, economici e professionali per accedere al finanziamento).

15. AREA 2: AMMINISTRAZIONE DELLA FONDAZIONE

Nell'AREA 2 vengono collocate tutte quelle attività poste in essere da Biennale necessarie a garantire lo svolgimento della propria ordinaria e straordinaria amministrazione.

15.1 Reati ipotizzabili

Artt. 318-322 bis c.p. – I reati di corruzione

Si rimanda alle definizioni di cui al punto 12.1 del presente Modello.

Art. 2635 c.c. – Corruzione tra privati

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, di società o enti privati che, anche per interposta persona, sollecitano o ricevono, per sé o per altri, denaro o altra utilità non dovuti, o ne accettano la promessa, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, sono puniti con la reclusione da uno a tre anni. Si applica la stessa pena se il fatto è commesso da chi nell'ambito organizzativo della società o dell'ente privato esercita funzioni direttive diverse da quelle proprie dei soggetti di cui al precedente periodo.

Si applica la pena della reclusione fino a un anno e sei mesi se il fatto è commesso da chi è sottoposto alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti indicati al primo comma.

Chi, anche per interposta persona, offre, promette o dà denaro o altra utilità non dovuti alle persone indicate nel primo e nel secondo comma, è punito con le pene ivi previste.

Le pene stabilite nei commi precedenti sono raddoppiate se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria, di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58, e successive modificazioni.

Fermo quanto previsto dall'articolo 2641, la misura della confisca per valore equivalente non può essere inferiore al valore delle utilità date, promesse o offerte.”

La presente fattispecie di reato, interamente riformulata e rubricata come “Corruzione tra privati” per mezzo dell'art. 1 c. 76 della l. 190/2012, è stata recentemente interessata da un'ulteriore intervento legislativo volto ad estenderne la portata applicativa per mezzo dell'art. 3 del d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38, in vigore dal 14 aprile 2017.

La responsabilità ai sensi del Decreto in ordine a tale reato sussiste, per ciò che più specificamente ci riguarda, per fenomeni corruttivi dal lato attivo, ovvero sia ove una società o altro ente privato (quale è, per l'appunto, Biennale) tragga vantaggio dalla dazione o promessa di denaro o di altra utilità, effettuata da un soggetto alla stessa

riconducibile (o da un soggetto che funga da intermediario), nei confronti di un soggetto che agisca in rappresentanza di un ente terzo (o da un suo intermediario), in maniera tale da indurre quest'ultimo a compiere od omettere atti in violazione degli obblighi inerenti all'ufficio o in violazione degli obblighi di fedeltà, di modo che questi, onde favorire il corruttore, agisca cagionando un danno all'ente da lui rappresentato.

Da ultimo, con la l. n. 3 del 9 gennaio 2019, il legislatore ha disposto la procedibilità d'ufficio del reato, in precedenza punito a querela.

Art. 2635 bis - Istigazione alla corruzione tra privati

“Chiunque offre o promette denaro o altra utilità non dovuti agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi un'attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, affinché compia od ometta un atto in violazione degli obblighi inerenti al proprio ufficio o degli obblighi di fedeltà, soggiace, qualora l'offerta o la promessa non sia accettata, alla pena stabilita nel primo comma dell'articolo 2635, ridotta di un terzo.

La pena di cui al primo comma si applica agli amministratori, ai direttori generali, ai dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, ai sindaci e ai liquidatori, di società o enti privati, nonché a chi svolge in essi attività lavorativa con l'esercizio di funzioni direttive, che sollecitano per se' o per altri, anche per interposta persona, una promessa o dazione di denaro o di altra utilità, per compiere o per omettere un atto in violazione degli obblighi inerenti al loro ufficio o degli obblighi di fedeltà, qualora la sollecitazione non sia accettata”.

La presente fattispecie di reato è stata introdotta dall'art. 4 dello stesso d.lgs. 15 marzo 2017 n. 38. Per ciò che ci riguarda in queste sede, viene a configurarsi una responsabilità ai sensi del decreto per le condotte di cui al primo comma, equivalenti a quelle previste e punite al comma 3 del precedente art. 2635, differendone esclusivamente per la circostanza che, nel caso di specie, l'offerta o la promessa non vengano accettate dal soggetto passivo.

Anche per questa fattispecie di reato la l. 3/2019 ha disposto la procedibilità d'ufficio.

Art. 491 bis c.p. - [Falsità riguardanti] Documenti informatici

“Se alcuna delle falsità previste dal presente capo riguarda un documento informatico pubblico avente efficacia probatoria, si applicano le disposizioni del capo stesso concernenti gli atti pubblici”.

Il capo III del Libro II del codice penale sanziona delitti di falsità in atti; nell'ambito dello stesso capo, l'articolo in questione estende la portata sanzionatoria delle disposizioni concernenti la falsità in atti pubblici a tutte le falsità riguardanti documenti informatici pubblici aventi efficacia probatoria.

Art. 615 ter c.p. - Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

“Chiunque abusivamente si introduce in un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza ovvero vi si mantiene contro la volontà espressa o tacita di chi ha il diritto di escluderlo, è punito con la reclusione fino a tre anni.

La pena è della reclusione da uno a cinque anni:

- 1) *se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, o da chi*

esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato o con abuso della qualità di operatore del sistema;

- 2) *se il colpevole per commettere il fatto usa violenza sulle cose o alle persone ovvero è palesemente armato;*
- 3) *se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema o l'interruzione totale o parziale del suo funzionamento, ovvero la distruzione o il danneggiamento dei dati, delle informazioni o dei programmi in esso contenuti.*

Qualora i fatti di cui ai commi primo e secondo riguardino sistemi informatici o telematici di interesse militare o relativi all'ordine pubblico o alla sicurezza pubblica o alla sanità o alla protezione civile o comunque all'interesse pubblico, la pena è, rispettivamente, della reclusione da uno a cinque anni e da tre a otto anni.

Nel caso previsto dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa; negli altri casi si procede d'ufficio”.

La condotta del reato in oggetto consiste, alternativamente, nell'introdursi abusivamente in un sistema informatico o telematico protetto, ovvero nel permanervi contro la volontà espressa o tacita del titolare del diritto di escludervi la permanenza. Occorre precisare ai sensi della disposizione in esame come anche un singolo P.C. costituisca un sistema informatico.

Per essere penalmente rilevante l'indebita intromissione (o permanenza) deve riguardare un sistema protetto da “misure di sicurezza”, quali, ad esempio, codici di accesso, alfabetici o numerici, oppure dati antropometrici rilevabili da un apposito sensore.

Art. 615 quater c.p. – Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici

“Chiunque, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, diffonde, importa, comunica, consegna, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso ad un sistema informatico o telematico, protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisce indicazioni o istruzioni idonee al predetto scopo, è punito con la reclusione sino a due anni e con la multa sino a euro 5.164.

La pena è della reclusione da uno a tre anni e della multa da euro 5.164 a euro 10.329 se ricorre taluna delle circostanze di cui al quarto comma dell'articolo 617-quater”.

Tale reato si realizza qualora un soggetto, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto o di arrecare ad altri un danno, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, diffonda, importi, comunichi, consegna, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparati, strumenti, parti di apparati o di strumenti, codici, parole chiave o altri mezzi idonei all'accesso di un sistema informatico o telematico protetto da misure di sicurezza, o comunque fornisca indicazioni o istruzioni idonee a raggiungere tale scopo.

L'art. 615-quater c.p., così come da ultimo modificato dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238, punisce le condotte preliminari all'accesso abusivo poiché consistenti nel procurare a sé o ad altri la disponibilità di mezzi di accesso necessari per superare le barriere protettive di un sistema informatico.

I dispositivi che consentono l'accesso abusivo ad un sistema informatico sono costituiti, ad esempio, da codici o password.

La norma punisce, inoltre, il rilascio di istruzioni o indicazioni che rendano possibile la ricostruzione del codice di accesso oppure il superamento delle misure di sicurezza.

Art. 615 *quinquies* c.p. - Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico

“Chiunque, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti o ad esso pertinenti ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procura, detiene, produce, riproduce, importa, diffonde, comunica, consegna o, comunque, mette in altro modo a disposizione di altri o installa apparecchiature, dispositivi o programmi informatici, è punito con la reclusione fino a due anni e con la multa sino ad euro 10.329”.

Tale reato, modificato dalla L. n. 238/2021, che ne ha ampliato le condotte perseguibili, si realizza qualora qualcuno, allo scopo di danneggiare illecitamente un sistema informatico o telematico, le informazioni, i dati o i programmi in esso contenuti, o ad esso pertinenti, ovvero di favorire l'interruzione, totale o parziale, o l'alterazione del suo funzionamento, abusivamente si procuri, detenga, produca, riproduca, importi, diffonda, comunichi, consegni o, comunque, metta in altro modo a disposizione di altri o installi apparecchiature, dispositivi o programmi informatici.

Art. 617 *quater* c.p. - Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

“Chiunque, fraudolentemente intercetta comunicazioni relative ad un sistema informatico o telematico o intercorrenti tra più sistemi, ovvero le impedisce o le interrompe, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a cinque anni.

Salvo che il fatto costituisca più grave reato, la stessa pena si applica a chiunque rivela, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, in tutto o in parte, il contenuto delle comunicazioni di cui al primo comma.

I delitti di cui ai commi primo e secondo sono punibili a querela della persona offesa.

Tuttavia si procede d'ufficio e la pena è della reclusione da tre a otto anni se il fatto è commesso:

- 1) in danno di un sistema informatico o telematico utilizzato dallo Stato o da altro ente pubblico o da impresa esercente servizi pubblici o di pubblica necessità;*
- 2) da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o al servizio, ovvero con abuso delle qualità di operatore del sistema;*
- 3) da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato”.*

La norma contiene in sé più condotte. Il primo comma sanziona la fraudolenta intercettazione, impedimento o interruzione di comunicazioni relative a uno o più sistemi informatici o telematici; il secondo comma, invece, sanziona una condotta diversa e successiva a quella di intercettazione, vale a dire quella di rivelazione del contenuto,

mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, delle comunicazioni fraudolentemente intercettate.

Con la L. 23 dicembre 2021, n. 238 è stata ampliata la cornice edittale della pena della reclusione, ora prevista da un anno e sei mesi a cinque anni nei casi di cui al comma 1, e da tre a otto anni se il fatto è commesso secondo le modalità previste dal comma 4.

Art. 635 bis c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è della reclusione da uno a quattro anni”.

Il reato punisce la condotta di chi distrugge, deteriora, cancella, altera o sopprime informazioni, dati o programmi informatici altrui.

Art. 635 ter c.p. - Danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, commette un fatto diretto a distruggere, deteriorare, cancellare, alterare o sopprimere informazioni, dati o programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o ad essi pertinenti, o comunque di pubblica utilità, è punito con la reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione, il deterioramento, la cancellazione, l’alterazione o la soppressione delle informazioni, dei dati o dei programmi informatici, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

I due articoli sanzionano condotte del tutto affini: si tratta, in entrambi i casi, di azioni volte a distruggere, alterare o deteriorare dati o programmi informatici altrui, più gravi nei casi di cui all’art. 635 ter c.p. trattandosi di dati e programmi utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico.

Art. 635 quater c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, chiunque, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis, ovvero attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugge, danneggia, rende, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacola gravemente il funzionamento è punito con la reclusione da uno a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Il reato si realizza quando un soggetto, mediante le condotte di cui all’art. 635-bis c.p. (e cioè la distruzione, deterioramento, cancellazione, alterazione o soppressione di informazioni, dati o programmi informatici altrui), ovvero attraverso l’introduzione o la

trasmissione di dati, informazioni o programmi, distrugga, danneggi, renda, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici altrui o ne ostacoli gravemente il funzionamento.

Art. 635 quinquies c.p. - Danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità

“Se il fatto di cui all’art. 635-quater è diretto a distruggere, danneggiare, rendere, in tutto o in parte, inservibili sistemi informatici o telematici di pubblica utilità o ad ostacolarne gravemente il funzionamento, la pena è della reclusione da uno a quattro anni.

Se dal fatto deriva la distruzione o il danneggiamento del sistema informatico o telematico di pubblica utilità ovvero se questo è reso, in tutto o in parte, inservibile, la pena è della reclusione da tre a otto anni.

Se il fatto è commesso con violenza alla persona o con minaccia ovvero con abuso della qualità di operatore del sistema, la pena è aumentata”.

Come per i due articoli precedenti, anche in questo caso si è in presenza di condotte affini: in questo caso le azioni di danneggiamento portate a compimento (o portate avanti nelle modalità di cui ai due articoli precedenti, ovvero condotte attraverso l’introduzione o la trasmissione di dati, informazioni e programmi) sono talmente invasive da rendere del tutto o in parte inservibili sistemi informatici o telematici altrui, o ne ostacolano comunque gravemente il funzionamento; anche in questo caso, il reato di cui all’art. 635 quinquies è più grave rispetto a quello di cui all’art. precedente perché ha ad oggetto sistemi informatici o telematici di pubblica utilità.

Art. 640 ter c.p. - Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Si rimanda alla definizione di cui al punto 14.1 del presente Modello.

Art. 648 c.p. Ricettazione

“Fuori dei casi di concorso nel reato, chi, al fine di procurare a sé o ad altri un profitto, acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto, o comunque si intromette nel farle acquistare, ricevere od occultare, è punito con la reclusione da due ad otto anni e con la multa da euro 516 a euro 10.329. La pena è aumentata quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da delitti di rapina aggravata ai sensi dell'articolo 628, terzo comma, di estorsione aggravata ai sensi dell'articolo 629, secondo comma, ovvero di furto aggravato ai sensi dell'articolo 625, primo comma, n. 7-bis).

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 300 a euro 6000 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l’arresto superiore nel massimo ad un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata se il fatto è commesso nell’esercizio di un’attività professionale.

Se il fatto è di particolare tenuità, si applica la pena della reclusione sino a sei anni e della multa sino a euro 1.000 nel caso di denaro o cose provenienti da delitto e la pena della reclusione sino a tre anni e della multa sino a euro 800 nel caso di denaro o cose provenienti da contravvenzione.

Le disposizioni di questo articolo si applicano anche quando l'autore del reato da cui il denaro o le cose provengono non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato”.

L'articolo in esame punisce colui che acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto. Pertanto, la fattispecie di reato di ricettazione si realizza attraverso tre condotte alternative:

- l'acquisto, inteso come l'effetto di un'attività negoziale, a titolo gratuito od oneroso, mediante la quale l'agente consegue il possesso del bene;
- la ricezione, il cui termine è comprensivo di qualsiasi forma di conseguimento del possesso del bene proveniente da delitto, anche se solo temporaneo o per mera compiacenza;
- l'occultamento, ossia il nascondimento del bene, dopo averlo ricevuto, proveniente da delitto.

La fattispecie della ricettazione è posta al fine di evitare la proliferazione di altre fattispecie di reato: si vuole colpire la condotta di chi riceve, acquista od occulta denaro o beni di origine delittuosa, o comunque si intromette in operazioni del genere. In questo modo il legislatore vuole evitare che il pregiudizio economico causato dal delitto presupposto si consolidi e che le indagini siano ostacolate dalla dispersione del denaro o dei beni di origine illecita al tempo stesso scoraggiando l'interesse dei terzi per le cose derivanti da reato.

Quanto al soggetto attivo, il delitto di ricettazione può essere integrato da chiunque acquista, riceve od occulta denaro o cose provenienti da un qualsiasi delitto o, comunque, si intromette per farle acquistare, ricevere od occultare, al fine di ottenere per sé o per altri un profitto. La norma, quindi, esclude che possa essere autore della ricettazione colui che ha commesso il reato da cui il denaro o i beni provengono.

L'oggetto materiale del reato è costituito da denaro o cose provenienti da delitto. La giurisprudenza vi comprende i servizi o programmi di know how, mentre si divide riguardo gli immobili.

La disposizione, con i termini “acquisto” e “ricezione”, vuole includere tutti gli atti mediante i quali l'autore del reato entra in possesso dei beni di provenienza illecita.

L'occultamento implica l'attività necessaria alla sparizione del denaro o delle cose.

Sotto il profilo oggettivo, è altresì rilevante l'intromissione nell'acquisto, nella ricezione o nell'occultamento dei beni, per la cui integrazione è sufficiente che il mediatore metta in contatto, anche in modo indiretto, le parti.

L'elemento soggettivo è caratterizzato dalla consapevolezza della provenienza delittuosa che non significa conoscenza dettagliata degli autori e delle modalità del reato presupposto, ma semplice cognizione dell'origine illecita, quale essa sia. Si discute se la ricettazione comprenda anche il semplice dubbio. Inoltre, l'art. 648 c.p. prevede il dolo specifico del fine di profitto ovvero l'intenzione dell'autore del reato di ottenere un profitto dalla propria condotta criminosa. La genericità del termine consente di comprendervi qualsiasi vantaggio (anche di natura politica o morale). L'assenza del dolo tipico della ricettazione potrebbe portare, comunque, ad una incriminazione per incauto acquisto (art. 712 c.p.).

Con l'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021, di attuazione della VI Direttiva Europea Antiriciclaggio, la presente fattispecie è stata sottoposta ad un significativo intervento di revisione, per mezzo del quale:

- a) per la prima volta, all'interno dell'ordinamento, è stata introdotta la punibilità delle condotte di ricettazione per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi (nuovo comma 2; contestualmente, per ovvie ragioni di natura sistematica, si è provveduto ad aggiornare l'ultimo comma dell'articolo, sostituendo alla parola "delitto" la parola "reato");
- b) è stata introdotta un'aggravante per il caso in cui il reato sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale (nuovo comma 3);
- c) si è provveduto a riformulare la fattispecie nella sua ipotesi lieve (già prevista dal vecchio comma 2, oggi contenuta all'interno dell'attuale comma 4), prevedendo che i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da delitto vengano puniti con la pena della reclusione fino a sei anni della multa fino a 1.000 euro, mentre i fatti di particolare tenuità riguardanti cose o denaro provenienti da contravvenzione siano puniti con la reclusione fino a tre anni e la multa fino a 800 euro.

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

"Fuori dei casi di concorso nel reato, chiunque sostituisce o trasferisce denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648".

La norma in esame ha lo scopo di reprimere quei comportamenti, o meglio, quei processi, attraverso cui si nasconde l'origine illegale di un profitto, mascherandolo in modo tale da farlo apparire legittimo. In altri termini, la ratio dell'articolo 648 bis c.p. consiste nel punire quel complesso di operazioni necessarie per attribuire un'origine simulatamente legittima a valori patrimoniali di provenienza illecita.

In tal modo, la norma finisce col perseguire anche l'ulteriore obiettivo di impedire agli autori dei fatti di reato di poter far fruttare i capitali illegalmente acquisiti, rimettendoli in circolazione come capitali oramai depurati e perciò investibili anche in attività economico-produttive lecite.

La norma, dunque, punisce chiunque, al di fuori dei casi di concorso nel reato presupposto, sostituisce o trasferisce beni o altre utilità provenienti da illeciti ovvero compie in relazione ad essi altre operazioni, in modo da ostacolare l'identificazione della loro provenienza illecita. Ne discende che la fattispecie di reato di riciclaggio si realizza mediante le seguenti condotte:

- la sostituzione, intendendosi per tale il rimpiazzo del denaro, beni o altre utilità di provenienza illecita con valori diversi;
- il trasferimento, comprensivo di tutti quei comportamenti che implicano lo spostamento del denaro o degli altri beni di provenienza illecita, in modo da far perdere le tracce della loro origine.

L'incriminazione del riciclaggio costituisce uno strumento fondamentale nella lotta alla criminalità organizzata, la cui attività è caratterizzata da due momenti fondamentali: quello dell'acquisizione di ricchezze mediante atti delittuosi e quello successivo della "pulitura", consistente nell'attività tesa a far apparire leciti i profitti di provenienza delittuosa.

La fattispecie del delitto di riciclaggio è un c.d. reato plurioffensivo, in quanto i beni tutelati dalla norma possono essere diversi, ossia l'amministrazione della giustizia, il patrimonio e, in certi casi, anche l'ordine pubblico ed economico.

Come per il delitto di ricettazione, anche per le ipotesi di riciclaggio, è necessario che il denaro, i beni o le altre utilità (rientrano nella previsione della norma anche le aziende, i titoli e i diritti di credito) provengano dalla commissione di un precedente reato (ad es. reati tributari, reati contro il patrimonio, etc.) che ne costituisce il presupposto.

La condotta della sostituzione del denaro, dei beni o di altre utilità di provenienza delittuosa consiste nell'"occultamento" della illegittima provenienza del denaro, dei beni, delle utilità mediante il rimpiazzo degli stessi.

Il trasferimento implica il passaggio del denaro, dei beni o delle altre utilità da un soggetto ad un altro soggetto in modo che si disperdano le tracce della illegittima provenienza. L'ulteriore condotta che punisce qualsivoglia operazione che sia tale da ostacolare l'identificazione del denaro, dei beni o delle altre utilità è idonea a sanzionare qualsiasi attività diretta a riciclare il denaro, i beni o le altre utilità.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza illecita del bene e volontà della realizzazione delle condotte sopra indicate (sostituzione, trasferimento, compimento di altre operazioni al fine di ostacolare l'identificazione di denaro, dei beni o delle utilità).

Anche la fattispecie di cui al presente articolo è stata interessata da modifiche significative in occasione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021. In particolare:

- a) per quanto riguarda l'ipotesi di cui al comma 1, attraverso l'eliminazione delle parole "non colposo", il legislatore ha esteso la portata sanzionatoria della norma, rendendo così punibili a titolo di riciclaggio anche le condotte di sostituzione di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;
- b) analogamente a quanto sopra rilevato per il delitto di ricettazione, con l'introduzione di un nuovo comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di riciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

“Chiunque, fuori dei casi di concorso nel reato e dei casi previsti dagli articoli 648 e 648-bis, impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, è punito con la reclusione da quattro a dodici anni e con la multa da euro 5.000 a euro 25.000.

La pena è della reclusione da due a sei anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è aumentata quando il fatto è commesso nell'esercizio di un'attività professionale.

La pena è diminuita nell'ipotesi di cui al quarto comma dell'articolo 648.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La fattispecie di reato in esame, volta a tutelare il patrimonio e l'ordine economico, risponde ad una duplice finalità:

- impedire che il denaro di provenienza illecita venga trasformato in denaro pulito;
- che il capitale, pur trasformato in denaro pulito, non possa trovare un legittimo impiego.

Il comma 1 dell'articolo 648 ter c.p. contiene una clausola di riserva che stabilisce la punibilità solamente di chi non abbia già partecipato nel reato principale ovvero non sia imputabile a titolo di ricettazione o riciclaggio (articoli 648 e 648 bis c.p.). Pertanto, ne deriva che per la realizzazione della fattispecie di reato in esame occorre la presenza, quale elemento qualificante rispetto alle altre fattispecie di reato menzionate, di una condotta consistente nell'impiego dei capitali di provenienza illecita in attività economiche o finanziarie.

La norma prevede anche una circostanza aggravante, consistente nell'ipotesi in cui il fatto sia commesso nell'esercizio di un'attività professionale, e una circostanza attenuante, riferita al fatto che il denaro, i beni o le altre utilità provengano da delitto per il quale si applica la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Salvo che la condotta sia riconducibile alle ipotesi di cui all'art. 648 c.p. (ricettazione) o all'art. 648 bis c.p. (riciclaggio), è punibile chiunque impiega in attività economiche o finanziarie denaro, beni o altre utilità provenienti da delitto, sempre che l'autore non abbia concorso alla realizzazione del reato presupposto (ad es. furto, reati tributari, reati di falso, etc.).

La nozione di “impiego” può riferirsi ad ogni forma di utilizzazione di capitali illeciti e, quindi, non si riferisce al semplice investimento. Il riferimento alle attività economiche e finanziarie è riconducibile ad un qualsivoglia settore idoneo a far conseguire profitti.

Sotto il profilo dell'elemento soggettivo è richiesta la ricorrenza del dolo diretto, inteso quale consapevolezza della provenienza illecita del bene e volontà della realizzazione della condotta tipica sopra descritta.

Come le precedenti, anche la fattispecie di cui al presente articolo ha subito importanti modifiche in conseguenza dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021, sia sotto il profilo della estensione della portata sanzionatoria (anche delitti colposi) sia con riferimento alla previsione della punibilità per le condotte di impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

“Si applica la pena della reclusione da due a otto anni e della multa da euro 5.000 a euro 25.000 a chiunque, avendo commesso o concorso a commettere un delitto, impiega, sostituisce, trasferisce, in attività economiche, finanziarie, imprenditoriali o speculative, il denaro, i beni o le altre utilità provenienti dalla commissione di tale delitto, in modo da ostacolare concretamente l'identificazione della loro provenienza delittuosa.

La pena è della reclusione da uno a quattro anni e della multa da euro 2.500 a euro 12.500 quando il fatto riguarda denaro o cose provenienti da contravvenzione punita con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi.

La pena è diminuita se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da delitto per il quale è stabilita la pena della reclusione inferiore nel massimo a cinque anni.

Si applicano comunque le pene previste dal primo comma se il denaro, i beni o le altre utilità provengono da un delitto commesso con le condizioni o le finalità di cui all'articolo 416-bis.1.

Fuori dei casi di cui ai commi precedenti, non sono punibili le condotte per cui il denaro, i beni o le altre utilità vengono destinate alla mera utilizzazione o al godimento personale.

La pena è aumentata quando i fatti sono commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

Si applica l'ultimo comma dell'articolo 648”.

La finalità della norma deve individuarsi nella volontà di congelare il provento criminoso in mano al soggetto che ha commesso il reato-presupposto, in modo da impedirne la re-immissione nel circuito legale con conseguente lesione dell'ordine economico. La disponibilità di mezzi economici di provenienza illecita permette infatti all'autore del reato presupposto l'impiego o verso ulteriori attività illecite o in impieghi che pongono quest'ultimo in condizioni di privilegio rispetto ai competitori rispettosi delle regole, alterando per tal modo le regole della concorrenza e del mercato.

L'elencazione contenuta nella norma rimanda, oltre al denaro, a qualunque cespite mobile o immobile che abbia consistenza patrimoniale-economica e quindi sia dotato di un apprezzabile valore di scambio.

Le condotte punibili sono specificatamente individuate dal legislatore e si sostanziano, nell'impiego, vale a dire in qualunque forma di re-immissione delle disponibilità di provenienza illecita nel circuito economico-legale, e nella sostituzione/trasferimento di tali disponibilità “in modo da concretamente ostacolare l'identificazione della loro provenienza delittuosa”: l'impiego, la sostituzione e/o la trasformazione, in altri termini, devono essere posti in essere in modo da rendere obiettivamente difficoltosa la identificazione della provenienza delittuosa del bene oggetto dell'attività medesima.

La pena è aumentata se il denaro, i beni o le altre utilità provengono dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore nel massimo a cinque anni o allorché i fatti siano stati commessi nell'esercizio di un'attività bancaria o finanziaria o di altra attività professionale.

La pena è diminuita fino alla metà per chi si sia efficacemente adoperato per evitare che le condotte siano portate a conseguenze ulteriori o per assicurare le prove del reato e l'individuazione dei beni, del denaro e delle altre utilità provenienti dal delitto.

È prevista una speciale causa di non punibilità qualora il denaro, i beni o le altre utilità vengano destinate alla mera utilizzazione o godimento personale.

Anche la fattispecie di autoriciclaggio, come le precedenti, è stata interessata da modifiche sostanziali in occasione dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 195/2021. In particolare:

a) così come già rilevato con riferimento al delitto di riciclaggio, anche in questo caso con l'eliminazione al comma 1 delle parole "non colposo" la portata sanzionatoria della norma è stata estesa a tutte le condotte di autoriciclaggio di denaro o beni provenienti da delitti di natura colposa;

b) analogamente a quanto sopra rilevato per le precedenti fattispecie, con l'inserimento di un nuovo comma 2 è stata introdotta la punibilità delle condotte di autoriciclaggio per i casi in cui il fatto riguardi denaro o cose provenienti da reati di tipo contravvenzionale che siano puniti con l'arresto superiore nel massimo a un anno o nel minimo a sei mesi;

c) la disposizione di cui al precedente comma 2 - che stabiliva dei limiti edittali più contenuti (da uno a quattro anni di reclusione e da 2.500 a 12.500 euro di multa) per i casi in cui il denaro, i beni o l'utilità oggetto di autoriciclaggio provenissero dalla commissione di un delitto non colposo punito con la reclusione inferiore a cinque anni - è stata abrogata e sostituita dall'attuale comma 3: ad oggi, per i casi in cui l'autoriciclaggio abbia ad oggetto denaro, beni o utilità provenienti da delitti (sia di natura dolosa che colposa) puniti con la reclusione inferiore a cinque anni, si prevede soltanto che la pena di cui al comma 1 sia diminuita.

Si applica l'ultimo comma dell'art. 648 c.p., che estende la punibilità "anche quando l'autore del reato, da cui il denaro o le cose provengono, non è imputabile o non è punibile ovvero quando manchi una condizione di procedibilità riferita a tale reato" (come detto, nell'ambito di tale disposizione la parola "delitto" è stata sostituita dalla parola "reato" ad opera dello stesso D.lgs. n. 195/2021).

REATI TRIBUTARI

Con il d.l. fiscale n. 124/2019, convertito con l. 157/2019, il legislatore ha ritenuto di includere alcuni reati tributari previsti dal d.lgs. 74/2000 nel novero dei reati presupposto della responsabilità degli enti ai sensi del d.lgs. 231/2001.

Più nello specifico, a seguito dell'introduzione nel Decreto dell'art. 25-*quinquiesdecies*, la responsabilità degli enti da reato potrà essere determinata dalla commissione delle fattispecie di reato di cui agli artt. 2, 3, 8, 10 ed 11 del d.lgs. 74/2000.

Inoltre, a fronte dell'emanazione del D.lgs. n.75 del 14 luglio 2020 - attuativo della Direttiva UE 2017/1371 (c.d. Direttiva PIF) - il Legislatore ha ampliato l'elenco di cui sopra aggiungendo ulteriori fattispecie tributarie ed in particolare i delitti di cui agli artt. 4, 5 e 10-quater D.lgs. 74/2000.

È sin d'ora opportuno precisare che la responsabilità dell'Ente per i reati di cui agli artt. 4, 5, e 10-quater del D.lgs. 74/2000 è configurabile solo laddove le condotte criminose siano

commesse al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri "connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, da cui consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore" a dieci milioni di euro (così come risulta dalla modifica apportata dal D.lgs. 156/2022 al presente art. 25-quinquiesdecies).

Con riferimento all'ipotesi del tentativo, l'art. 2 del d.lgs. 75/2020 aveva introdotto, con specifico riferimento ai reati di cui agli artt. 2 (Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti), 3 (Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici) e 4 (Dichiarazione infedele) del decreto 74/2000, la punibilità (altrimenti esclusa dall'articolo 6 del Decreto 74/2000) nel caso in cui le condotte criminose vengano compiute pure nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea, al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un valore complessivo non inferiore a dieci milioni di euro. Le disposizioni di cui all'art. 6 d.lgs. 74/2000 sono state modificate dal d.lgs. 156/2022 e, in particolare, è stato interamente riscritto e sostituito il comma 1-bis nei seguenti termini: "Quando la condotta è posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000, il delitto previsto dall'articolo 4 è punibile a titolo di tentativo. Fuori dei casi di concorso nel delitto di cui all'articolo 8, i delitti previsti dagli articoli 2 e 3 sono punibili a titolo di tentativo, quando ricorrono le medesime condizioni di cui al primo periodo".

Dunque,

- il precedente riferimento agli atti delittuosi "compiuti anche nel territorio di altro Stato membro dell'Unione europea" è oggi sostituito dalla necessità che dette attività siano poste "in essere nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea";
- si è provveduto a rendere più esplicita la portata della clausola di salvezza di cui al comma 1-bis ("salvo che il fatto integri il reato previsto dall'articolo 8"), chiarendosi che, per i delitti di dichiarazione fraudolenta (artt. 2 e 3 del d.lgs. 74/2000) la punibilità a titolo di tentativo opera unicamente "fuori dei casi di concorso" in detto reato, ovvero allorquando il (solo) potenziale utilizzatore di documenti o fatture per operazioni inesistenti già non concorra con l'emittente secondo le regole generali di cui agli artt. 110 ss. c.p.

Art. 2 d.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

"E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi passivi fittizi.

2. Il fatto si considera commesso avvalendosi di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti quando tali fatture o documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie, o sono detenuti a fine di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

2-bis. Se l'ammontare degli elementi passivi fittizi è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni”.

Si tratta della prima delle due fattispecie in cui il legislatore parla di “dichiarazione fraudolenta”, dovendosi intendere con tale locuzione la dichiarazione fiscale resa mendace dall'utilizzo di strumenti volti ad eludere i controlli dell'Amministrazione Finanziaria, rinvenendosi proprio nella componente fraudolenta il particolare disvalore delle fattispecie medesime.

Con il D.L. 124/2019 il legislatore ha innalzato le pene edittali previste originariamente dal D.Lgs. 74/2000, portando la reclusione quattro ad otto anni. Allo stesso tempo, al comma 2-bis è stata introdotta un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, nell'ipotesi in cui l'ammontare degli elementi passivi sia inferiore ad euro centomila. Peraltro, tale ipotesi costituisce una circostanza attenuante che, dunque, può essere oggetto di bilanciamento con eventuali circostanze aggravanti, ai sensi dell'art. 69 c.p.

Per ciò che concerne la fattispecie di cui all'art. 2 del d.lgs. n. 74/2000, la componente di infedeltà è dovuta all'indicazione in dichiarazione di elementi passivi fittizi, mentre la componente fraudolenta è idealmente scomponibile in due attività consequenziali: in una prima fase, il reperimento di fatture o altri documenti ad esse assimilabili (i.e., ricevute e scontrini fiscali) relativi a prestazioni mai ricevute (inesistenza oggettiva) o ricevute da soggetti diversi dall'emittente (inesistenza soggettiva); conseguentemente, nell'indicazione in dichiarazione di dati mendaci confortati dall'utilizzo in contabilità dei predetti documenti falsi.

Come già detto in precedenza, tale fattispecie di reato si consuma anche a fronte dell'utilizzo di una fattura emessa da un soggetto che non sia quello che ha effettivamente eseguito la prestazione. E' il fenomeno piuttosto diffuso delle fatture soggettivamente inesistenti, emesse da soggetti interposti in complessi meccanismi di frodi IVA.

Come sopra evidenziato, il d.lgs. n. 156/2022 ha ulteriormente innovato la predetta disciplina, disponendo che, ad oggi, le condotte di cui all'art. 2 sono sanzionate a titolo di tentativo allorché la condotta sia “posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000”, sempre al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000.

Art. 3 d.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

“Fuori dai casi previsti dall'articolo 2, è punito con la reclusione da tre a otto anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, compiendo operazioni simulate oggettivamente o soggettivamente ovvero avvalendosi di documenti falsi o di altri mezzi fraudolenti

idonei ad ostacolare l'accertamento e ad indurre in errore l'amministrazione finanziaria, indica in una delle dichiarazioni relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi o crediti e ritenute fittizi, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro trentamila;

b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi fittizi, è superiore al cinque per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione, o comunque, è superiore a euro un milione cinquecentomila, ovvero qualora l'ammontare complessivo dei crediti e delle ritenute fittizie in diminuzione dell'imposta, è superiore al cinque per cento dell'ammontare dell'imposta medesima o comunque a euro trentamila.

Il fatto si considera commesso avvalendosi di documenti falsi quando tali documenti sono registrati nelle scritture contabili obbligatorie o sono detenuti a fini di prova nei confronti dell'amministrazione finanziaria.

Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non costituiscono mezzi fraudolenti la mera violazione degli obblighi di fatturazione e di annotazione degli elementi attivi nelle scritture contabili o la sola indicazione nelle fatture o nelle annotazioni di elementi attivi inferiori a quelli reali."

È la seconda delle due fattispecie di dichiarazione fraudolenta, intendendosi come tale una dichiarazione non veritiera in ragione del ricorso ad artifici volti ad eludere i controlli da parte dell'Amministrazione Finanziaria.

Differentemente dal precedente reato, in questo caso la componente di infedeltà della dichiarazione può consistere tanto nell'indicazione nella dichiarazione fiscale di elementi passivi fittizi, quanto nell'indicazione di elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo. A differenza poi di quella prevista al precedente art. 2 d.lgs. 74/2000, la fattispecie di cui al presente articolo è strutturata in maniera più "elastica", prevedendo modalità di evasione differenti e disparate purché diverse dall'utilizzo di fatture inesistenti: tra queste, la norma enuncia le operazioni simulate, il ricorso a documenti falsi o comunque, più genericamente, il ricorso ad altri strumenti dotati di capacità ingannatoria.

Come per la precedente fattispecie, anche in questo caso si tratta di un reato proprio del contribuente e la punibilità è limitata ai soli casi in cui l'artificio sia potenzialmente in grado di eludere i controlli predisposti dall'amministrazione finanziaria e si consuma nel momento della presentazione della dichiarazione recante elementi passivi fittizi ovvero elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo.

Va da ultimo considerato come l'ordinamento ritenga penalmente rilevante il reato di cui all'art. 3 soltanto al superamento simultaneo delle due differenti soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Anche in questo caso, il d.l. 124/2019 ha innalzato il trattamento sanzionatorio previsto originariamente dal d.lgs. 74/2000, fissando come pena edittale quella della reclusione da tre a otto anni.

Anche per l'ipotesi di cui all'art. 3, come sopra evidenziato, il d.lgs. n. 156/2022 ha ulteriormente innovato la predetta disciplina, disponendo che, ad oggi, la condotta è sanzionata a titolo di tentativo allorché sia "posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000", sempre al di fuori delle ipotesi di concorso nel reato di emissione di fatture per operazioni inesistenti di cui all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000.

Art. 8 d.lgs. n. 74/2000 - Emissione di fatture per operazioni inesistenti

"1. E' punito con la reclusione da quattro a otto anni chiunque, al fine di consentire a terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto, emette o rilascia fatture o altri documenti per operazioni inesistenti.

2. Ai fini dell'applicazione della disposizione prevista dal comma 1, l'emissione o il rilascio di più fatture o documenti per operazioni inesistenti nel corso del medesimo periodo di imposta si considera come un solo reato.

2-bis. Se l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture o nei documenti, per periodo d'imposta, è inferiore a euro centomila, si applica la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni".

Quella disciplinata all'art. 8 del d.lgs. n. 74/2000 è una fattispecie speculare rispetto a quella di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti, di cui all'art. 2 dello stesso Decreto: in tale ottica, può aversi una simile dichiarazione fraudolenta soltanto ove vi sia un soggetto che emetta o rilasci una fattura (o altro documento equipollente) a fronte di una prestazione da questi mai corrisposta.

Anche per tale fattispecie di reato, il d.l. 124/19 ha previsto l'innalzamento della pena della reclusione da quattro ad otto anni e l'introduzione, al comma 2-bis, di un'ipotesi lieve, punita con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni, qualora l'importo non rispondente al vero indicato nelle fatture sia inferiore ad euro centomila.

Si tratta di un reato comune, non essendo richiesto che il soggetto rivesta particolari qualità. Il reato si configura nel momento in cui il documento esce dalla disponibilità del soggetto che lo predispone, non essendo penalmente rilevante la condotta di chi si limiti a formare un simile documento.

Il reato è sanzionabile a titolo di dolo specifico, in tal senso essendo necessaria una precisa volontà e consapevolezza da parte dell'autore di operare al fine di consentire a soggetti terzi l'evasione delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

Art. 10 d.lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

“1. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da tre a sette anni chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, ovvero di consentire l'evasione a terzi, occulta o distrugge in tutto o in parte le scritture contabili o i documenti di cui è obbligatoria la conservazione, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi o del volume di affari.”

Si tratta di una fattispecie volta a tutelare beni strumentali rispetto all'interesse dell'Erario alla percezione dei tributi: vi è infatti l'interesse del Fisco a che non vengano frapposti ostacoli all'accertamento dell'*an* e del *quantum* dell'imposta. È un reato comune, sanzionato a titolo di dolo specifico richiedendosi l'intento deliberato di evadere le imposte sui redditi e sul valore aggiunto ovvero di consentire l'evasione dell'imposta da parte di terzi. L'oggetto materiale della condotta è rappresentato dalle scritture contabili e dai documenti di cui è obbligatoria la conservazione ai fini fiscali che, per l'integrazione del reato, devono essere occultate o distrutte in tutto o in parte in maniera tale da impedire di poter ricostruire attraverso la consultazione delle stesse la ricostruzione dei redditi o il volume d'affari.

Anche per tale fattispecie, recentemente, il D.L. 26 ottobre 2019 n. 124 ha provveduto all'aumento dei limiti di pena edittali.

Art. 11 d.lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

1. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di sottrarsi al pagamento di imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte di ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti sui propri o su altrui beni idonei a rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Se l'ammontare delle imposte, sanzioni ed interessi è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

2. E' punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni chiunque, al fine di ottenere per sé o per altri un pagamento parziale dei tributi e relativi accessori, indica nella documentazione presentata ai fini della procedura di transazione fiscale elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi fittizi per un ammontare complessivo superiore ad euro cinquantamila. Se l'ammontare di cui al periodo precedente è superiore ad euro duecentomila si applica la reclusione da un anno a sei anni.

L'art. 11 del D. Lgs. n. 74/2000 contempla due diverse fattispecie tipiche, entrambe volte a tutelare la garanzia patrimoniale offerta al Fisco dai beni dell'obbligato.

La fattispecie di cui al comma 1 sanziona la condotta di colui che, destinatario di un'obbligazione tributaria, aliena simulatamente o compie altri atti fraudolenti su beni propri o altrui in maniera tale da rendere in tutto o in parte inefficace la procedura di riscossione coattiva. Detta condotta viene sanzionata a titolo di dolo specifico, richiedendosi che il soggetto attivo agisca nell'intento deliberato di sottrarsi al pagamento delle imposte sui redditi o sul valore aggiunto ovvero di interessi o sanzioni amministrative relativi a dette imposte.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo dell'imposta dovuta per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dell'imposta supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

L'art. 29 comma 4 del D. L. n. 78/2010 ha inserito, poi, al secondo comma dell'articolo 11 un'autonoma fattispecie, la cui condotta consiste nell'indicazione di elementi attivi inferiori a quelli effettivi o di elementi passivi fittizi nell'ambito della procedura di transazione fiscale. Anche in questo caso si è in presenza di un reato punito a titolo di dolo specifico, richiedendosi l'intento di ottenere per sé o per altri un pagamento solamente parziale dei tributi e dei relativi accessori effettivamente dovuti.

La soglia di punibilità è fissata nell'ammontare complessivo degli elementi attivi inferiori agli effettivi ovvero degli elementi passivi fittizi per un importo superiore a 50.000 euro; se l'ammontare dei predetti importi supera i 200.000 euro la pena è aggravata.

Art. 4 d.lgs. n. 74/2000 - Dichiarazione infedele

“Fuori dei casi previsti dagli articoli 2 e 3, è punito con la reclusione da due anni a quattro anni e sei mesi chiunque, al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, indica in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti, quando, congiuntamente:

a) l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte, a euro centomila;
b) l'ammontare complessivo degli elementi attivi sottratti all'imposizione, anche mediante indicazione di elementi passivi inesistenti, è superiore al dieci per cento dell'ammontare complessivo degli elementi attivi indicati in dichiarazione o, comunque, è superiore a euro due milioni.

1-bis. Ai fini dell'applicazione della disposizione del comma 1, non si tiene conto della non corretta classificazione, della valutazione di elementi attivi o passivi oggettivamente esistenti, rispetto ai quali i criteri concretamente applicati sono stati comunque indicati nel bilancio ovvero in altra documentazione rilevante ai fini fiscali, della violazione dei criteri di determinazione dell'esercizio di competenza, della non inerenza, della non deducibilità di elementi passivi reali.

1-ter. Fuori dei casi di cui al comma 1 bis, non danno luogo a fatti punibili le valutazioni che complessivamente considerate, differiscono in misura inferiore al 10 per cento da quelle corrette. Degli importi compresi in tale percentuale non si tiene conto nella verifica del superamento delle soglie di punibilità previste dal comma 1, lettere a) e b)“.

La fattispecie di dichiarazione infedele ha natura residuale rispetto alle fattispecie fraudolente: come espressamente previsto nel primo comma, infatti, è possibile parlare di dichiarazione infedele soltanto in assenza di una componente fraudolenta della condotta volta ed evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto.

La condotta consiste nell'indicare in una delle dichiarazioni annuali relative a dette imposte elementi attivi per un ammontare inferiore a quello effettivo od elementi passivi inesistenti.

Come per le fattispecie di cui agli artt. 2 e 3 d.lgs. 74/2000, si tratta di un reato proprio del contribuente. Anche in questo caso, inoltre, similmente a quanto previsto nell'art. 3, la

punibilità della condotta è subordinata al simultaneo superamento delle due differenti soglie di cui alle lettere a) e b) del comma 1.

Si tratta di una di quelle fattispecie penali tributarie la cui rilevanza in termini di responsabilità dell'ente è subordinata alla commissione delle condotte criminose nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed alla sussistenza del fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Come sopra evidenziato, anche con riferimento alla fattispecie di cui all'art. 4 il d.lgs. n. 156/2022 ha innovato la previgente disciplina, disponendo che, ad oggi, la condotta è sanzionata a titolo di tentativo allorché sia "posta in essere al fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri, connessi al territorio di almeno un altro Stato membro dell'Unione europea, dai quali consegue o possa conseguire un danno complessivo pari o superiore a euro 10.000.000".

Art. 5 d. lgs. n. 74/2000 - Omessa dichiarazione

"1. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque al fine di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenta, essendovi obbligato, una delle dichiarazioni relative a dette imposte, quando l'imposta evasa è superiore, con riferimento a taluna delle singole imposte ad euro cinquantamila.

1-bis. E' punito con la reclusione da due a cinque anni chiunque non presenta, essendovi obbligato, la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando l'ammontare delle ritenute non versate è superiore ad euro cinquantamila.

2. Ai fini della disposizione prevista dai commi 1 e 1-bis non si considera omessa la dichiarazione presentata entro novanta giorni dalla scadenza del termine o non sottoscritta o non redatta su uno stampato conforme al modello prescritto."

Si tratta di una fattispecie di reato di natura omissiva: ad essere sanzionata è la condotta del contribuente che, essendovi obbligato e nell'intento specifico di evadere le imposte sui redditi o sul valore aggiunto, non presenti una delle dichiarazioni relative a tali imposte, ovvero non presenti la dichiarazione di sostituto d'imposta, quando ciascuna delle imposte da versare sia superiore a 50.000 euro.

Così come per la fattispecie di dichiarazione infedele di cui al precedente art. 4, anche in questo caso la rilevanza in termini di responsabilità dell'ente è subordinata alla commissione delle condotte criminose nell'ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed alla sussistenza del fine di evadere l'imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

Art. 10 quater d.lgs. n. 74/2000 - Indebita compensazione

"1. E' punito con la reclusione da sei mesi a due anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti non spettanti, per un importo annuo superiore a cinquantamila euro.

2. *E' punito con la reclusione da un anno e sei mesi a sei anni chiunque non versa le somme dovute, utilizzando in compensazione, ai sensi dell'articolo 17 del decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241, crediti inesistenti per un importo annuo superiore ai cinquantamila euro*”.

Il reato si configura quando la compensazione di crediti erariali, operazione di per sé lecita, venga operata utilizzando in compensazione crediti non spettanti o inesistenti. È necessario che l’imposta evasa sia superiore a 50.000 euro.

Così come per i reati di cui agli artt. 4 e 5 del d.lgs. 74/2000, anche in questo caso si è in presenza di una fattispecie la cui rilevanza in termini di responsabilità dell’ente è subordinata alla commissione delle condotte criminose nell’ambito di sistemi fraudolenti transfrontalieri ed alla sussistenza del fine di evadere l’imposta sul valore aggiunto per un importo complessivo non inferiore a dieci milioni di euro.

REATI SOCIETARI

Sebbene si ritenga che a Biennale non possano essere applicate le fattispecie di reato contenute nel Capo I, del Titolo XI, del Libro V del codice civile, si è comunque ritenuto di monitorare il rischio di commissione anche di alcuni dei principali reati societari.

Art. 2621 c.c. – False comunicazioni sociali

“Fuori dai casi previsti dall'art. 2622, gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali dirette ai soci o al pubblico, previste dalla legge, consapevolmente espongono fatti materiali rilevanti non rispondenti al vero ovvero omettono fatti materiali rilevanti la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene, in modo concretamente idoneo ad indurre altri in errore, sono puniti con la pena della reclusione da uno a cinque anni.

La stessa pena si applica anche se le falsità o le omissioni riguardano beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.”

La fattispecie di reato in esame può essere commessa mediante due condotte – una attiva, consistente nell’esposizione di fatti materiali non rispondenti al vero ed una omissiva, consistente nell’omissione di fatti materiali la cui comunicazione è resa obbligatoria dalla legge – sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria della società o del gruppo al quale la stessa appartiene. I veicoli delle false informazioni sono individuati nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni imposte dalla legge, che siano rivolte ai soci o al pubblico.

Art. 2621-bis c.p. – Fatti di lieve entità

“Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la pena da sei mesi a tre anni di reclusione se i fatti di cui all'art. 2621 sono di lieve entità, tenuto conto della natura e delle dimensioni della società e delle modalità o degli effetti della condotta.

Salvo che costituiscano più grave reato, si applica la stessa pena di cui al comma precedente quando i fatti di cui all'art. 2621 riguardano società che non superano i limiti indicati dal secondo comma dell'art. 1 del regio decreto 16 marzo 1942, n. 267.

In tale caso, il delitto è procedibile a querela della società, dei soci, dei creditori o degli altri destinatari della comunicazione sociale”.

Le condotte, di natura identica rispetto a quelle previste nell'art. 2621 c.c., sono punite meno gravemente ove, tenuto conto della loro portata o dei concreti effetti lesivi, possano ritenersi di “lieve entità” (valutazione rimessa alla discrezionalità del giudicante). Si applica la stessa pena quando le false comunicazioni sociali riguardano società che possano dimostrare il possesso congiunto di tre requisiti indicati all'art. 1, comma 2, del R.D. 16 marzo 1942, n. 267 (legge fallimentare): aver avuto, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito della istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, un attivo patrimoniale di ammontare complessivo annuo non superiore ad euro trecentomila; aver realizzato, in qualunque modo risulti, nei tre esercizi antecedenti la data di deposito dell'istanza di fallimento o dall'inizio dell'attività se di durata inferiore, ricavi lordi per un ammontare complessivo annuo non superiore ad euro duecentomila; avere un ammontare di debiti anche non scaduti non superiore ad euro cinquecentomila.

Art. 2625, comma 2, c.c. – Impedito controllo

“Gli amministratori che, occultando documenti o con altri idonei artifici, impediscono o comunque ostacolano lo svolgimento delle attività di controllo o di revisione legalmente attribuite ai soci, ad altri organi sociali o alle società di revisione, sono puniti con la sanzione amministrativa pecuniaria fino a 10.329 euro. Se la condotta ha cagionato un danno ai soci, si applica la reclusione fino ad un anno e si procede a querela della persona offesa.

La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione Europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58”.

Il reato in esame si realizza mediante l'impedimento o l'ostacolo da parte degli amministratori dell'ente delle attività di controllo o di revisione previste dalla legge, attuati attraverso l'occultamento di documenti o comunque mediante altri artifici. Solo la fattispecie di reato prevista al secondo comma può comportare una responsabilità amministrativa dell'ente dato che per la fattispecie di cui al primo comma, seppur sostanzialmente identica, è prevista solo una sanzione amministrativa e non una sanzione penale.

Art. 2638 c.c. – Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di Vigilanza

“I. Gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza, o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali nelle comunicazioni alle predette autorità previste in base alla legge, al fine di ostacolare l'esercizio delle funzioni di vigilanza, espongono fatti materiali non rispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dei sottoposti alla vigilanza ovvero, allo stesso fine,

occultano con altri mezzi fraudolenti, in tutto o in parte fatti che avrebbero dovuto comunicare, concernenti la situazione medesima, sono puniti con la reclusione da uno a quattro anni. La punibilità è estesa anche al caso in cui le informazioni riguardino beni posseduti o amministrati dalla società per conto di terzi.

II. Sono puniti con la stessa pena gli amministratori, i direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori di società, o enti e gli altri soggetti sottoposti per legge alle autorità pubbliche di vigilanza o tenuti ad obblighi nei loro confronti, i quali, in qualsiasi forma, anche omettendo le comunicazioni dovute alle predette autorità, consapevolmente ne ostacolano le funzioni.

III. La pena è raddoppiata se si tratta di società con titoli quotati in mercati regolamentati italiani o di altri Stati dell'Unione europea o diffusi tra il pubblico in misura rilevante ai sensi dell'articolo 116 del testo unico di cui al decreto legislativo 24 febbraio 1998, numero 58.

III bis. Agli effetti della legge penale, le autorità e le funzioni di risoluzione di cui al decreto di recepimento della direttiva 2014/59/UE sono equiparate alle autorità e alle funzioni di vigilanza”.

Il reato si configura quando, in via alternativa, allo scopo di ostacolare l'esercizio delle funzioni delle Autorità pubbliche di vigilanza:

- si comunicano alle predette Autorità fatti non corrispondenti al vero, ancorché oggetto di valutazioni, con riguardo alla situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente;
- si occultano fraudolentemente alle stesse Autorità fatti materiali concernenti la situazione economica, patrimoniale o finanziaria dell'ente sottoposto a vigilanza che avrebbero dovuto essere comunicati.

La fattispecie sanziona inoltre una terza condotta, di natura residuale, consistente nell'ostacolare consapevolmente in qualsiasi modo l'esercizio dell'attività delle medesime Autorità.

Sono soggetti attivi per la commissione di tale reato gli amministratori, i direttori generali, i sindaci e i liquidatori.

REATI IN MATERIA DI IMMIGRAZIONE CLANDESTINA

Art. 22 comma 12 bis d.lgs. n. 286/1998 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

“[12. Il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno previsto dal presente articolo, ovvero il cui permesso sia scaduto e del quale non sia stato chiesto, nei termini di legge, il rinnovo, revocato o annullato, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa di 5000 euro per ogni lavoratore impiegato].

12-bis. Le pene per il fatto previsto dal comma 12 sono aumentate da un terzo alla metà:

- a) se i lavoratori occupati sono in numero superiore a tre;*
- b) se i lavoratori occupati sono minori in età non lavorativa;*
- c) se i lavoratori occupati sono sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui al terzo comma dell'articolo 603-bis del codice penale.”*

L'art. 22, comma 12 bis, del T.U. Immigrazione contiene delle ipotesi aggravate del delitto di cui al precedente comma 12 e punisce il datore di lavoro che occupa alle proprie dipendenze lavoratori stranieri soggiornanti in Italia in maniera irregolare, perché privi di permesso di soggiorno ovvero perché lo stesso risulta scaduto e non ancora rinnovato o revocato o annullato. Il reato è aggravato e scatta l'ipotesi di responsabilità dell'ente ai sensi del D.lgs. 231/2001, quando il numero dei lavoratori in condizione di irregolarità sia superiore a tre, ovvero i lavoratori siano minori in età non lavorativa o, infine, siano sottoposti alle altre condizioni lavorative di particolare sfruttamento previste dall'art. 603 bis c.p. (intermediazione illecita e sfruttamento del lavoro).

15.2 Processi sensibili

1. CONTABILITÀ, FISCALITÀ E TESORERIA

Caratteristiche del processo

Tale processo consiste in un insieme di operazioni volte ad analizzare i flussi di cassa, a programmare i flussi finanziari, a valutare gli investimenti effettuati e la loro redditività, alla registrazione dei movimenti contabili, alla predisposizione della rendicontazione preventiva e consuntiva (*budget* e bilancio d'esercizio), alla trasmissione dei documenti e delle comunicazioni dovute alle Pubbliche Amministrazioni (MEF, MiBACT) e agli organi di controllo come per legge istitutiva della Fondazione.

Più in particolare, il processo di Contabilità, Fiscalità e Tesoreria si articola nelle diverse attività di tenuta delle scritture contabili e redazione del bilancio; attività di tesoreria ivi inclusa la gestione degli incassi, dei pagamenti e dei conti correnti; la gestione della fiscalità diretta ed indiretta; la richiesta, acquisizione e gestione di finanziamenti presso Istituti di credito o altri enti privati e la gestione delle sponsorizzazioni.

Funzioni ed organi interessati:

Presidenza; Direzione Generale; Amministrazione, Finanza e Controllo; Affari Legali e Istituzionali

Rischio potenziale:

Va premesso che, per la particolare natura di Biennale, l'attività di amministrazione e finanza è strettamente interconnessa con l'intrattenimento di rapporti con la Pubblica Amministrazione: al riguardo, si precisa che ogni rischio attinente all'indebito percepimento o utilizzo di finanziamenti è stato previsto all'interno della prima macro-area individuata, ovvero quella rubricata per l'appunto "RAPPORTI CON LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE", cui si rimanda.

Va altresì premesso come non si ritenga che Biennale sia esposta al rischio di responsabilità propria per reati di natura societaria, le cui fattispecie sono previste e punite

all'interno del Titolo XI del Libro V del Codice Civile: sebbene infatti ai sensi dell'art. 21 della legge istitutiva Biennale sia obbligata alla tenuta dei libri e delle altre scritture contabili prescritte dall'articolo 2214 del codice civile, tuttavia la Fondazione non riveste le forme della Società commerciale.

Ciò premesso, si rileva come questo settore di attività sia comunque soggetto al rischio di verificazione di altro tipo di reati rilevanti ai sensi del Decreto, tra cui il riciclaggio, l'impiego di denaro o altra utilità di provenienza illecita e l'autoriciclaggio.

Reati ipotizzabili

Reati di riciclaggio e reimpiego;

Reati societari;

Reati tributari

Art. 648 bis c.p. Riciclaggio

Esempio: Biennale, occultando la provenienza illecita di fondi, fa risultare come gli stessi siano stati impiegati per il finanziamento di un progetto culturale promosso dalla Fondazione.

Art. 648 ter c.p. Impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita

Esempio: Biennale, consapevole della provenienza e del precedente riciclaggio di fondi illeciti da parte di uno *sponsor*, li impiega per il perseguimento delle proprie attività.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Esempio: Biennale, avendo ottenuto un risparmio di imposta attraverso la presentazione di una dichiarazione fiscale fraudolenta o infedele, impiega i proventi di tale reato nell'esercizio della propria attività.

Art. 2621 e 2621 bis c.c. - False comunicazioni sociali

Esempio: Biennale approva un bilancio nel quale viene rappresentata la propria situazione finanziaria in modo non veritiero.

Art. 2638 c.c. - Ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza

Esempio: Biennale ostacola la funzione di vigilanza attribuita dal d.lgs. 19/1998 al MiBACT

Art. 2 d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Biennale, al fine di evadere l'IVA, utilizza nella dichiarazione annuale fatture emesse a fronte di prestazioni mai ricevute.

Art. 3 d.lgs. 74/2000 – Dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici

Esempio: Biennale, al fine di evadere le imposte sui redditi, indica nella propria dichiarazione annuale, compiendo operazioni simulate, elementi passivi fittizi.

Art. 8 d.lgs. 231/2001 – Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Biennale, al fine di consentire a terzi l'evasione, emette fatture a fronte di prestazioni mai erogate.

Art. 10 d.lgs. 74/2000 – Occultamento o distruzione di documenti contabili

Esempio: Biennale, al fine di evadere le imposte sui redditi, occulta in parte le proprie scritture contabili, in modo da non consentire la ricostruzione dei redditi.

Art. 11 d.lgs. 74/2000 – Sottrazione fraudolenta al pagamento delle imposte

Esempio: Biennale, mediante una vendita simulata, sottrae beni alla procedura di riscossione coattiva delle imposte

2. ACQUISTO DI BENI E SERVIZI

Caratteristiche del processo

Il processo in questione riguarda gestione degli acquisti di beni e servizi funzionali allo svolgimento dell'attività di Biennale, incluse le fasi di selezione e di qualifica del fornitore; la gestione delle consulenze e delle prestazioni professionali, incluse le fasi di accreditamento.

Funzioni interessate

Direzione Generale; Affari Legali e Istituzionali; Direzione di area Servizio Acquisti, Appalti e Amministrazione Patrimonio; Direzioni delle aree operative interessate

Rischio potenziale

Il rischio teorico è connesso allo svolgimento del processo d'acquisto. La scelta di uno o più fornitori potrebbe derivare da accordi con soggetti pubblici e non rispondere invece a delle regole dettate dal vantaggio competitivo, dal rispetto di pari opportunità, dalla lealtà ed imparzialità. Si tratterebbe, in buona sostanza, di un caso di "corruzione indiretta" che si potrebbe verificare tutte le volte in cui Biennale, in cambio di favori da parte dei pubblici funzionari, si rivolga a fornitori dagli stessi indicati.

Ulteriori profili di rischio attengono alla possibilità che Biennale acquisti consapevolmente beni di provenienza delittuosa, ovvero che beni di provenienza lecita vengano acquistati reimpiegando denaro di provenienza illecita riciclato da terzi o autoriciclando denaro costituente il provento di altro delitto commesso da soggetti interni a Biennale, ad esempio un reato tributario.

Potrebbe da ultimo accadere che Biennale, al fine di ottenere condizioni più vantaggiose per l'approvvigionamento del bene o del servizio, corrisponda, prometta o offra denaro o altra utilità a un soggetto che operi per conto di una società esterna o di altro ente privato, inducendolo in questo modo a compiere un atto in violazione dei suoi doveri d'ufficio o di fedeltà, fatto punito anche ove la promessa o l'offerta non vengano accettate dal soggetto passivo.

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione;

Reati di corruzione tra privati;

Reati di ricettazione, riciclaggio e reimpiego

Reati tributari.

Artt. 318 - 319 c.p. Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Esempio: Biennale, al fine di ottenere un finanziamento, decide di acquistare beni da un fornitore indicato da un pubblico funzionario.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Ipotesi: Biennale, indotta a ciò da un funzionario pubblico, al fine di ottenere un finanziamento pubblico, decide di acquistare beni da un fornitore indicato dal funzionario stesso.

Art. 648 c.p. - Ricettazione

Esempio: Biennale acquista merce introdotta illegalmente nel territorio nazionale ottenendo un risparmio in ragione del prezzo più vantaggioso.

Art. 648 bis e ter c.p. - Riciclaggio e impiego di denaro di provenienza illecita

Esempio: Biennale procede all'acquisto di beni o servizi, attraverso un finanziamento straordinario effettuato da uno sponsor, il quale conferisce denaro di provenienza illecita.

Art. 648 ter.1 c.p. Autoriciclaggio

Esempio: Biennale, avendo ottenuto un risparmio di imposta attraverso una dichiarazione infedele o fraudolenta, utilizza il denaro così risparmiato per l'acquisto di beni o servizi.

Art. 2635 c.c. Corruzione tra privati

Esempio: Biennale, corrispondendo al dirigente di una società fornitrice una somma di denaro, induce questi a sottoscrivere un contratto di fornitura contenente clausole particolarmente vantaggiose per Biennale, ma dannose per il soggetto fornitore.

Art. 2635 bis c.c. Istigazione alla corruzione tra privati

Esempio: Biennale, offre al dirigente di una società fornitrice una somma di denaro per indurlo a sottoscrivere un contratto di fornitura contenente clausole particolarmente

vantaggiose per Biennale, ma dannose per il fornitore da questi rappresentato, ma l'offerta non viene da questi accettata.

Art. 2 d.lgs. 74/2000 - Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti

Esempio: Biennale, al fine di evadere l'IVA, acquista beni da un fornitore nazionale interposto da un fornitore comunitario, esponendo in tal modo un'imposta non dovuta.

3. GESTIONE DELLE RISORSE UMANE

Caratteristiche del processo

L'attività di gestione delle risorse umane riguarda le operazioni di selezione dei candidati; l'assunzione e la gestione del personale; la gestione di trasferimenti, anticipi e rimborsi spese; la gestione degli incentivi e dei benefit ai dipendenti; nonché tutte quelle operazioni relative all'individuazione, alla gestione e al monitoraggio delle competenze individuali del personale all'interno della Fondazione.

Funzioni e Divisioni implicate

Direzione Generale; Affari Legali e Istituzionali; Risorse Umane; Direzione area Amministrazione, Finanza e Controllo

Rischio potenziale

Il rischio teorico maggiore legato alla gestione delle risorse umane è riscontrabile nelle fasi di selezione/assunzione del personale. Il rischio potenziale è legato alla circostanza che la risorsa da assumere possa essere una persona segnalata da un pubblico funzionario in cambio di un vantaggio per Biennale (ad esempio, il conseguimento di un finanziamento). Sussiste inoltre il rischio che Biennale possa impiegare alle proprie dipendenze lavoratori stranieri privi del permesso di soggiorno, oppure lavoratori stranieri il cui permesso di soggiorno sia scaduto, circostanza che porta l'ente a dover rispondere ai sensi del decreto qualora si verificano una o più delle circostanze di seguito elencate: a) i lavoratori occupati siano in numero superiore a tre; b) i lavoratori occupati siano minori in età non lavorativa; c) i lavoratori occupati siano tenuti nelle condizioni lavorative di particolare sfruttamento di cui all'art. 603-bis c.p. (ovverossia esponendo i lavoratori intermediati a situazioni di grave pericolo, avuto riguardo alle caratteristiche delle prestazioni da svolgere e delle condizioni di lavoro).

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione;

Reati di corruzione tra privati

Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Artt. 318 - 319 Corruzione per un atto d'ufficio e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Esempio: Biennale, al fine di ottenere un finanziamento, assume un soggetto indicato dal pubblico ufficiale competente al rilascio dello stesso.

Art. 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Ipotesi: Biennale, indotta a ciò da un Pubblico Ufficiale, al fine di ottenere un finanziamento che non ha diritto di ottenere, assume un soggetto indicato dallo stesso funzionario.

Art. 22 c. 12-bis d.lgs. 25 luglio 1998 n. 286 Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare

Esempio: Biennale, per risparmiare sui servizi di pulizia di una delle proprie sedi, occupa alle proprie dipendenze più di tre cittadini extracomunitari privi del permesso di soggiorno.

4. GESTIONE DEI SISTEMI INFORMATICI

Caratteristiche del processo

Il processo di gestione dei sistemi informatici consiste nell'amministrazione e nella manutenzione dei sistemi informatici di Biennale

Funzioni interessate

Direzione Generale; Direzione di area Servizi Tecnico Logistici

Rischio potenziale

Il rischio potenziale legato al processo di gestione dei sistemi informatici è quello che attraverso un utilizzo distorto di tali sistemi Biennale possa porre in essere tutta una serie di attività volte a conseguire degli indebiti vantaggi

Reati ipotizzabili

Frode informatica;

Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico;

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, codici e altri mezzi atti all'accesso a sistemi informatici o telematici;

Detenzione, diffusione e installazione abusiva di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico;

Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche;

Danneggiamento informatico.

Art. 640 ter c.p. – Frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico

Esempio: Biennale, alterando il funzionamento di un sistema informatico di un ente pubblico, si procura un illecito vantaggio.

Art. 615 ter c.p. – Accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico

Esempio: Biennale accede abusivamente ad un sistema informatico utilizzando delle password illecitamente ottenute, per ottenere delle informazioni riservate.

Artt. 615 quater e quinquies c.p. – Detenzione di codici e di dispositivi

Esempio: Biennale, al fine di procurarsi un profitto, si procura delle password per l'accesso ad un sistema informatico protetto.

Art. 617 quater c.p. – Intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche

Esempio: Biennale, al fine di conseguire un indebito vantaggio, intercetta abusivamente delle comunicazioni informatiche.

Artt. 635 bis, ter, quater e quinquies c.p. – Danneggiamento informatico

Esempio: Biennale, al fine di conseguire un indebito vantaggio, sopprime dati informatici altrui.

15.3 Regole di condotta

Al fine di prevenire la commissione di reati nell'ambito delle attività di Contabilità, Fiscale e Tesoreria; di Acquisto di beni e servizi; di Gestione delle risorse umane; di Gestione dei sistemi informatici; e, più in generale, nella realizzazione delle attività proprie di Biennale, i destinatari del Modello, siano essi interni (in particolare gli organi della Fondazione e i dipendenti in base alla loro partecipazione al processo sensibile) od esterni (consulenti, nella misura in cui hanno contribuito al processo a rischio), devono necessariamente:

- essere informati sull'adozione del Codice Etico e del Modello e rispettarne come obbligo contrattuale i valori di correttezza e di trasparenza nella gestione dei sistemi amministrativo, contabile e finanziario previsti da Biennale;
- uniformarsi alle procedure e alle prassi operative interne di Biennale.

In particolare, ai destinatari del Modello (in via diretta per quelli interni e tramite l'introduzione di clausole contrattuali per quelli esterni) è fatto *divieto* di:

- a) omettere informazioni obbligatorie per legge sulla situazione economica, patrimoniale e finanziaria di Biennale;

- b) occultare documenti o usare altri mezzi fraudolenti per ostacolare o impedire lo svolgimento di attività di controllo e di revisione da parte del Collegio dei Revisori dei conti e delle Istituzioni Pubbliche cui tali poteri siano conferiti per legge (MEF, MIBACT);
- c) omettere di effettuare senza la dovuta accuratezza e tempestività tutte le segnalazioni periodiche richieste dalla legge.

15.4 Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni in grado di contenere il rischio di commissione dei reati nell'attività di Amministrazione di Biennale:

- prevedere nelle norme di comportamento adottate da Biennale il rispetto di specifiche disposizioni circa il corretto comportamento di tutti i soggetti coinvolti nell'attività di rendicontazione economico, finanziaria e patrimoniale (consuntiva e preventiva);
- chiarire ai Dirigenti delle Divisioni e dei Settori Artistici quali dati e quali informazioni di natura economica, patrimoniale e finanziaria, trasmettere all'amministrazione;
- aggiornare il Direttore Generale, o in sua assenza il Vicariato, circa lo stato dei rapporti tra le Autorità preposte ai diversi controlli e Biennale, nonché circa la presenza di qualsivoglia criticità;
- far sì che la selezione del personale da assumere sia operata da soggetti diversi da quelli che possono decidere sull'assunzione;
- agire sulla scorta di criteri precisi e definiti per la scelta dei fornitori e l'acquisto di beni e servizi;
- curare la tenuta di un elenco delle opere dell'ingegno di cui si detengono i diritti di utilizzazione e sfruttamento;
- verificare l'effettiva disponibilità dei diritti di utilizzazione e sfruttamento di un'opera dell'ingegno prima che la stessa sia resa fruibile a qualunque titolo al pubblico nell'ambito delle attività proprie di Biennale.

16. AREA 3: SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO

16.1 Premessa

Con il d.lgs. n. 81 del 9 aprile 2008, adottato in attuazione della legge delega n. 123 del 3 agosto 2007 - volto al riassetto ed alla riforma delle norme vigenti in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, mediante il riordino ed il coordinamento delle medesime in un unico testo normativo - il legislatore ha stabilito che i Modelli di organizzazione e di gestione debbano prevedere un sistema organizzativo che garantisca l'adempimento di

tutti gli obblighi giuridici relativi alla salute ed alla sicurezza negli ambienti di lavoro. In quest'ottica, con l'art. 300 dello stesso d.lgs. 81/08, si è provveduto a modificare l'art. 25 *septies* d.lgs. 231/01, di modo che, laddove a seguito della violazione di quanto disposto dal decreto medesimo, dovessero verificarsi i reati di omicidio colposo o di lesioni colpose, ne risponderà in via amministrativa anche l'ente.

Il processo di tutela della sicurezza sui luoghi di lavoro consiste, dunque, in tutti quegli adempimenti di carattere amministrativo, organizzativo e procedurale volti a garantire un adeguato livello di sicurezza di tutto il personale impiegato, in linea con quanto indicato dal d.lgs. n. 81/08.

16.2 Reati ipotizzabili

Artt. 318-322 bis c.p. e art. 319 quater c.p.- I reati di corruzione e di induzione indebita

Si rimanda alle definizioni di cui al precedente punto 12.1 del presente Modello.

589 c.p. Omicidio colposo.

“Chiunque cagiona per colpa la morte di una persona è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se il fatto è commesso con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.

Se il fatto è commesso nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena è della reclusione da tre a dieci anni.

Nel caso di morte di più persone, ovvero di morte di una o più persone e di lesioni di una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni quindici”.

La condotta del reato in oggetto si sostanzia nel cagionare la morte di taluno a causa di un comportamento colposo, vale a dire contrario alle regole cautelari imposte dall'ordinamento giuridico. In particolare, l'art. 43 c.p. stabilisce che il delitto è colposo, o contro l'intenzione, quando l'evento, anche se preveduto, non è voluto e si verifica per negligenza, imprudenza ed imperizia, ovvero per violazione di leggi, regolamenti, ordini e discipline. Si ha, dunque, omicidio colposo tutte le volte in cui si violino norme, quali quelle relative alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro, determinando in tal modo la morte di un uomo.

Per ciò che ci interessa, costituisce una circostanza aggravante del reato di esame l'aver violato le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro: sono ricomprese in tale categoria non solo le norme inserite nelle leggi specificatamente antinfortunistiche, ma anche tutte quelle che, direttamente o indirettamente, perseguono il fine di evitare incidenti sul lavoro o malattie professionali e che, in genere, tendono a garantire la sicurezza del lavoro in relazione all'ambiente in cui esso deve svolgersi.

590 c.p. Lesioni personali colpose.

“Chiunque cagiona ad altri per colpa una lesione personale è punito con la reclusione fino a tre mesi o con la multa fino a 309 euro. Se la lesione è grave la pena è della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 123 euro a 619 euro; se è gravissima, della reclusione da tre mesi a due anni o della multa da 309 euro a 1239 euro. Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi con violazione delle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena per le lesioni gravi è della reclusione da tre mesi a un anno o della multa da euro 500 a euro 2.000 e la pena per lesioni gravissime è della reclusione da uno a tre anni.

Se i fatti di cui al secondo comma sono commessi nell'esercizio abusivo di una professione per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato o di un'arte sanitaria, la pena per lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per le lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.

Nel caso di lesioni di più persone si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse, aumentata fino al triplo; ma la pena della reclusione non può superare gli anni cinque.

Il delitto è punibile a querela della persona offesa, salvo nei casi previsti nel primo e secondo capoverso, limitatamente ai fatti commessi con violazione delle norme per la prevenzione degli infortuni sul lavoro o relative all'igiene del lavoro o che abbiano determinato una malattia professionale”.

La condotta si sostanzia in un comportamento colposo dal quale derivi una lesione personale di taluno. La pena è aumentata se la lesione è *grave* (se dal fatto deriva una malattia che mette in pericolo la vita della persona offesa, ovvero una malattia o un'incapacità di attendere alle ordinarie occupazioni per un tempo superiore ai quaranta giorni, oppure, ancora, se il fatto produce l'indebolimento permanente di un senso o di un organo) o *gravissima* (se dal fatto deriva una malattia certamente o probabilmente insanabile, la perdita di un senso, la perdita di un arto, o una mutilazione che renda l'arto inservibile, ovvero la perdita dell'uso di un organo o della capacità di procreare, ovvero una permanente e grave difficoltà della favella, ovvero la deformazione o lo sfregio permanente del viso), oppure, per quel che ci interessa, se vengono violate le norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

16.3 Processi sensibili

Nell'ambito dell'AREA 3 sono stati individuati tre distinti processi sensibili:

- 1) processo di valutazione dei rischi;
- 2) formazione e consultazione dei lavoratori;
- 3) esecuzione degli adempimenti periodici in materia di salute e sicurezza.

1. VALUTAZIONE DEI RISCHI E PREDISPOSIZIONE DEL SERVIZIO DI PREVENZIONE E PROTEZIONE

Caratteristiche del processo

Tale processo consiste nella valutazione dei rischi connessi alla specifica attività svolta da Biennale e nella predisposizione delle misure prevenzione e protezione idonee a neutralizzare detti rischi. La gestione del processo comporta anche la definizione delle risorse, dei ruoli e delle responsabilità in capo ai soggetti individuati nel Sistema di Prevenzione e Protezione (RSPP, medico competente, etc.).

2. FORMAZIONE DEI LAVORATORI, RIUNIONI PERIODICHE SULLA SICUREZZA E CONSULTAZIONE DEI RAPPRESENTANTI DEI LAVORATORI

Caratteristiche del processo

Il processo in esame è funzionale alla formazione ed alla informazione dei lavoratori di Biennale. L'attività si articola nella formazione dei lavoratori in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, con attenzione particolare ai rischi derivanti dallo svolgimento della specifica attività di Biennale; nell'organizzazione delle riunioni periodiche in materia di sicurezza previste dalla normativa; nella consultazione dei rappresentanti dei lavoratori nella gestione delle tematiche in materia di sicurezza sul lavoro

3. ADEMPIMENTI PERIODICI IN MATERIA DI SALUTE E SICUREZZA SUI LUOGHI DI LAVORO E ATTIVITÀ DI MANUTENZIONE

Caratteristiche del processo

Il processo consiste nell'esecuzione di tutti gli adempimenti periodici e delle attività manutentive finalizzati al rispetto degli standard tecnici e di salute e sicurezza applicabili.

Funzioni e soggetti interessati

Direzione Generale; Datore di lavoro; RSPP; Medico competente; RLS

Rischio potenziale:

Il rischio potenziale si ravvisa in tutte quelle situazioni in cui non vi sia l'osservanza delle norme antinfortunistiche e delle procedure interne previste a riguardo, tanto da cagionare lesioni gravi/gravissime al lavoratore o la morte dello stesso.

In linea teorica, il soggetto che potrebbe determinare una simile situazione è individuabile in chiunque sia tenuto ad osservare o a far osservare le norme di prevenzione e protezione, nonché negli stessi lavoratori.

Simili situazioni determinano una responsabilità anche in capo a Biennale se dal fatto illecito sia derivato un vantaggio quale, ad esempio, un risparmio in termini di tempi e di costi.

Reati configurabili

Omicidio colposo;

Lesioni personali colpose;

Reati di corruzione e di induzione indebita.

Art. 589 c.p. - Omicidio colposo.

Esempio: Biennale per negligenza non ottempera a quanto previsto dal d.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e, a causa di tale inadempienza, si verifica un infortunio con conseguenze letali.

Art. 590 c.p. - Lesioni personali colpose.

Esempio: Biennale per imprudenza non ottempera a quanto prescritto dal d.lgs. 81/08 in materia di sicurezza sul lavoro e, a causa di tale inadempienza, si verifica un incidente da cui derivano per la vittima delle lesioni personali.

Art, 318 e 319 c.p. - Corruzione per l'esercizio della funzione e corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio

Ipotesi: Biennale, al fine di evitare che da una verifica ispettiva possano derivare dei rilievi negativi, corrompe il pubblico ufficiale titolare del procedimento.

Art, 319-quater c.p. - Induzione indebita a dare o promettere utilità

Ipotesi: Biennale, al fine di evitare che da una verifica ispettiva possano derivare dei rilievi negativi, indotta a ciò dal pubblico ufficiale titolare del procedimento, accetta di corrispondere al medesimo una somma di denaro, conseguendo in tal modo un illecito vantaggio.

16.4 Regole di condotta

Al fine di predisporre ulteriori documenti interni, integrare o semplicemente confermare quanto previsto in quelli già esistenti, si riportano qui di seguito alcune indicazioni enunciate da Confindustria nelle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex d.lgs. n. 231/01, aggiornate al luglio 2014, da ASSONIME nell'indagine sullo stato di attuazione del Decreto, pubblica nel maggio 2008, dalla giurisprudenza nelle pronunce rese in materia di responsabilità amministrativa degli enti, in grado di contenere il rischio di commissione dei reati di omicidio colposo, di

lesioni colpose a seguito di violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro, ovvero di fenomeni di natura corruttiva.

A Biennale è richiesto di:

- prevedere forme di “protezione oggettiva”, nel senso di adottare “le misure che nei diversi settori e nelle diverse lavorazioni corrispondono ad applicazioni tecnologiche generalmente praticate ed ad accorgimenti generalmente acquisiti”, nonché “forme di protezione soggettiva” e quindi prevedere attività di informazione e formazione rivolte ai lavoratori circa i rischi specifici dell’attività lavorativa e le misure idonee per evitare tali rischi o ridurli al minimo;
- prevedere un sistema di controllo sul grado di uniformità alle procedure interne in tema di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro articolato su due livelli: un primo relativo a controlli di natura tecnico-operativa attuabile dal Responsabile dei servizi di prevenzione e protezione (RSPP o altro soggetto giuridicamente rilevante); un secondo relativo a controlli sull’efficienza e l’efficacia delle procedure rilevanti ai sensi del d.lgs n. 81/08;
- prevedere dei piani periodici di formazione di tutto il personale di Biennale;
- dare la massima diffusione del contenuto del presente Modello e di quanto da questo previsto in materia di sicurezza sul lavoro, delle procedure ad esso allegate o da esso richiamate;
- nei rapporti con soggetti esterni, prevedere uno specifico obbligo contrattuale, sanzionato con la risoluzione del rapporto, circa il rispetto delle disposizioni previste dal Modello e dalle procedure ad esso allegate o da esso richiamate;
- a tutti i soggetti interni, conoscere e rispettare quanto previsto in tutti i documenti di Biennale, ivi compreso il Modello e le procedure ad esso allegate o da esso richiamate;
- ai soggetti esterni, essere informati sull’adozione del Modello e di rispettare, come obbligo contrattuale, i valori sui cui poggia Biennale, così come anche espressi nel Codice etico.

16.5 Raccomandazioni

Sono poi previste le seguenti raccomandazioni:

- il sistema delle deleghe e delle procedure in materia di sicurezza sul lavoro deve consentire una gestione efficace delle attività di Biennale garantendo al massimo la tutela dell’integrità fisica e psichica dei lavoratori;
- il sistema delle deleghe e delle procedure deve essere coerente con le effettive responsabilità, competenze e poteri di spesa all’interno di Biennale;
- occorre prevedere una capillare attività di formazione per tutto il personale di Biennale in materia di sicurezza sul lavoro;

- è necessario verificare costantemente il sistema di controllo sul grado di adeguatezza delle procedure interne in tema di salute e di sicurezza sul luogo di lavoro;
- eventuali rapporti con la Pubblica Amministrazione in occasione di controlli riguardanti gli adempimenti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro devono essere gestiti in modo trasparente lasciando traccia di ogni comunicazione tra Biennale e l'ente pubblico.

17. AREA 4: ATTIVITÀ CULTURALI DELLA FONDAZIONE

Biennale opera nei diversi ambiti dell'arte e della cultura attraverso attività di studio, di ricerca e di sperimentazione nei suoi diversi settori di attività (La Biennale ha 6 Settori di attività: Arte, Architettura, Danza, Musica, Teatro e Cinema, oltre l'Archivio Storico) e in tali ambiti provvede all'allestimento di mostre ed eventi di varia natura.

Le attività culturali della Fondazione rappresentano, dunque, il processo maggiormente caratterizzante dell'attività di Biennale che si articola nelle due attività di Organizzazione degli eventi e Gestione della Comunicazione

17.1 Reati ipotizzabili

Artt. 318-322 bis c.p. - I reati di corruzione

Si rimanda alle definizioni di cui al punto 12.1 del presente Modello.

Artt. 648, 648 bis, 648 ter e 648 ter.1 - Ricettazione, riciclaggio, impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita, autoriciclaggio

Si rimanda alle definizioni di cui al punto 13.1 del presente Modello.

REATI IN MATERIA DI DIRITTO D'AUTORE EX L. 633/1941 (c.d. legge sul diritto d'autore o LDA)

Art. 171 l. n. 633/1941 (c. 1 lett. a-bis) e III comma) - Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta in un sistema di reti telematiche

"1. Salvo quanto previsto dall'art. 171-bis e dall'articolo 171-ter è punito con la multa da euro 51 a euro 2.065 chiunque, senza averne diritto, a qualsiasi scopo e in qualsiasi forma:

[...]

a-bis) mette a disposizione del pubblico, immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta, o parte di essa;

[...]

3. La pena è della reclusione fine ad un anno o della multa non inferiore a euro 516 se i reati di cui sopra sono commessi sopra una opera altrui non destinata alla pubblicità, ovvero con usurpazione della paternità dell'opera, ovvero con deformazione, mutilazione o altra modificazione dell'opera medesima, qualora ne risulti offesa all'onore od alla reputazione dell'autore".

Il Decreto prevede che l'Ente sia responsabile per la verifica di diversi reati contro il diritto d'autore. Il primo tra questi, che ha il proprio referente normativo nella lettera a-bis) del comma 1 dell'art. 171 della legge a tutela del diritto d'autore, la L. n. 633/1941, si configura nel momento in cui si metta a disposizione del pubblico un'opera dell'altrui ingegno immettendola in un sistema di reti telematiche mediante connessioni di qualsiasi genere, tra cui ad esempio la rete *Internet*. Il comma 3 prevede una maggiore sanzione nel caso in cui l'opera non sia destinata alla pubblicità, ovvero si usurpi la paternità dell'opera, ovvero quando con offesa all'onore o alla reputazione dell'autore l'opera venga alterata.

Art. 171-bis l. n. 633/1941 - Abusiva duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore - Riproduzione, trasferimento, distribuzione etc. del contenuto di una banca dati

"1. Chiunque abusivamente duplica, per trarne profitto, programmi per elaboratore o ai medesimi fini importa, distribuisce, vende, detiene a scopo commerciale o imprenditoriale o concede in locazione programmi contenuti in supporti non contrassegnati dalla Società italiana degli autori ed editori (SIAE), è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La stessa pena si applica se il fatto concerne qualsiasi mezzo inteso unicamente a consentire o facilitare la rimozione arbitraria o l'elusione funzionale di dispositivi applicati a protezione di un programma per elaboratori. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità.

2. Chiunque, al fine di trarne profitto, su supporti non contrassegnati SIAE riproduce, trasferisce su altro supporto, distribuisce, comunica, presenta o dimostra in pubblico il contenuto di una banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 64-quinquies e 64-sexies, ovvero esegue l'estrazione o il reimpiego della banca di dati in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 102-bis e 102-ter, ovvero distribuisce, vende o concede in locazione una banca di dati, è soggetto alla pena della reclusione da sei mesi a tre anni e della multa da euro 2.582 a euro 15.493. La pena non è inferiore nel minimo a due anni di reclusione e la multa a euro 15.493 se il fatto è di rilevante gravità."

L'art. 171-bis LDA sanziona diverse condotte: anzitutto, chi duplica al fine di trarne profitto supporti su cui sia contenuto *software* o, allo stesso scopo, importa o cede a qualunque titolo supporti contenenti *software* privi del marchio SIAE; secondariamente, si sanziona chi riproduce su supporti non contrassegnati SIAE il contenuto di banche dati, oppure distribuisce o dimostra il pubblico delle medesime banche dati, o comunque esegue un'estrazione, un reimpiego o cede a qualunque titolo i contenuti della banca dati stessa.

Art. 171-ter l. n. 633/1941 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico etc.

"1. È punito, se il fatto è commesso per uso non personale, con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque a fini di lucro:

a) abusivamente duplica, riproduce, trasmette o diffonde in pubblico con qualsiasi procedimento, in tutto o in parte, un'opera dell'ingegno destinata al circuito televisivo, cinematografico, della

vendita o del noleggio, dischi, nastri o supporti analoghi ovvero ogni altro supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive assimilate o sequenze di immagini in movimento;

b) abusivamente riproduce, trasmette o diffonde in pubblico, con qualsiasi procedimento, opere o parti di opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o drammatico-musicali, ovvero multimediali, anche se inserite in opere collettive o composite o banche dati;

c) pur non avendo concorso alla duplicazione o riproduzione, introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, pone in commercio, concede in noleggio o comunque cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della televisione con qualsiasi procedimento, trasmette a mezzo della radio, fa ascoltare in pubblico le duplicazioni o riproduzioni abusive di cui alle lettere a) e b);

d) detiene per la vendita o la distribuzione, pone in commercio, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, proietta in pubblico, trasmette a mezzo della radio o della televisione con qualsiasi procedimento, videocassette, musicassette, qualsiasi supporto contenente fonogrammi o videogrammi di opere musicali, cinematografiche o audiovisive o sequenze di immagini in movimento, od altro supporto per il quale è prescritta, ai sensi della presente legge, l'apposizione di contrassegno da parte della Società italiana degli autori ed editori (S.I.A.E.), privi del contrassegno medesimo o dotati di contrassegno contraffatto o alterato;

e) in assenza di accordo con il legittimo distributore, ritrasmette o diffonde con qualsiasi mezzo un servizio criptato ricevuto per mezzo di apparati o parti di apparati atti alla decodificazione di trasmissioni ad accesso condizionato;

f) introduce nel territorio dello Stato, detiene per la vendita o la distribuzione, distribuisce, vende, concede in noleggio, cede a qualsiasi titolo, promuove commercialmente, installa dispositivi o elementi di decodificazione speciale che consentono l'accesso ad un servizio criptato senza il pagamento del canone dovuto;

f-bis) fabbrica, importa, distribuisce, vende, noleggia, cede a qualsiasi titolo, pubblicizza per la vendita o il noleggio, o detiene per scopi commerciali, attrezzature, prodotti o componenti ovvero presta servizi che abbiano la prevalente finalità o l'uso commerciale di eludere efficaci misure tecnologiche di cui all'art. 102-quater ovvero siano principalmente progettati, prodotti, adattati o realizzati con la finalità di rendere possibile o facilitare l'elusione di predette misure. Fra le misure tecnologiche sono comprese quelle applicate, o che residuano, a seguito della rimozione delle misure medesime conseguentemente a iniziativa volontaria dei titolari dei diritti o ad accordi tra questi ultimi e i beneficiari di eccezioni, ovvero a seguito di esecuzione di provvedimenti dell'autorità amministrativa o giurisdizionale;

h) abusivamente rimuove o altera le informazioni elettroniche di cui all'articolo 102-quinquies, ovvero distribuisce, importa a fini di distribuzione, diffonde per radio o per televisione, comunica o mette a disposizione del pubblico opere o altri materiali protetti dai quali siano state rimosse o alterate le informazioni elettroniche stesse.

2. È punito con la reclusione da uno a quattro anni e con la multa da euro 2.582 a euro 15.493 chiunque:

a) riproduce, duplica, trasmette o diffonde abusivamente, vende o pone altrimenti in commercio, cede a qualsiasi titolo o importa abusivamente oltre cinquanta copie o esemplari di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi;

a-bis) in violazione dell'articolo 16, a fini di lucro, comunica al pubblico immettendola in un sistema di reti telematiche, mediante connessioni di qualsiasi genere, un'opera dell'ingegno protetta dal diritto d'autore, o parte di essa;

b) esercitando in forma imprenditoriale attività di riproduzione, distribuzione, vendita o commercializzazione, importazione di opere tutelate dal diritto d'autore e da diritti connessi, si rende colpevole dei fatti previsti dal comma 1;

c) promuove o organizza le attività illecite di cui al comma 1.

3. La pena è diminuita se il fatto è di particolare tenuità.

4. La condanna per uno dei reati previsti nel comma 1 comporta:

a) l'applicazione delle pene accessorie di cui agli articoli 30 e 32-bis del codice penale;

b) la pubblicazione della sentenza in uno o più quotidiani, di cui almeno uno a diffusione nazionale, e in uno o più periodici specializzati;

c) la sospensione per un periodo di un anno della concessione o autorizzazione di diffusione radiotelevisiva per l'esercizio dell'attività produttiva o commerciale.

5. Gli importi derivanti dall'applicazione delle sanzioni pecuniarie previste dai precedenti commi sono versati all'Ente nazionale di previdenza ed assistenza per i pittori e scultori, musicisti, scrittori ed autori drammatici.

L'articolo in questione contiene un'ampia gamma di fattispecie differenti, volte a tutelare da ogni punto di vista opere destinate al circuito televisivo o cinematografico, comunque opere letterarie, drammatiche, scientifiche o didattiche, musicali o multimediali. Senza voler fare una ripetizione di ogni caso contemplato, la norma sanziona anzitutto diversi tipi di condotte quali la duplicazione, la riproduzione, la trasmissione o comunque la diffusione in pubblico delle stesse opere, nonché ogni azione che illegalmente ne permetta la fruizione a terzi in maniera non autorizzata; secondariamente, è dato notare come la norma sanziona anche le condotte che cerchino di aggirare misure poste a tutela della stesse opere: in tal senso, sono sanzionate condotte di installazione o cessione a qualunque titolo di apparecchi in grado di decodificare servizi criptati eludendo il pagamento di un canone, nonché di apparecchi o dispositivi che siano in grado di eludere ogni altro presidio posto a garanzia della stessa opera dell'ingegno.

REATI DI RAZZISMO E XENOFOBIA

Art. 604-bis, comma I, lett. a), c.p. - Propaganda di idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato è punito:

a) con la reclusione fino ad un anno e sei mesi o con la multa fino a 6.000 euro chi propaganda idee fondate sulla superiorità o sull'odio razziale o etnico, ovvero istiga a commettere o commette atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Art. 604 bis, comma I, lett. b), c.p. - Violenza o istigazione alla violenza per motivi di odio razziale o etnico

“Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito:

b) con la reclusione da sei mesi a quattro anni chi, in qualsiasi modo, istiga a commettere o commette violenza o atti di provocazione alla violenza per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi”.

Le due fattispecie di cui all’art. 604 *bis* c.p. sono state introdotte ad opera della L. 167/2017 (c.d. Legge Europea 2017) che provvedeva alla modifica e all’integrazione della L. 654/1975 (*ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale di New York del 1966 sull’eliminazione di tutte le forme di discriminazione razziale*) che ne disponeva, al contempo, la rilevanza ai sensi del D.Lgs. 231/2001 attraverso l’introduzione dell’art. 25 *terdecies*.

La fattispecie di cui al c. I lett. a) è volta a sanzionare due tipi di condotte: la prima, consistente nella propaganda di idee da parte dell’autore che siano discriminatorie in quanto fondate su concetti di supremazia razziale o etnica; la seconda, invece, consistente in un comportamento volto ad influenzare il comportamento di terzi soggetti, attraverso l’istigazione a commettere atti di discriminazione per motivi razziali, etnici, nazionali o religiosi.

17.2 Processi sensibili

1. ORGANIZZAZIONE DEGLI EVENTI

Caratteristiche del processo

Il processo di organizzazione degli eventi si articola nelle seguenti attività:

- individuazione del Curatore del Festival e della Mostra;
- individuazione degli artisti e delle opere;
- ottenimento e gestione delle risorse per la realizzazione dell’evento;
- allestimento degli spazi dedicati all’evento

Funzioni interessate

Presidenza; Comitato Scientifico; Direzione Generale; Affari Legali e Istituzionali; tutti i settori artistici e l’Archivio Storico

Rischio potenziale

Il rischio principale che si rinviene nello svolgimento di tali attività consiste nell’indebita utilizzazione di opere dell’ingegno in violazione della normativa sul diritto d’autore, situazione che si verificherebbe qualora venisse proiettata un’opera cinematografica o messa in scena un’opera teatrale senza la preventiva acquisizione dei diritti di sfruttamento e utilizzazione.

A tale rischio si aggiungono i rischi già valutati inerenti ai rapporti tra Biennale e la Pubblica Amministrazione; alla gestione dei finanziamenti pubblici; nonché alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

A tali rischi si aggiunge, inoltre, la possibilità che i festival, le mostre o gli eventi in genere allestiti da (o con la partecipazione di) Biennale possano costituire occasione di manifestazione di idee discriminatorie fondate sulla superiorità razziale, etnica, nazionalistica o religiosa.

Reati ipotizzabili

Reati di corruzione e di induzione indebita;

Traffico di influenze illecite;

Omicidio colposo e lesioni colpose per violazione delle norme sulla tutela della salute e della sicurezza sui luoghi di lavoro;

Reati di riciclaggio e reimpiego;

Reati in materia di diritto d'autore;

Reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Artt. 318 – 319 c.p. e art. 319 *quater* c.p. – Corruzione ed induzione indebita

Esempio: Biennale, per poter allestire gli spazi dedicati ad un evento, ottiene i necessari permessi offrendo ad un pubblico ufficiale denaro o altra utilità.

Art. 346 *bis* c.p. – Traffico di influenze illecite

Esempio: Biennale offre denaro ad un soggetto affinché interceda nei confronti di un pubblico funzionario al fine di conseguire un permesso necessario all'allestimento di un evento.

Artt. 589 e 590 c.p. - Omicidio colposo e lesioni colpose per violazione delle norme in materia di sicurezza sul lavoro

Esempio: Biennale, nell'allestimento di un evento, non si preoccupa di verificare il rispetto delle normative in materia di salute e sicurezza sul lavoro, determinando in tal modo un incidente da cui derivano lesioni ad un proprio dipendente.

Artt. 648 *bis*, *ter* e *ter.1* – Riciclaggio, Impiego di denaro di provenienza illecita ed Autoriciclaggio

Esempio: Biennale, per la realizzazione di un evento, utilizza risorse finanziarie di provenienza illecita

Art. 171 l. n. 633/1941, comma I, lett. *a-bis*) e III comma - Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta in un sistema di reti telematiche

Esempio: Biennale, patrocinando la realizzazione di un sito *web*, rende disponibile al pubblico un cortometraggio in assenza del diritto di utilizzo dell'opera.

Art. 171 bis l. n. 633/1941 - Abusiva duplicazione e diffusione di programmi per elaboratore

Esempio: Biennale, nella realizzazione di un catalogo digitale o di un supporto multimediale, si avvale di *software* protetto da diritto d'autore senza aver preventivamente acquisito il diritto di sfruttamento.

Art. 171 bis, comma II, l. n. 633/1941 - Abusiva riproduzione, trasferimento, distribuzione, etc., del contenuto di una banca dati

Esempio: Biennale, al fine di trarre un ingiusto profitto, riproduce abusivamente una banca dati di proprietà di terzi soggetti.

Art. 171 ter l. n. 633/1941 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

Esempio: Biennale, nell'ambito di una rassegna cinematografica, proietta un lungometraggio senza aver preventivamente acquisito i diritti di utilizzo dell'opera.

Art. 604 bis, comma I, lett. a) e b), c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Esempio: Biennale, nel corso della Mostra del Cinema, proietta un film dal contenuto razzista.

2. GESTIONE DELLA COMUNICAZIONE

Caratteristiche del processo

Il processo di gestione della comunicazione si articola nelle diverse attività consistenti nella gestione dei rapporti con la stampa ed i *mass media*; nella diffusione di comunicati attraverso il sito *Internet* ed i *sociali media*; nella realizzazione di materiale divulgativo (cataloghi, *brochure*, etc.).

Funzioni interessate

Direzione Generale; Ufficio Stampa; Ufficio Attività Editoriali e WEB

Rischio potenziale

Il principale rischio potenziale legato all'attività di gestione della comunicazione è legato alla possibilità che vengano utilizzate opere dell'ingegno in violazione della normativa sul diritto d'autore.

A tale rischio si aggiunge, inoltre, la possibilità che, attraverso i canali di comunicazione esterna di Biennale, vengano veicolate idee discriminatorie fondate sulla superiorità razziale, etnica, nazionalistica o religiosa.

Reati ipotizzabili

Reati in materia di diritto d'autore;

Reato di propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Art. 171 l. n. 633/1941, comma I, lett. a-bis) e III comma - Messa a disposizione del pubblico di un'opera dell'ingegno protetta in un sistema di reti telematiche

Esempio: Biennale, attraverso la comunicazione effettuata tramite un *social media*, rende disponibile al pubblico un'opera protetta dal diritto d'autore, senza averne l'autorizzazione.

Art. 171 ter l. n. 633/1941 - Abusiva duplicazione, riproduzione, trasmissione o diffusione in pubblico di opere dell'ingegno destinate al circuito televisivo, cinematografico, etc.

Esempio: Biennale, tramite *social media*, diffonde al pubblico un lungometraggio senza aver preventivamente acquisito i diritti di utilizzo dell'opera.

Art. 604 bis, comma I, lett. a) e b), c.p. - Propaganda e istigazione a delinquere per motivi di discriminazione razziale, etnica e religiosa.

Esempio: Biennale, diffonde materiale divulgativo dal contenuto razzista.

17.3 Regole di condotta

Al fine di prevenire il verificarsi dei reati nello svolgimento delle attività culturali, i destinatari del Modello, siano essi interni a Biennale (soggetti in posizione apicale e soggetti a questi subordinati) o esterni ad essa (collaboratori), nella misura in cui possano essere coinvolti nello svolgimento delle "attività a rischio" devono rispettare quanto previsto dalle leggi vigenti e tener conto di quanto indicato nelle presenti regole di condotta.

Tali regole sono per i destinatari del Modello dei principi uniformi di condotta e per l'OdV degli strumenti operativi per indirizzare l'attività di controllo, di monitoraggio e di verifica sull'adeguatezza e il rispetto del Modello di organizzazione gestione e controllo di Biennale.

È richiesto:

- ai soggetti interni di conoscere e di rispettare quanto previsto in tutti i documenti di Biennale, ivi compreso il presente Modello;
- ai soggetti esterni di essere informati sull'adozione del Modello e di rispettare come obbligo contrattuale i valori di correttezza e trasparenza su cui poggia la Fondazione.

Ai destinatari del Modello (in via diretta per quelli interni e tramite l'introduzione di clausole contrattuali per quelli esterni) è fatto *divieto* di:

- a) impiegare i beni della Fondazione per adottare condotte che violino il diritto d'autore;
- b) utilizzare abusivamente materiale fotografico o audiovisivo protetto dal diritto d'autore nella realizzazione di libri, cataloghi o altri tipo di supporti cartacei o digitali per conto di Biennale;
- c) in occasione di festival, mostre ed eventi in genere, ovvero nei rapporti con i mass media e gli organi di stampa, fare propaganda ovvero tollerare che venga fatta propaganda di idee discriminatorie fondate su concetti di superiorità razziale, etnica, nazionalistica o religiosa;

17.4 Raccomandazioni

Si riportano qui di seguito alcune raccomandazioni volte a contenere il rischio di commissione dei reati nello svolgimento delle attività culturali della Fondazione, indicate da Confindustria nelle Linee Guida per la costruzione dei modelli di organizzazione, gestione e controllo ex D.Lgs. n. 231/01, aggiornate al luglio 2014; da ASSONIME nell'indagine sull'attuazione del Decreto pubblicata nel maggio 2008; dalla giurisprudenza nelle pronunce rese sinora in materia di responsabilità amministrativa degli enti:

- Si raccomanda di definire criteri e regole per l'accesso ai sistemi informatici della fondazione;
- Si raccomanda di definire criteri e regole di autorizzazione per l'utilizzo dei sistemi informatici, prevedendo attività di controllo sui terminali e sul software su di essi installato al fine di verificare che attraverso i terminali non vengano poste in essere attività lesive della proprietà intellettuale e/o del diritto d'autore.
- In occasione di festival, mostre ed eventi in genere, si raccomanda particolare attenzione nell'acquisizione e nella verifica del possesso dei diritti di utilizzazione o sfruttamento di materiale protetto dal diritto d'autore;
- Si raccomanda di invitare gli artisti partecipanti ai festival, alle mostre e agli eventi in genere, nonché gli ospiti alle stesse manifestazioni, al rispetto dei valori della tolleranza ed al rifiuto di ogni idea discriminatoria fondata su concetti di superiorità razziale, etnica, nazionalistica o religiosa.